

UNICALCE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 PARTE GENERALE

REGISTRAZIONE AGGIORNAMENTI		
Rev.	Natura della modifica	
01	Prima emissione	
02	Revisione ed aggiornamento ai nuovi reati in vigore al 23/09/2020	
03	Revisione ed aggiornamento per emissione nuove procedure, adeguamento al D. lgs 24/2023 - Whistleblowing	
04	Aggiornamento normativo nuovi reati	
05	Aggiornamento normativo nuovi reati	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
01	Consiglio di amministrazione	17/09/2015
02	Consiglio di amministrazione	23/09/2020
03	Consiglio di amministrazione	22/05/2023
04	Consiglio di amministrazione	23/05/2024
05	Consiglio di Amministrazione	27/03/2025

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	3
1.1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO PREVISTA A CARICO DEGLI ENTI	3
1.2	NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	3
1.3	AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE	4
1.4	FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	4
1.5	LA SCRIMINANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5
1.6	IL SINDACATO DEL GIUDICE PENALE SULL'IDONEITÀ DEL MODELLO	6
1.7	APPARATO SANZIONATORIO	7
1.8	DELITTI TENTATI	8
1.9	VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	8
1.10	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	9
2.	IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA UNICALCE S.P.A.	10
2.1	I SISTEMI DI GESTIONE DELLA UNICALCE S.P.A.	10
2.1.1	IL CODICE ETICO	10
2.1.2	IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE, L'ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	11
2.1.3	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE PER LA MARCATURA CE.	11
2.1.4	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	11
2.1.5	IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	11
2.1.6	IL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY	11
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA UNICALCE S.P.A.	12
3.1	LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNICALCE S.P.A. ...	12
3.2	LA DEFINIZIONE DEI PRINCIPI DI CONTROLLO	14
3.3	I DESTINATARI DEL MODELLO	15
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
4.1	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI UNICALCE S.P.A: REQUISITI	16
4.2	PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
4.3	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.4	FUNZIONI, POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.5	GLI OBBLIGHI DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	20
4.6	GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA INFORMATIVI IN MERITO AD ATTI UFFICIALI - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO.	20
4.6.1	INFORMAZIONI RELATIVE AD ATTI UFFICIALI	20
4.6.2	FLUSSI INFORMATIVI DALLE FUNZIONI AZIENDALI VERSO L'ORGANISMO	21
4.6.3	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	21
4.7	SEGNALAZIONE DI EVENTUALI FATTI ILLECITI OVVERO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO 231 DI UNICALCE S.P.A. - WHISTLEBLOWING	21
4.7.1	GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA ED INFORMATIVA	22
4.7.2	RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI E IDENTITÀ SEGNALANTE	22
4.7.3	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	23
4.7.4	DIVIETO DI RITORSIONE	23
4.8	RAPPORTI TRA L'O.D.V. DI UNICALCE S.P.A. ED I CORRISPONDENTI ORGANISMI ISTITUITI PRESSO LE SOCIETÀ CONTROLLATE E CONTROLLANTI	24
5.	IL SISTEMA DISCIPLINARE	25
5.1	PRINCIPI GENERALI	25
5.2	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI IMPIEGATI, QUADRI, PARASUBORDINATI, OPERAI ETC	25
5.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI (APICALI E NON)	28
5.4	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI ED ISTRUTTORIA IN CASO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO	29
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - ISTRUTTORIA IN CASO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO	30
5.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI (COLLABORATORI, CONSULENTI, AGENTI, PARTNER ETC)	31
5.7	LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E COMMUNICAZIONE	31
6.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	32
6.1	SOGGETTI ESTERNI (AGENTI, CONSULENTI ETC)	33
7.	CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	34
7.1	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO	34
	ALLEGATI	35

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 La responsabilità amministrativa dipendente da reato prevista a carico degli Enti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. 231/2001” o anche solo Decreto), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, prevede la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”. In particolare, tale normativa si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi in diverse convenzioni internazionali e comunitarie - ratificate dall’Italia - che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. Secondo la disciplina introdotta dal D. lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (c.d. soggetti “apicali”, ad esclusione dei membri del Collegio Sindacale) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001). La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. Il D. Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società (art. 5 del Decreto). La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la stessa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa qualora i soggetti apicali e/o i loro sottoposti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Natura della responsabilità

La Relazione Ministeriale al D. Lgs. 231/2001 saluta la responsabilità amministrativa dipendente da reato dell’Ente come la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”. Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità formalmente “amministrativa” – anche per ovviare ai problemi, di natura dogmatica, posti dalla personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”. In tal senso si richiamano gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 che riaffermano il principio di legalità, l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa e l’accertamento della responsabilità dell’ente attraverso i meccanismi del procedimento penale.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da Soggetti Apicali, così definiti dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001: *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”*. Si precisa che, come sottolineato dalla Relazione Ministeriale, non rientra nel perimetro tracciato il controllo effettuato dai Sindaci i quali, pertanto, non appartengono alla categoria dei “Soggetti Apicali”;
- da Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (di seguito anche Soggetti eterodiretti) ex art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001.

Si ricorda che, ex art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, la Società non risponde qualora le persone sopraindicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di reato-presupposto della responsabilità della Società¹

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso. Le fattispecie criminose, esaustivamente indicate nell'allegato “**Catalogo dei reati-presupposto**”, vengono in questa sede indicate esemplificativamente solo mediante il nomen iuris:

- **art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;**
- **art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;**
- **art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata;**
- **art. 25: “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”;**
- **art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;**
- **art. 25-bis.1: Delitti contro l'industria e il commercio;**
- **art. 25-ter: Reati societari e corruzione tra privati;**
- **art.25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;**
- **art. 25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;**
- **art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale;**
- **art. 25-sexies: Abusi di mercato;**
- **art. 25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;**

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

- art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- art. 25-undecies: Reati ambientali;
- art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- art. 25-terdecies: Razzismo e xenofobia
- art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- art. 25-quinquiesdecies: Reati Tributari di cui alla l. n. 157/2019, così come modificato dal D. lgs 75/2020;
- Art. 25-sexiesdecies: contrabbando;
- Articolo 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale ed art. 25-duodevicies "riciclaggio e devastazione di beni culturali e paesaggistici";

È poi prevista la responsabilità degli enti per la commissione di reati di cui agli artt. 416, 416 bis, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, 74 D.P.R. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) di cui all'art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. lgs. 286/98 (disposizioni contro l'immigrazione clandestina) e di cui agli artt. 377-bis e 378 c.p. aventi carattere transazionali² (la cui definizione è contenuta nell'art. 3 L. 146/2006 consultabile nel "catalogo dei reati-presupposto" allegato n. 3). Altre fattispecie di reato potranno, in futuro, essere inserite dal legislatore nel contesto della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/01.

1.5 La scriminante del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente o, come definito da autorevole dottrina, "*fatto impeditivo dell'illecito*"³ ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società e l'inversione dell'onere probatorio nel processo penale a carico dell'ente. Infatti, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).*

Il criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità è dunque individuabile nella cosiddetta colpa in organizzazione: la Società non risponderà qualora provi di essersi organizzata efficacemente per prevenire ragionevolmente i reati-

¹ In allegato n. 3 al presente documento, il catalogo completo dei Reati-presupposto, che costituisce parte integrante del presente Modello, aggiornato a 31 gennaio 2025.

² I reati di cui agli artt. 416, 416 bis c.p., 74 D.P.R. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e 377-bis c.p. sono stati inseriti a tutti gli effetti nel novero dei reati-presupposto dalla L. n. 94/2009, e quindi verranno perseguiti a prescindere dal loro carattere transnazionale.

³ Così T.E. EPIDENDIO-BASSI in "Enti e responsabilità da reato, accertamento, sanzioni e misure cautelari", Milano 2006, Giuffrè editore.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

presupposto adottando un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo. In questo caso si assiste ad un'inversione dell'onere probatorio classico nel processo penale: è sulla Società, infatti, che grava *l'onus probandi* circa l'efficace attuazione del Modulo Organizzativo prima del fatto di reato, circa la vigilanza sul suo funzionamento ed aggiornamento e, infine, in merito ad una eventuale elusione fraudolenta del Modello da parte di chi ha commesso il reato.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (cosiddetti etero diretti), la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta. La violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D. Lgs. 231/2001, delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.6 Il sindacato del Giudice penale sull'idoneità del Modello

L'accertamento della responsabilità della Società e della correlata possibilità di beneficiare dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto è attribuito al Giudice penale, il quale dovrà accertare:

- la sussistenza di un reato-presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio della Società da parte di un soggetto apicale o di un soggetto eterodiretto;
- l'idoneità astratta del Modello (intesa come presenza di tutti i requisiti previsti *ex lege*) e l'idoneità in concreto dello stesso, con ciò riferendosi alla efficacia preventiva (ad eliminare o ridurre al minimo il rischio-reato) di tutti gli elementi costitutivi del Modello stesso.

E' evidente che, qualora si manifestasse un reato, non per ciò solo il Modello di Organizzazione e Gestione adottato debba essere valutato negativamente in merito alla sua efficacia preventiva: dottrina e giurisprudenza concordano infatti

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

sull'inaccettabilità dell'equazione *"commissione di un delitto rilevante ai fini della responsabilità dell'ente = (o implica) inidoneità modello adottato dall'ente"*⁴.

1.7 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di Euro 258,00 a un massimo di Euro 1549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice dovrà determinare:

- *"il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti"* (art. 11, co. 1 D. lgs 231/01);
- l'importo della singola quota, *"sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"*.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società *"ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*;
- in caso di reiterazione degli illeciti⁵.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso applicandole anche congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

⁴ T.E. EPIDENDIO-BASSI in *"Enti e responsabilità da reato, accertamento, sanzioni e misure cautelari"*, Milano 2006, Giuffrè editore, pag. 218 e ss.

⁵ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. 231/2001. A tale proposito, si veda anche l'art. 20 D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale *"Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."*

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata qualora:

- la Società svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività della Società possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate in via definitiva se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla stessa sanzione (art 16, D. lgs 231/01).

1.8 Delitti tentati

Nelle ipotesi di manifestazione di uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001, nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie ed interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà secondo l'art. 26 del Decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.9 Vicende modificative dell'ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, l'Ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio. Il Legislatore negli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 - che regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - ha voluto evitare che tali operazioni possano costituire un facile strumento per eludere la responsabilità amministrativa dell'ente. In caso di trasformazione (che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza portare l'estinzione del soggetto giuridico originario) l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, l'ente che risulti dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione infatti, com'è noto, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere. L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente tranne il caso in cui risulti devoluto il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

1.10 Reati commessi all'estero

In base al disposto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati-presupposto commessi all'estero, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un soggetto ad esso funzionalmente legato (soggetti apicali o eterodiretti). I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- l'Ente deve avere la propria Sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente risponderà solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p;
- che nei confronti dell'Ente non proceda già lo Stato del luogo dove è stato commesso il fatto.

Si evidenzia che la Legge anticorruzione n. 3/2019 all'art. 1 ha eliminato la necessità della richiesta del Ministero della Giustizia per poter procedere per reati corruttivi commessi all'estero (art. 9 e 10 c.p.).

Con tale disposizione, evidentemente, il Legislatore ha inteso evitare facili elusioni della normativa nazionale.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA UNICALCE S.P.A.

UNICALCE S.p.A. ha come oggetto sociale la produzione, il commercio e la rappresentanza della calce, idrato e carbonato di calce, dei prodotti da essa derivati ed in genere qualsiasi impianto, materiale ed attrezzatura per l'edilizia, l'industria e l'agricoltura nonché l'acquisto, la creazione e la gestione di cave e centri produttivi dei prodotti di cui sopra. L'assetto della *governance* prevede un sistema tradizionale con un Consiglio di Amministrazione, un Comitato Esecutivo (Comex) ed un Comitato Retribuzione e Compensi (CRC).

Al **Comitato Esecutivo** sono state attribuite le seguenti funzioni (fermi ed impregiudicati tutti gli autonomi ed illimitati poteri attribuiti in capo al Datore di Lavoro in materia di salute, sicurezza ed ambiente):

- Curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, riferendo al C.d.A. come previsto dallo Statuto, sul generale andamento della gestione e prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
- Curare la gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quanto riservato per Legge o per Statuto al C.d.A. od al Datore di Lavoro, nell'ambito delle strategie definite dal Consiglio di amministrazione; fornire al Direttore Generale e indicazioni generali circa la gestione della Società e sovrintendere alla stessa;
- Fissare le politiche commerciali della Società, elaborare i budgets e business plan da sottoporre al C.d.A. per la loro approvazione, nell'ambito delle strategie definite dal Consiglio.

Al **Comitato Retribuzione e Compensi** è attribuito il compito di valutare la performance del Top Management facendo ricorso ad opportuni benchmark di riferimento, stabilendo degli obiettivi, che se raggiunti vanno alimentare il premio MBO.

Infine, la revisione contabile è affidata ad una Società di Revisione di primaria rilevanza internazionale.

La struttura organizzativa interna è ben rappresentata dagli organigrammi vigenti e mantenuti aggiornati dalla Società e da ogni singolo stabilimento in questa sede da intendersi interamente richiamati.

2.1 I sistemi di gestione della Unicalce S.p.A.

La Società, con l'intento di attuare un costante e progressivo adeguamento della propria *governance* alla normativa ed alle *best practice* di riferimento, ha sviluppato un Sistema di gestione della Qualità che garantisce una maggiore efficacia ed efficienza dei presidi organizzativi di controllo e, di conseguenza, una maggiore incisività dei controlli previsti nel presente documento. La Società, pertanto, ha individuato i seguenti strumenti di governo e di gestione:

2.1.1 Il Codice Etico

Il Codice Etico racchiude i principi etico-sociali che la Unicalce S.p.A. impone ai propri esponenti e rappresentanti nella conduzione delle attività aziendali. L'adozione e l'effettiva attuazione di tali principi etici,

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo che trova la sua estrinsecazione pratica nel presente modello organizzativo.

2.1.2 Il sistema delle deleghe e delle procure, l'organigramma della struttura organizzativa

La Società ha definito un complesso sistema di poteri attraverso specifiche procure, coerenti con l'assetto organizzativo presente sul territorio nazionale e le responsabilità delle diverse direzioni aziendali e di stabilimento, al fine di attribuire con certezza e chiarezza poteri e responsabilità in merito alla gestione delle complesse attività aziendali. La Società ha, attraverso specifici organigrammi in questa sede richiamati come parte integrante del presente documento, individuato formalmente i rapporti gerarchici e gli aspetti rilevanti delle unità organizzative, delle attività e delle responsabilità demandate alle singole funzioni aziendali.

2.1.3 Il Sistema di Gestione della Qualità sistema di gestione per la Marcatura CE.

La Società ha formalmente adottato un sistema di gestione della qualità del prodotto nonché un sistema di gestione per le attività di marcatura CE del prodotto (anche attraverso appositi laboratori interni).

2.1.4 Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

La Società si è dotata di una specifica politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ha implementato un SGSL conforme allo standard ISO 45001:2018 con la conseguente certificazione del proprio sistema di gestione in materia di salute e sicurezza di tutti i siti aziendali.

2.1.5 Il sistema di gestione ambientale

La Società si è dotata di una specifica politica in materia di tutela dell'ambiente avviando sin dal 2003 un continuo processo di adeguamento allo standard UNI EN ISO 14001 dei propri sistemi di gestione e conseguente certificazione in materia ambientale, anche ai sensi del Regolamento EMAS laddove applicabile.

2.1.6 Il sistema di gestione degli adempimenti privacy

La Società si è adeguata e si impegna a mantenere aggiornato il proprio sistema di gestione dei dati personali in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) predisponendo specifiche policy per garantire la sicurezza dei dati e per una corretta gestione degli adempimenti privacy previsti dalla normativa vigente (registro dei trattamenti, privacy policy, cookie policy, nomina degli incaricati, interni ed esterni, al trattamento dei dati etc).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA UNICALCE S.P.A.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello rappresenta l'insieme delle regole cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi. Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, tale da non poter essere violato se non attraverso l'elusione fraudolenta dei protocolli stessi.

Pertanto, UNICALCE ha deciso di adottare un Modello per dimostrare la propria volontà di:

- condannare fortemente ogni forma di comportamento illecito o non etico, anche - e soprattutto - qualora tale comportamento possa apparire come vantaggioso e/o interessato per la Società;
- eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione di reati o di comportamenti riprovevoli.

Per tali ragioni UNICALCE S.p.A. ha svolto un'approfondita attività di analisi e verifica del proprio sistema organizzativo al fine di adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. lgs 231/01 sia per ottenere una efficace di prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 che per migliorare costantemente il proprio del sistema interno di *governance*.

Il presente Modello di Organizzazione e di Gestione costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 231/01, atto di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità. Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del presente documento costituiscono responsabilità e prerogativa unica del Consiglio di Amministrazione.

3.1 La metodologia seguita per la predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione di UNICALCE S.p.A.

Il presente Modello tiene conto delle *best practice* più autorevoli in tema di predisposizione dei Modelli di organizzazione Gestione e controllo, come a titolo esemplificativo le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria e da ultimo aggiornate nel giugno 2021 e alle altre indicazioni operative (ad es. in tema di whistleblowing "Guida Operativa" – ottobre 2023) salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla propria particolare struttura organizzativa, tenendo altresì in considerazione il panorama dei riferimenti, internazionalmente riconosciuti, in tema di salute, sicurezza ed ambiente (ISO 45001, UNI EN ISO 14001 etc)

Tali Linee Guida suggeriscono di impiegare metodologie di *risk assessment* e *risk management* che si articolino nelle seguenti fasi:

- individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Le componenti del sistema di controllo proposto da Confindustria per i reati dolosi sono:

- Codice Etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro;
- procedure manuali e informatiche (sistemi informativi);
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo integrato;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo proposto da Confindustria per i reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente sono:

- struttura organizzativa con compiti e responsabilità chiare e definite formalmente;
- formazione ed addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio

Le componenti del sistema di controllo di cui sopra devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio della segregazione dei compiti e delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Civile e delle procedure previste dal Modello;
- obblighi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza e predisposizione di diversi canali che consentano ai soggetti apicali o eterodiretti, di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. lgs 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello 231 della Società (whistleblowing).

L'iter procedurale seguito per la predisposizione del presente Modello organizzativo ha seguito le fasi metodologiche previste dalle *best practice* in materia, fasi che in questa sede vengono brevemente descritte.

Fase 1 – As-Is Analysis (Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili)

Tale fase ha avuto il duplice obiettivo di:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- identificare i responsabili di funzione che intervengono nelle attività sensibili (cd. "key officer").

L'analisi è stata effettuata sulla base sia della documentazione aziendale (atti sociali, organigrammi, procedure gestionali, pratiche operative, disposizioni organizzative, procedure in materia di salute e sicurezza, ambiente, analisi del sistema di deleghe, ecc.) che delle interviste con i responsabili di direzionali e di funzione, svolta con l'ausilio di soggetto esterno indipendente al fine di identificare le attività sensibili e di comprenderne la relativa regolamentazione ed i controlli esistenti.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

L'output di tale fase è stata, pertanto, la definizione della “mappatura delle attività sensibili” che per ogni processo/attività sensibile identifica:

- le attività sensibili ed il loro sviluppo operativo;
- le funzioni/direzioni aziendali responsabili in relazione ad ogni singola attività sensibile;
- le potenziali modalità attuative dei reati rilevanti.

Fase 2 – Gap Analysis

Al fine di identificare eventuali aree di debolezza dei controlli e individuare le relative azioni di miglioramento necessarie è stata condotta una specifica analisi – cd *gap analysis* – volta ad individuare eventuali disallineamenti tra il modello attuale ed il modello a tendere (“To be”) con particolare riferimento, in termini di compatibilità, ai principi di controllo interno quali la segregazione dei compiti e delle funzioni, l’esistenza di una norma interna, il rispetto dei poteri di firma ed autorizzativi, la tracciabilità delle operazioni.

Fase 3 – Definizione del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo

Tale ultima fase ha previsto la definizione, sulla base dei risultati delle analisi e delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Unicalce S.p.A., che risulta articolato in una:

- **Parte Generale**, contenente una descrizione del panorama normativo di riferimento, della struttura organizzativa della Società e dell’iter progettuale seguito per la costruzione del Modello, la definizione della struttura necessaria per l’attuazione del Modello quali il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, l’informazione e la formazione del personale, l’individuazione dei criteri da seguire per ulteriori aggiornamenti e la definizione del sistema sanzionatorio;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle attività della Società ritenute rilevanti ed a rischio commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

3.2 La definizione dei principi di controllo

Il sistema dei controlli, implementato dalla Società sulla base delle “*best practice*” di riferimento, è stato progettato applicando i seguenti principi di controllo alle singole attività sensibili:

- **Regolamentazione**: tale standard richiede l’esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità**: il presente standard richiede che:
 - ogni operazione relativa all’attività sensibile sia adeguatamente documentata;
 - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, debbano essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

- **Segregazione dei compiti:** lo standard prescrive la separazione dei compiti e delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una stessa attività. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire trasparenza ed obiettività dei processi. La segregazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano determinate operazioni solo a persone ben identificate ed autorizzate;
- **Procure e deleghe:** lo standard prevede che i poteri autorizzativi e di firma siano formalmente assegnati e siano:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove necessario, specifica limitazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

3.3 I destinatari del Modello

Il presente Modello è vincolante per tutti coloro che operano in nome e per conto di UNICALCE S.p.A. con funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una unità produttiva, nonché per tutti i dipendenti e/o collaboratori (somministrati, parasubordinati etc) in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate nonché a tutti i soggetti terzi (consulenti, fornitori etc) che agiscono in nome e per conto dell'Azienda nel rispetto delle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza di UNICALCE S.p.A: requisiti

In base alle previsioni del Decreto, la Società può essere esonerata dalla responsabilità ex D. lgs 231/01 qualora l'organo dirigente – oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati – abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché la cura del suo aggiornamento ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo autonomo ovvero il conferimento delle funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis D. lgs 231/01, rappresenta, pertanto, un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (individuati dalle *best practice* di riferimento, dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così sintetizzati:

- **autonomia e indipendenza**: tali requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo di vigilanza e, in particolare, ai compiti che la legge ad esso assegna. Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Tali requisiti dovranno essere assicurati riconoscendo all'Organismo una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale (Consiglio di Amministrazione) nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati. Pertanto, per assicurare la necessaria autonomia e indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi e che non vi sia identità tra controllato e controllante⁶.
- **professionalità**: tale requisito afferisce all'idoneità delle competenze possedute dai componenti dell'O.d.V. allo svolgimento dei compiti assegnati. Secondo le *best practice* e la giurisprudenza, è essenziale che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali con particolare riferimento alle competenze in materia di "*attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati*". Le Linee Guida giudicano inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico avendo il D. lgs 231/01 natura sostanzialmente punitiva e finalizzato alla prevenzione di fattispecie di reato.

⁶ La giurisprudenza in merito ha stigmatizzato come inefficace il modello che attribuisca ad esempio al dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza, deputato a vigilare efficacemente sull'adozione delle misure organizzative volte a prevenire infortuni sul lavoro: il fatto che il soggetto operi in settori oggetto delle attività di controllo dell'OdV esclude qualsiasi autonomia di quest'ultimo o ancora laddove il Presidente dell'OdV, sia anche consigliere di amministrazione della società e il collegio integrato dal commercialista di fiducia della proprietà ed un soggetto apicale di una delle aziende del gruppo (Cass. pen., n. 52316/2016, secondo cui iniziativa e controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato).

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

- **continuità di azione:** tale requisito richiede la presenza di una struttura dedicata all’attività di vigilanza sul modello e che, per poter esercitare in modo corretto le funzioni assegnate, l’O.d.V. debba svolgere una costante attività di monitoraggio con una periodicità adeguata ed in maniera sistematica, curando rigorosamente la documentazione e la registrazione di ogni attività svolta.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto, UNICALCE S.p.A. ha identificato un proprio Organismo di Vigilanza autonomo in modo tale che sia in grado di assicurare, in relazione alla propria struttura organizzativa ed al grado di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, l’effettività dei controlli e delle attività cui l’organismo stesso è preposto.

4.2 *Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo di Vigilanza*

L’Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che individua e nomina i suoi componenti. Questi ultimi restano in carica per un periodo pari **a tre anni** (al termine del quale possono essere rieletti) o fino alla revoca in conformità a quanto previsto in questo paragrafo.

Alla scadenza del termine, l’Organismo di Vigilanza rimane in carica fino al successivo Consiglio di Amministrazione nel quale si effettuano le nuove nomine.

Qualora nel corso della carica, uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza dovessero cessare dall’incarico di componente dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione con propria delibera. In questo caso, il componente uscente permane in carica sino alla delibera di nomina del nuovo membro, da adottarsi in ogni caso entro 30 giorni dalla cessazione dell’incarico.

Il compenso per l’esercizio della funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza è stabilito dal medesimo Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina e non può essere legato a parametri variabili.

La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, i soggetti designati a ricoprire la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestano di:

- non rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società o delle Società controllanti/controllate;
- non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli Amministratori;
- non avere alcuna titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie della Società, della controllante o delle Società controllate;
- non svolgere funzioni aziendali con deleghe operative/poteri di spesa in autonomia all’interno della Società;
- non aver esercitato, nell’ultimo triennio, poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A.⁷ od enti di diritto privato in controllo pubblico⁸ nei confronti della UNICALCE S.p.A. (quali ad esempio l’aggiudicazione di lavori/servizi

⁷ Ai sensi del combinato disposto degli art. 21 D. lgs 39/2013 ed art. 53 comma 16-ter D. lgs 165/01, così come modificato dall’art. 1, co 42, lett. l) L.n. 190/2012. Sul punto di evidenza che il Piano Nazionale Anticorruzione del Dipartimento Funzione Pubblica, specifica che “I “*dependenti*” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

pubblici, l'assegnazione di finanziamenti pubblici o la partecipazione a qualsiasi procedimento amministrativo nei confronti di UNICALCE S.p.A.);

- non essere stati condannati con sentenza – anche se non ancora passata in giudicato, emessa ex art. 444 e ss. c.p.p. o con pena condizionalmente sospesa – salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ad uno dei delitti previsti dal R.D. n. 267/1942 (reati fallimentari);
 - a pena definitiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - per uno dei reati previsti dal D. lgs 231/01;
 - per un qualsiasi reato, anche non previsto dal Decreto, che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero per un qualunque delitto non colposo che abbia importato la condanna alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto già nominato, questi **decadrà automaticamente** dalla carica. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione con propria delibera.

Al fine di garantire la necessaria libertà ed indipendenza ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dell'incarico potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà essere **revocato** soltanto dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi tassativi:

- grave negligenza ed inadempienza ingiustificata ai propri compiti (mancata proposta di aggiornamento all'Organo Dirigente del Modello in caso di modifiche ed integrazioni del D. Lgs. 231/01);
- mancata partecipazione nell'arco di dodici mesi a tre o più riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo.
- dimissioni da altro incarico aziendale qualora lo stesso sia stato il presupposto esplicito per la nomina a componente dell'O.d.V.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo può essere supportato dalle funzioni aziendali interne alla Società o da consulenti esterni, qualora ciò risultasse necessario per il più efficace ed autonomo espletamento delle proprie funzioni.

avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006)."

⁸ Ai fini della presente dichiarazione **per enti di diritto privato in controllo pubblico** si intendono, ex art. 1, comma 2, lett. C) del D. lgs 39/2013: "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

4.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza

Per poter garantire all'Organismo di Vigilanza la possibilità di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello e dal Decreto, il C.d.A. dopo apposita discussione, determina il budget annuale dell'Organismo, il quale ha comunque facoltà di richiedere uno stanziamento maggiore, per comprovate e motivate esigenze o in casi di necessità ed urgenza.

4.4 Funzioni, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo disciplina lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza attraverso l'approvazione di uno specifico "Regolamento" per il funzionamento interno (che preveda modalità di convocazione, votazione, etc.).

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

- sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto e dai successivi aggiornamenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento delle proprie funzioni, i seguenti poteri:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di conformità tra le modalità operative adottate in concreto e i protocolli formalmente previsti dal Modello stesso;
- promuovere l'aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, al C.d.A. le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- mantenere e monitorare i diversi canali di comunicazione e segnalazione interna, alternativi tra loro, per consentire l'invio di notizie relative a fatti illeciti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante nella gestione della segnalazione ai sensi del D. lgs 24/2023 (whistleblowing);
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione eventuali previsioni di spesa eccedenti al budget da questi assegnato;

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- accedere liberamente, nel rispetto della normativa vigente, presso qualsiasi funzione aziendale della Società al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari in conseguenza di eventuali violazioni del presente Modello.

4.5 Gli obblighi di reporting dell’Organismo di Vigilanza.

Le risultanze dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza sono comunicate ai vertici della Società. In particolare, l’O.d.V. riferisce sulla base di due linee di reporting:

- la prima, su base semestrale - anche in via informale - al Presidente del C.d.A.;
- la seconda, attraverso una relazione annuale, verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L’attività di reporting avrà ad oggetto:

- l’attività svolta dall’Organismo;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di rispetto del Codice Etico o del Modello.

Gli incontri dell’Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e copia dei verbali viene custodita dall’O.d.V. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente e il Direttore Generale, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’O.d.V.

4.6 Gli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza Informative in merito ad atti ufficiali - Flussi informativi verso l’Organismo.

4.6.1 Informazioni relative ad atti ufficiali

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all’O.d.V. le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall’Autorità Giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società, per qualsiasi reato;
- i report, le relazioni o qualsiasi altro documento predisposto dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
- ogni eventuale notizia relativa all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo;
- tutti i provvedimenti disciplinari irrogati con le relative motivazioni.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

4.6.2 Flussi informativi dalle funzioni aziendali verso l'Organismo

I flussi informativi verso l'Organismo vengono disciplinati attraverso una specifica Procedura aziendale debitamente comunicata alle Direzioni/funzioni interessate al fine di gestire al meglio la trasmissione dei report. Il comportamento commissivo od omissivo volto ad eludere gli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. costituisce illecito disciplinare.

4.6.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Fermo restando quanto previsto in tema di conservazione della documentazione inerente ad eventuali segnalazioni di cui al capitolo successivo, le informazioni, report o dati trasmessi all'Organismo di Vigilanza (flussi informativi) sono conservati in un apposito archivio (informatico o cartaceo) accessibile solo ai componenti dell'Organismo o dai soggetti da questi formalmente autorizzati ed incaricati ai sensi del Reg. UE 679/2016 e saranno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria/Amministrativa qualora nei confronti della Società vengano instaurate indagini giudiziarie od amministrative.

4.7 Segnalazione di eventuali fatti illeciti ovvero di violazione del Modello 231 di Unicalce S.p.A. – Whistleblowing

Ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 24/2023 Unicalce S.p.A. ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate in forma **scritta** ovvero **orale** con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo.

Il Soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni "whistleblowing", pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza le segnalazioni che siano trasmesse mediante l'accesso alla seguente piattaforma dedicata, che garantisce la riservatezza del segnalante mediante crittografia:

<https://unicalce.whistlelink.com/>

Il Segnalante è tenuto a seguire relative istruzioni tecniche fornite dalla piattaforma medesima per la corretta compilazione dei campi della segnalazione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo si rinvia alla Procedura n. **DIR07 POLICY WHISTLEBLOWING – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI ILLECITI D. LGS 24/2023** in quanto parte integrante del presente Modello Organizzativo.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

4.7.1 Gestione del canale di segnalazione interna ed informativa

L'ODV, quale soggetto al quale viene affidata la gestione del canale di segnalazione interna limitatamente alla gestione di eventuali segnalazioni di cui all'art. 2 co. 1, lett. A, punto 2 D. lgs 24/2023 (quindi limitatamente alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs 231/01) provvederà, anche attraverso la piattaforma dedicata, a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le necessarie ed eventuali interlocuzioni con la persona segnalante (ad es. richiedere integrazioni, precisazioni, chiarimenti etc)
- c) garantire un diligente seguito alle segnalazioni ricevute (per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate etc)
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni interne e/o esterne sia per il tramite del presente Modello Organizzativo che attraverso una sezione dedicata del proprio sito web.

L'OdV, una volta ricevuta e valutata la segnalazione prende le conseguenti autonome iniziative di propria competenza – sotto la propria ragionevole discrezione e responsabilità - potendo procedere ad assumere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autore della segnalazione, ovvero effettuare approfondimenti. In ogni caso non è consentito all'OdV assumere provvedimenti e/o azioni di natura gestionale, decisionale, correttiva od ablativa della problematica/comportamento segnalato, essendo questi di competenza esclusiva del Datore di Lavoro e/o del Consiglio di Amministrazione (a seconda delle competenze) i quali sono gli unici organi gestori deputati all'adozione delle azioni correttive e/o ablative eventualmente necessarie nel rispetto del sistema disciplinare di cui al presente Modello e della normativa in materia giuslavoristica.

Durante le indagini interne è fatto obbligo a tutte le persone coinvolte di fornire in maniera veritiera, corretta e genuina qualsiasi informazione pertinente venga loro richiesta dall'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue indagini, sottoscrivendo le dichiarazioni fornite all'OdV nel relativo verbale.

4.7.2 Riservatezza delle segnalazioni e identità segnalante

Con riferimento alla **riservatezza delle segnalazioni e all'identità del segnalante**, l'art. 12 del D. lgs 24/2023 sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate se non per darvi seguito, con **espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle specificamente autorizzate** anche ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR ed art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy, **ad eccezione del caso in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso.**

Nell'ambito del procedimento disciplinare, pertanto, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione **sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile**

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi verrà, pertanto, dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta e richiesta specifica di consenso espresso alla rivelazione della propria identità (ovvero delle informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente l'identità) quando la rivelazione dell'identità/informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Procedimento penale

Invece, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è di per sé coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari) mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

4.7.3 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

La Società, in conformità con l'art. 14 D. lgs 24/2023, conserverà la **documentazione inerente alle segnalazioni ricevute** per il **tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione** e comunque **non oltre cinque anni a decorrere** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR.

4.7.4 Divieto di Ritorsione

È importante ricordare che Unicalce S.p.a., ai sensi del D. lgs 24/2023, vieta qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione sia la presentazione di segnalazioni infondate ed intende perseguire nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari previste dal presente Modello Organizzativo:

- chiunque violi le misure di tutela del segnalante adottando ritorsioni nei confronti del segnalante di cui all'art. 17 D. lgs 24/2023. Per ritorsioni si intende *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*
- chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui segnalazioni che si rivelino successivamente infondate: sul punto l'art. 16 comma 3 D. lgs 24/2023 prevede che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D. lgs 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.**

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

4.8 Rapporti tra l'O.d.V. di Unicalce S.p.A. ed i corrispondenti organismi istituiti presso le Società controllate e controllanti

Ferma restando l'autonomia dell'O.d.V. della Società deputato a vigilare sul funzionamento ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della **Unicalce S.p.A.** l'Organismo di vigilanza di quest'ultima - nell'ottica dello scambio informativo finalizzato ad assicurare la massima efficacia ed efficienza dei controlli - può trasmettere all'O.d.V. della **Dolomite Colombo S.p.A.** (che esercita attività di direzione e coordinamento):

- la pianificazione delle attività di vigilanza di propria competenza;
- la relazione annuale con l'evidenza:
 - i) di eventuali criticità di rilievo riscontrate nella programmazione ed esecuzione delle attività di vigilanza e le eventuali azioni intraprese al fine di porvi rimedio;
 - ii) dello stato di aggiornamento del Modello 231 della Unicalce S.p.A.;
 - iii) delle eventuali sanzioni disciplinari applicate per la violazione del Modello 231;
 - iv) dello stato dell'erogazione della formazione in materia di D. lgs. 231/01 e di anticorruzione.

Tali informazioni vengono condivise unicamente al fine di mettere a fattor comune eventuali spunti di miglioramento e/o esigenze di aggiornamento o rafforzamento del Modello derivanti dall'esperienza applicativa in altre Società controllate e/o controllanti.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 *Principi generali*

L'art. 6, comma secondo e l'art. 7, comma quarto, lett. b) definiscono come essenziale, per l'efficace attuazione del Modello, la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio in caso di violazione delle regole di condotta previste dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto. L'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dall'apertura o meno di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine di garantire effettività e concretezza alle regole di buona condotta dettate al fine di prevenire comportamenti illeciti.

Pertanto, i principi di tempestività ed immediatezza consentono l'irrogazione della sanzione disciplinare - qualora siano integrati tutti i presupposti ed in conformità con la legislazione e le norme contrattuali vigenti - anche in attesa dell'esito delle indagini e/o del giudizio eventualmente instaurato dall'Autorità Giudiziaria.

Infatti, la previsione di un apparato disciplinare che funga da deterrente all'interno dell'Azienda rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti con le garanzie di legge, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, dirigenti, gli amministratori, i collaboratori di UNICALCE S.p.A., nonché tutti coloro che intrattengano rapporti contrattuali con la Società, (agenti, consulenti e fornitori in genere), nell'ambito e nei limiti della regolamentazione stessa.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo dovrà tenere conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede nel rispetto di quanto segue.

5.2 *Misure nei confronti degli impiegati, quadri, parasubordinati, operai etc*

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati, quadri, intermedi, operai e parasubordinati esse rientrano tra quelle previste dall'art. 66 del CCNL Cemento, calce e Gesso - Industria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di UNICALCE S.p.A. è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, in proporzione alla gravità delle infrazioni e nel rispetto della procedura prevista, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- **Rimprovero verbale in caso di:**
 - Infrazione di lieve entità (per colpa o scarsa attenzione) alle procedure del Modello di Organizzazione e Gestione;
- **Rimprovero scritto in caso di:**
 - Recidiva nelle mancanze punite con il rimprovero verbale;
 - Inosservanza delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente che non abbia portato alcuna conseguenza né messo in pericolo l'incolumità di alcun lavoratore;
 - tolleranza o omessa segnalazione delle violazioni di cui al punto precedente commesse da propri sottoposti;
- **Multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione in caso di:**
 - Recidiva in una delle infrazioni previste per il rimprovero scritto;
 - Violazione di una procedura di cui al sistema di gestione della sicurezza ed ambiente;
 - Infrazione di altre procedure interne previste dal Modello (ad esempio, procedure amministrativo contabili, violazione del sistema autorizzativo, dei flussi di processo, omissione delle comunicazioni verso l'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, omissione di controlli affidati alla propria responsabilità, ecc.),
- **Sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni in caso di:**
 - recidiva oltre la seconda volta in una qualsiasi delle mancanze di cui ai punti precedenti;
 - violazione di una procedura di cui al sistema di gestione della sicurezza ed ambientale ovvero di un ordine impartito dal proprio superiore gerarchico che comporti anche l'infrazione di un obbligo normativo previsto dal D. lgs 81/08, dal D. lgs 624/96, dal DPR 128/1959, dal D. lgs 152/2006 e smi ovvero da altre normativa relativa alla sicurezza sul lavoro ed ambiente (anche regionale, provinciale regolamentare o prescrittiva della P.A.), specificamente applicabile alla UNICALCE S.p.A. ovvero ad uno stabilimento/cava della stessa;
 - Violazione di altre procedure interne previste dal Modello (ad es. procedure amministrativo contabili, anticorruzione etc) o adozione – nell'espletamento di attività nelle aree sensibili – di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
 - omessa segnalazione o tolleranza delle irregolarità di cui ai punti precedenti commesse da propri sottoposti.
- **Licenziamento ai sensi dell'art. 67 (licenziamento per mancanze):**
 - violazione di una procedura di cui al sistema di gestione della sicurezza ed ambientale ovvero di un ordine impartito dal proprio superiore gerarchico che comporti anche l'infrazione di un obbligo

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

legislativo specificamente sanzionato ovvero che abbia comunque comportato un concreto pericolo per l'incolumità di uno o più lavoratori o per l'ambiente;

- elusione fraudolenta delle procedure di controllo del Modello Organizzativo (ad es. Policy anticorruzione, procedure amministrativo contabili etc) o comunque adozione di un comportamento in grave violazione delle prescrizioni tale da configurare - anche in via potenziale - un reato presupposto di cui al D. lgs 231/01. Tali mancanze sono di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso;
- adozione di un comportamento assolutamente contrario ai principi etici aziendali che violi le procedure interne previste dal Modello ponendo in essere una condotta diretta in modo univoco al compimento di un qualsiasi reato;
- accertata violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante di cui all'art. 17 D. lgs 24/2023;⁹
- accertata infondatezza della segnalazione effettuata dal soggetto con dolo o colpa grave nei casi previsti dall'art. 16 comma 3 D. lgs 24/2023;

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sarà determinato tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza, imperizia nella condotta anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni e della posizione funzionale del soggetto nonché di quelle ricoperte da altre persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza disciplinare;
- delle altre particolari circostanze (attenuanti od aggravanti) che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto della Unicalce S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un proprio esponente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta tenuta.

I Soggetti titolari del potere per l'irrogazione delle misure disciplinari di cui al presente articolo sono:

- **il Direttore del Personale per tutte le violazioni del Modello Organizzativo con esclusione espressa di tutte le infrazioni in materia di salute e sicurezza ed ambiente;**
- **il Datore di Lavoro ex D. lgs 81/08 per le violazioni in materia di salute sicurezza ed ambiente avvalendosi della Direzione del Personale per l'assistenza tecnica durante le fasi del procedimento disciplinare.**

Le sanzioni potranno essere comminate unicamente previo espletamento delle procedure di legge (contestazione addebito, audizione autore della condotta censurata etc).

⁹ Ai sensi dell'art. 21 D. lgs 24/2023 il quale prevede che "I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1".

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento disciplinare aperto a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, e degli esiti dello stesso.

Ai lavoratori viene data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione.

5.3 *Misure nei confronti dei dirigenti (apicali e non)*

Qualora l'infrazione o l'adozione di un comportamento, nelle attività a rischio, non conforme alle regole del presente Modello Organizzativo sia compiuta da un Dirigente, si provvederà ad applicare nei confronti del responsabile le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dal CCNL Dirigenti Industria:

- **Rimprovero verbale in caso di:**
 - lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o tolleranza di lievi irregolarità commesse dai propri sottoposti.
- **Rimprovero scritto (con richiamo a conformarsi alla regola violata) in caso di:**
 - Recidiva nelle mancanze punite con il rimprovero verbale;
 - violazione delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente che non abbia portato alcuna conseguenza né messo in pericolo l'incolumità di alcun lavoratore;
 - tolleranza o omessa segnalazione delle violazioni di cui al punto precedente commesse da propri sottoposti;
 - Infrazione di altre procedure interne previste dal Modello (violazione procedure amministrativo-contabili, violazione del flusso autorizzativo del processo, mancata partecipazione ingiustificata alle attività formative in materia di D. lgs 231/01, omissione di controlli affidati alla propria responsabilità, ecc.);
 - comportamenti di mancata collaborazione con l'Organismo di vigilanza (omissione invio flussi informativi, impedimento ingiustificato all'accesso dei componenti dell'OdV alle informazioni e/o documentazione aziendale etc).
- **Revoca dei poteri eventualmente conferiti con procura:**
 - Recidiva oltre la seconda volta in una qualsiasi delle mancanze di cui ai punti precedenti.
 - violazione di una procedura di cui al sistema di gestione della sicurezza ed ambientale che comporti anche l'infrazione di un obbligo normativo previsto dal D. lgs 81/08, dal D. lgs 624/96, dal DPR 128/1959, dal D. lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero da altra normativa relativa alla sicurezza sul lavoro ed ambiente (anche regionale, provinciale regolamentare o prescrittiva della P.A.), specificamente applicabile alla UNICALCE S.p.A. ovvero ad uno stabilimento/cava di proprietà;
 - Violazione di altre procedure interne previste dal Modello (ad es. procedure amministrativo-contabili, policy anticorruzione etc) o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello.
 - omessa segnalazione o tolleranza delle irregolarità di cui al presente punto commesse da propri sottoposti.

Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, costituiscono

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

atti contrari agli interessi della stessa e comportano la revoca del potere collegato alla violazione.

– **Licenziamento** (per giusta causa / giustificato motivo) in caso di:

- violazione di una procedura del Modello Organizzativo relativa al sistema di gestione della sicurezza ed ambiente che comporti anche l'infrazione di un obbligo legislativo specificamente sanzionato ovvero che abbia comunque comportato un concreto pericolo per l'incolumità di uno o più lavoratori o per la tutela dell'ambiente;
- comportamenti di ostacolo o elusione dei controlli dell'OdV (reiterata omissione di invio dei flussi informativi richiesti, mancata ostensione della documentazione richiesta ovvero falsità nelle informazioni/dati forniti, gravi violazioni delle procedure amministrativo contabili ovvero della normativa fiscale applicabile, violazioni della policy anticorruzione etc);
- elusione fraudolenta delle procedure di controllo del Modello Organizzativo o comunque adozione di un comportamento in grave violazione delle prescrizioni tale da configurare - anche in via potenziale - un reato presupposto di cui al D. lgs 231/01.
- adozione di un comportamento assolutamente contrario ai principi etici aziendali che violi le procedure interne previste dal Modello ponendo in essere una condotta diretta in modo univoco al compimento di un qualsiasi reato;
- omessa segnalazione o tolleranza delle irregolarità commesse di cui al presente punto commesse da propri sottoposti;
- accertata violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante di cui all'art. 17 D. lgs 23/2024;
- accertata infondatezza della segnalazione effettuata dal soggetto con dolo o colpa grave nei casi previsti dall'art. 16 comma 3 D. lgs 23/2024;

Tali mancanze sono di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dirigenti è il **Consiglio di Amministrazione**, nel rispetto delle maggioranze previste dallo Statuto Sociale (Art. 18 lett. A) e le garanzie procedurali di legge (art. 7, commi 2 e 3, l. 300/1970: contestazione addebito, audizione autore della condotta censurata etc) in conformità con gli orientamenti Giurisprudenziali in materia. Il Consiglio si avvale del supporto tecnico della Direzione Risorse Umane per gli adempimenti amministrativi correlati al procedimento disciplinare a carico di un Dirigente. In attesa dell'esito del procedimento disciplinare il Presidente del C.d.A. – valutata la concreta gravità della condotta e l'urgenza delle misure da adottare a tutela della Società – può procedere alla sospensione in via cautelare del Dirigente.

5.4 *Misure nei confronti degli Amministratori ed istruttoria in caso di violazione del Modello*

In caso di segnalazione di una violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico (per le tipologie di comportamenti sanzionati si rinvia a quanto previsto dal capitolo precedente) da parte di un Amministratore della Società, l'Organismo

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

di Vigilanza, all'esito dell'attività istruttoria di competenza, trasmette al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata e la persona a cui viene addebitata la mancanza;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o altri elementi di riscontro;

Nella prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione convoca, mediante specifica comunicazione scritta contenente gli elementi di cui sopra, l'Amministratore incolpato o segnalato (asseritamente autore della violazione) dando avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione, alla quale deve partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, viene disposta l'audizione dell'incolpato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione – con l'astensione dell'Amministratore incolpato - sulla scorta degli elementi acquisiti, determina se il comportamento adottato dall'Amministratore incolpato abbia integrato una violazione del Modello o del Codice etico valutando l'irrogazione delle seguenti sanzioni, commisurate alla gravità del fatto commesso (convocando l'Assemblea dei Soci in caso di misure ablativo):

- sanzione pecuniaria (fino ad un quinto del compenso percepito come amministratore);
- sospensione temporanea;
- revoca dei poteri eventualmente conferiti con delega/procura;
- revoca del mandato o carica (per i casi più gravi).

Diversamente, qualora il Consiglio di Amministrazione non concordi con la relazione dell'Organismo di Vigilanza, ovvero non ravvisi gli estremi di una violazione dovrà adottare una delibera che motivi in modo adeguato ed esauriente la mancata irrogazione della sanzione disciplinare ovvero la mancata convocazione dell'Assemblea.

La delibera del Consiglio viene comunicata per iscritto, non appena disponibile, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale per le opportune verifiche.

5.5 Misure nei confronti dei sindaci e dei componenti dell'organismo di vigilanza - istruttoria in caso di violazione del Modello

Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale (o ad altro Sindaco, nel caso in cui la violazione sia commessa da tale soggetto) e al Consiglio di Amministrazione nella figura del Presidente la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. I componenti del Collegio Sindacale, senza la partecipazione del Sindaco coinvolto, ed il Consiglio di Amministrazione a seguito dell'istruttoria per l'accertamento dei fatti effettuano le valutazioni necessarie che possono includere la convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre i provvedimenti del caso.

Misure nei confronti dei componenti dell'Organo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione nella figura del Presidente la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di un componente dell'Organismo stesso.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti mediante istruttoria per effettuare le necessarie valutazioni che possono includere la revoca dall'incarico per giusta causa.

5.6 Misure nei confronti dei soggetti esterni (collaboratori, consulenti, agenti, partner etc)

Per ottenere una piena efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal Decreto, l'Azienda intende vincolare ai propri standard etici i soggetti esterni che operano in nome e per conto della stessa.

Per questa ragione i soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con UNICALCE S.p.A. ovvero i collaboratori esterni (quali, a mero titolo esemplificativo, Consulenti, Agenti, Procacciatori d'affari, partners commerciali, Fornitori etc) debbono rispettare nello svolgimento della propria attività in favore di UNICALCE S.p.A. le regole ed i valori etici cui la Società si ispira. A tal fine, devono essere inserite specifiche clausole nelle regolamentazioni contrattuali, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, che prevedono idonee sanzioni per i comportamenti contrari ai principi etico-comportamentali della UNICALCE (quali il richiamo e l'intimazione a conformarsi, la previsione di specifiche penali ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione per inadempimento ex art. 1456 c.c. del rapporto contrattuale).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del terzo o del collaboratore derivino danni di qualsiasi natura alla Società.

5.7 La procedura di accertamento e comminazione

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano ferme e sono qui interamente richiamate, tutte le disposizioni previste dalla Legge e dai CCNL applicabili relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni con particolare riferimento alle garanzie procedurali di legge (art. 7, commi 2 e 3, l. 300/1970 contestazione addebito, audizione autore della condotta censurata per contraddittorio etc) in conformità con gli orientamenti giurisprudenziali in tema di principio di proporzionalità tra infrazioni e sanzioni comminate, tempestività e diritto di difesa del presunto autore della violazione. In UNICALCE S.p.A il potere disciplinare è esercitato, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dall'organo titolare del potere disciplinare competente ai sensi degli articoli precedenti in relazione allo *status* del soggetto.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'attività comunicativa e formativa è diversificata a seconda delle responsabilità e dei ruoli dei soggetti cui essa si rivolge ed è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai destinatari la piena consapevolezza di tutte le disposizioni aziendali delle norme etiche che sono tenuti a rispettare.

Le iniziative di carattere formativo-informativo per il personale dipendente, dirigenti e degli amministratori sono organizzate sotto la responsabilità della **Direzione del Personale**.

Tali attività sono sottoposte alla vigilanza dell'O.d.V. cui è assegnato il precipuo compito di promuovere tutte le iniziative necessarie per la migliore diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione e la sensibilizzazione dei destinatari all'osservanza dei principi contenuti nel Modello stesso.

Tutto il personale può accedere e consultare la documentazione costituente il Modello direttamente nelle bacheche aziendali od in altro luogo liberamente accessibile a tutti ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970 ed il Codice Etico pubblicato sul portale web dell'azienda.

In ogni caso, ogni destinatario è tenuto ad acquisire consapevolezza dei principi del Modello apprendendo le modalità operative che regolamentano la propria attività e a contribuire con atteggiamento pro-attivo, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso. I destinatari devono essere informati in merito agli aggiornamenti e/o eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sul fronte formativo, invece, UNICALCE S.p.A. definisce uno specifico piano di formazione in materia di D. lgs 231/01 finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello aziendale, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse. A tal fine, la Società prevede un apposito programma di formazione mediante lo svolgimento di corsi di formazione diversificati a seconda delle responsabilità dei soggetti destinatari (dipendenti, dirigenti, amministratori etc). A prescindere dalle attività formative espletate è specifico onere per i Responsabili di Direzione la divulgazione - all'interno della propria area di responsabilità - delle conoscenze ed informazioni acquisite in tema di D. lgs 231/01.

La partecipazione ai momenti formativi è obbligatoria ed è formalizzata attraverso la sottoscrizione del Documento e dei partecipanti. La violazione di tale obbligo – fondamentale per l'efficace attuazione del Modello – è sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare di cui al presente documento.

Componenti degli Organi Sociali (C.d.A. , Comitato esecutivo)

Con la delibera che dispone l'adozione del Modello 231 e delle sue successive revisioni ciascun Consigliere deliberante si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni in esso contenute. Tuttavia, qualora per effetto di sostituzioni o di rinnovi delle cariche un Consigliere non abbia partecipato alla decisione relativa all'adozione e/o revisione del Modello 231, lo stesso è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi in esso contenute.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Requisiti richiesti per la validità della formazione ai fini D. lgs 231/01

Sul fronte formativo, invece, la Società definisce specifiche attività di formazione finalizzate a diffondere ed illustrare a tutti i Destinatari il presente Modello, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole funzioni aziendali nel rispetto dei requisiti previsti dalla giurisprudenza in materia¹⁰.

L'erogazione della formazione - sottoposta alla verifica dell'O.d.V. - deve prevedere quale contenuto minimo inderogabile:

- un'introduzione al D. lgs 231/01 al fine di informare i destinatari delle conseguenze derivanti dall'eventuale commissione di reati nell'interesse o vantaggio della Società da parte di soggetti che per essa agiscano;
- un'illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo (con particolare riferimento al sistema disciplinare) e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere;
- un'illustrazione, con riferimento ai singoli processi aziendali, delle modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio;
- un'illustrazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dei relativi canali di comunicazione instaurati e delle modalità di segnalazione di eventuali fatti illeciti (whistleblowing).

La partecipazione ai momenti formativi è obbligatoria ed è registrata mediante apposito registro recante la sottoscrizione del Docente e dei partecipanti. La violazione dell'obbligo formativo – fondamentale per l'efficace attuazione del Modello – è sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare di cui al presente documento.

Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

Le iniziative di informazione e comunicazione al personale possono svolgersi anche mediante strumenti informatici. La formazione può essere erogata anche a distanza (in modalità e-learning) mediante l'utilizzo di risorse informatiche a condizione che sia verificata e registrata la partecipazione del soggetto alla sessione formativa ovvero sia richiesto uno specifico test finale di apprendimento.

6.1 Soggetti esterni (agenti, consulenti etc)

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza. A tal fine, UNICALCE S.p.A. metterà a disposizione dei soggetti terzi copia del Codice Etico e delle policy applicabili (ad es. Politica anticorruzione per consulenti, agenti e fornitori), in alternativa, provvederà alla pubblicazione del documento nel sito web della Società richiedendo al soggetto esterno una attestazione di impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.

¹⁰ Per completezza si rimanda a quanto previsto, sul punto, in Ord. Trib. di Milano del 20 settembre 2004 ed Ord. Trib. di Napoli del 26/06/07.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

7. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa o cambiamenti delle aree di business o che implicano un cambiamento nelle regole o nei principi comportamentali contenuti nel Modello;
- evoluzione della normativa di riferimento (inserimento nuovi reati-presupposto nel D. lgs 231/01);
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello, anche a seguito di verifiche dell'Organismo di Vigilanza sull'efficacia del medesimo;
- risultanze dei controlli, criticità emerse nell'applicazione degli stessi, violazioni accertate delle prescrizioni del Modello.

	Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

ALLEGATI

1. Codice Etico
2. Catalogo 2025 dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001
3. Mappatura delle attività sensibili ex D. lgs 231/01 (rev. 05)

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

UNICALCE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01

PARTE SPECIALE

REGISTRAZIONE AGGIORNAMENTI		
Rev.	Natura della modifica	
01	Prima emissione	
02	Revisione ed aggiornamento ai nuovi reati in vigore al 23/09/2020	
03	Revisione ed aggiornamento per emissione nuove procedure, ai nuovi reati in vigore al 31.03.23, D. lgs 23/2024 - Whistleblowing	
04	Aggiornamento normativo nuovi reati	
05	Aggiornamento normativo nuovi reati introdotti nel 2024 – protocollo accise	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
01	Consiglio di amministrazione	17/09/2015
02	Consiglio di amministrazione	23/09/2020
03	Consiglio di amministrazione	22/05/2023
04	Consiglio di amministrazione	23/05/2024
05	Consiglio di amministrazione	27/03/2025

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

PREMESSA	5
A. PREVENZIONE DEI REATI CONTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 e 25) E DI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)....	8
1. Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti	8
2. Le "attività sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.....	15
3. La regolamentazione delle attività sensibili: protocolli specifici di controllo	17
B. PREVENZIONE DEI REATI DI FALSITA' (ART. 25-BIS) E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL D. LGS. 231/2001).....	19
1. Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti.....	19
2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001	22
3 I protocolli specifici di controllo	22
C. PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI, CORRUZIONE PRIVATA DI CUI ALL'ART. 25-TER E DEI REATI TRIBUTARI, DOGANALI E IN MATERIA DI ACCISE PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001	24
1 Reati presupposto, principi di condotta e divieti	24
REATI SOCIETARI E CORRUZIONE PRIVATA	24
REATI TRIBUTARI	31
REATI DI CONTRABBANDO E REATI IN MATERIA DI ACCISE EX ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001.....	34
2 Le "attività sensibili" ai fini del D.lgs 231/01	37
3 I protocolli specifici di controllo	39
D. PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI O IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	40
1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti.....	40
2 Le "attività sensibili" ai fini del d. lgs. 231/2001	52
3 I protocolli specifici di controllo	52
E. PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA DEL LAVORO ED IMPIEGO DI CITTADINI EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI DI CUI AGLI ARTT. 25-QUINQUES E 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001	52
1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti.....	52
2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001	55
3 I protocolli specifici di controllo	55
F. PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001	56
1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti.....	56
2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001	59
3 I protocolli specifici di controllo	60

G PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI CUI ALL'ART 24-TER DEL D.LGS.

231/2001 O CON FINALITA' DI TERRORISMO 61

- 1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti 61
- 2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001 64
- 3 I protocolli comportamentali e di controllo 65

**H PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART 25- SEPTIES
DEL D.LGS. 231/2001)..... 68**

- 1 Reati presupposto da prevenire e normativa speciale..... 68
- 2 Principi di comportamento..... 70
- 3 Unicalce S.p.A. ed il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 70
- 4 Le valutazioni dei rischi e le "attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01 72
- 5 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza sul lavoro della Unicalce S.p.A. 73
 - 5.1 PIANIFICAZIONE 74
 - 5.2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 75
 - 5.3. CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE 84
 - 5.4. RIESAME DELLA DIREZIONE..... 86

I PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES D. LGS 231/01 86

- 1 Reati presupposto da prevenire e normativa speciale..... 86
- 2 Principi di comportamento..... 92
- 3 Unicalce S.p.A. ed il sistema di gestione ambientale 93
- 4 L'Analisi Ambientale Iniziale e le "attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01 94
- 5 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia ambientale della Unicalce S.p.A. 95
 - 5.1 PIANIFICAZIONE 95
 - 5.2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 97
 - 5.3 CONTROLLO ED AZIONI CORRETTIVE 109
 - 5.4. RIESAME DELLA DIREZIONE..... 110

PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI EX ART. 6

COMMA 2 LETT. B) D. LGS 231/01 112

PRT- 01 Protocollo per la gestione dei flussi finanziari 112

- A) PAGAMENTI AI FORNITORI **ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.**
- B) ELABORAZIONE STIPENDI E PAGAMENTO AI DIPENDENTI **ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.**
- C) GESTIONE CASSE SINGOLI STABILIMENTI / REINTEGRO DI CASSA **ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.**
- D) INCASSI CON METODI TRACCIABILI (ATTRAVERSO SISTEMA BANCARIO, LETTERE DI CREDITO ETC) NONCHÉ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PROVENIENTI DALLA P.A.; **ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.**
- E) GESTIONE DEGLI INCASSI IN CONTANTI VENDITA AL DETTAGLIO PRESSO STABILIMENTI **ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.**
- F) GESTIONE DEL CREDITO E RECUPERO DEL CREDITO..... **ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.**

PRT-02 Protocollo per la gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali 112

PRT-03 Protocollo per la gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti 112

PRT-04 Protocollo per la gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi 112

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

PRT-05 Protocollo per il monitoraggio e la gestione delle quote CO ₂ emesse e per la gestione TEE;	112
PRT-06 Protocollo di Gestione dei sistemi informatici e del trattamento dei dati personali in conformità al Reg. UE 679/2016	112
PRT-07 Protocollo per la gestione per attivazione dei incentivi fiscali per investimenti nel settore ricerca & sviluppo, eventuali altri finanziamenti	112
PRT-08 Protocollo per la gestione degli omaggi, gadget e regali per la promozione dell'immagine della Società	112
PRT-09 Protocollo per la gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni od altre erogazioni liberali. ..	112
PRT-10 Protocollo relativo alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le attività ispettive delle Autorità Pubbliche	113
PRT-11 Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi.....	113
PRT-12 Protocollo per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.....	113
PRT-13 Protocollo per la gestione delle spese di rappresentanza (verso Clienti o verso Terzi)	113
PRT-14 Protocollo per la selezione e gestione degli agenti o rappresentanti di commercio	113
PRT-15 Protocollo per la gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze professionali.....	113
PRT-16 Protocollo per la gestione della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (forniture a clienti pubblici)	113
PRT-17 Protocollo per la gestione del processo commerciale e dei contratti attivi (vendita del prodotto)	113
PRT-18 Protocollo per la gestione degli adempimenti legati alla produzione e commercializzazione sostanze chimiche	113
PRT-19 Protocollo per la gestione degli adempimenti legati alla tutela brevettuale dei prodotti ed alla verifica del rispetto della proprietà industriale altrui	113
PRT-20 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza sul lavoro della Unicalce S.p.A.	114
PRT-21 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia ambientale della Unicalce S.p.A.	114

PREMESSA

Il Modello organizzativo della UNICALCE S.p.A è composto – data la complessità della struttura e delle articolazioni organizzative – da n. 9 Sezioni della Parte Speciale (A – I) in ragione delle diverse tipologie di reati rilevanti e delle misure di controllo previste a seguito dell’analisi dei processi aziendali.

L’analisi ha consentito di individuare le “attività sensibili”, ovvero le attività nel cui ambito esiste il rischio – anche se di natura astratta e potenziale - di commissione di uno dei reati previsti dal D. lgs 231/01. Per ciascuna attività sensibile sono stati identificati - come previsto dal Decreto - i responsabili aziendali, le potenziali modalità attuative dei reati rilevanti nonché specifici protocolli per la programmazione, formazione ed attuazione delle decisioni della Società nelle relative parti speciali (identificati nei PRT da 01 a 021).

A seguito dell’attività di *risk assessment* e *gap analysis* sono stati valutati come rilevanti i reati richiamati dagli articoli **24 e 25** del D. Lgs. 231/2001 (*Delitti contro la Pubblica Amministrazione*), **art. 24-bis** D. Lgs. 231/2001 (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*); **art. 25-bis** (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), **art. 25-bis.1** (*Delitti contro l’industria e il commercio*); **25-ter** del D. Lgs. 231/2001 (*Reati societari*), **dall’art. 25-quater** (*Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico*) **art. 24-ter** (*Delitti di criminalità organizzata*), **25-quinquies** D. Lgs. 231/2001 (*Delitti contro la personalità individuale*), art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (“*Reati transnazionali*”), **art. 25-septies** D. Lgs. 231/2001 (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*), **art. 25-octies**, D. Lgs. 231/2001 (*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita*), **art. 25 octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**; **art. 25-novies** (*Reati in materia di violazione del diritto d’autore*), **art 25-decies** in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, **art. 25-undecies** (*Reati ambientali*), **l’art. 25-duodecies** (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*), **art. 25-quinquiesdecies reati tributari**, **art. 25-sexiesdecies contrabbando**; **Articolo 25-septiesdecies** delitti contro il patrimonio culturale, **Articolo 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**).

Alla luce delle attività svolte dalla Unicalce S.p.A. e delle analisi di cui sopra è stata, di contro, esclusa la ragionevole fondatezza del rischio di commissione:

- **dei reati di cui agli articoli 516 c.p.** *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* ed **art. 517-quater c.p.** *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*;
- **del reato previsto dall’art. 25-quater.1** (*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) atteso che la Società non effettua e non può effettuare prestazioni sanitarie chirurgiche;
- **dei reati di cui all’art. 25-sexies** (reati finanziari) del D. Lgs. 231/2001 atteso che la Società non è quotata, non ha intenzione di presentare domanda per l’ammissione a mercati regolamentati e non risultano persone in possesso di informazioni privilegiate ai sensi del Testo Unico Finanza;

- **dall'art. 640-quinquies c.p.** (*Frode informatica del certificatore di firma elettronica*) atteso che la Società non svolge e non può svolgere attività di certificatore di firma elettronica;
- **dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/73** (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*);
- **di alcuni specifici reati ambientali** che non riguardano l'attività della UNICALCE S.p.A.:
 - a. **reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150** in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
 - b. **reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202**, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti, art. 9, co. 1 e 2 e sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti, art. 8, co. 1 e 2).
- **all'art. 25 duodecies** "disposizioni contro le immigrazioni clandestine", in relazione al solo reato di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, disposizioni contro l'immigrazione clandestina in quanto riguardante fattispecie di organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato così come modificato da ultimo in data 04 novembre 2017 dalla legge n. 161/2017;
- **di cui all'art. 25-terdecies D. lgs 231/01**, così come modificato in data 20 novembre 2017 dalla legge n. 167/2017 (reati di xenofobia e razzismo);
- **di cui all'art. 25-quaterdecies**: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- **Reato previsto e punito dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105** (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) previsto all'art. 24-bis, del D. lgs 231/01, così come da ultimo aggiornato dalla l.n. 133/2019;
- **Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia** e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986.
- **Reati doganali di cui all'art 25 sexiesdecies**, limitatamente alle seguenti fattispecie di reato previste e punite dal D. Lgs. 141/2024:
- **Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84)**
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86)**
- **Reati in materia di accise di cui all'art 25 sexiesdecies**, limitatamente alle seguenti fattispecie di reato previste e punite dal D. Lgs. 504/1995(art. 40 e seguenti):
 - sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
 - vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
 - fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Si è ritenuto, pertanto, che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto funzionalmente collegato alla Società e nell'interesse o vantaggio di questa rappresenti un rischio estremamente residuale in considerazione delle attuali condizioni di svolgimento delle attività aziendali.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, tuttavia, promuovere al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili (in conformità con i compiti ed i doveri allo stesso assegnati nel Modello Parte Generale) in caso di modifica delle attività aziendali e della struttura organizzativa o della normativa di riferimento che possa determinare una diversa valutazione dei rischi effettuata in base alla situazione attuale.

A. PREVENZIONE DEI REATI CONTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 e 25) E DI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)

1. Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente Sezione la Unicalce S.p.A. - al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle condotte e/o comportamenti illeciti da prevenire - intende:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati corruttivi previsti e puniti anche dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità attuative promuovendo una cultura interna orientata alla legalità;
- prevedere principi, divieti di condotta, procedure e protocolli specifici di controllo per prevenire il rischio di commissione di un reato corruttivo o di frode in pubbliche forniture.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. **24 del D. lgs 231/01** (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*), **dall'art. 25 D. lgs 231/01** (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) così come da ultimo modificati dalla legge n. 112/2024 e **dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001** - inserito dal D. lgs n. 121/2011 - che contempla la fattispecie di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" di cui all'art. 377-bis del Codice penale al fine di garantire la necessaria consapevolezza delle fattispecie di reato da prevenire e delle relative modalità di configurazione da parte dei Destinatari del presente documento così come dettagliate nel documento "Mappatura delle aree a rischio" cui si rinvia per le relative valutazioni.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si utilizzino le somme ottenute conformemente agli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente in tema di malversazione, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo di truffa (v. infra).

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno allo Stato)

Il reato in questione si consuma nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Oggetto della truffa in questo caso è l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un certo finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore rispetto a quello effettivamente ottenuto legittimamente.

Articolo 317 c.p. (Concussione)¹

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Risulta, in ogni caso, ipotizzabile un concorso del privato nella concussione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

Articoli 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)²

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Con riferimento alla previgente fattispecie di reato tale norma, riformulata dalla L. n. 190/2012 (nota come "legge anticorruzione") e da ultimo modificata dalla l.n. 3/2019, prefigura una fattispecie corruttiva non più vincolata al compimento di un atto predeterminato da parte del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ma legata all'esercizio delle funzioni o dei poteri allo stesso conferiti. Infine si sottolinea che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario ove, pertanto, vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri

¹ Così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012, L. N. 69/2015 e, da ultimo, dalla l. n. 3/2019.

² Idem come sopra.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Anche in questo caso sono sanzionate sia le condotte del corrotto che del corruttore (art. 321 c.p.).

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Tale fattispecie di reato, inserita dalla L. n. 190/2012, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei poteri allo stesso conferiti, induce un soggetto a dare o promettere, a sé stesso o a terzi, denaro od altre utilità non dovuti. La condotta prevista dall'art. 319-quater differisce rispetto a quella contemplata dall'art. 317 (concussione) in quanto viene punita l'induzione alla dazione/promessa illecita mentre la concussione richiede un elemento di costrizione. Infine, si evidenzia che il comma secondo dell'articolo punisce, altresì, chi dà o promette denaro ovvero altra utilità al soggetto pubblico a seguito dell'induzione con la conseguente responsabilità ex D. lgs 231/01 della Società, qualora ovviamente tali atti vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa. La pena è aumentata, infine, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Articolo 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Taluni reati di cui gli articoli precedenti (corruzione, concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili) si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria od internazionale. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Infine, l'art. 322-bis co. 5-quinquies c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità "alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione".

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

La nuova formulazione del reato a seguito della l. n. 114/2024 punisce il soggetto che - fuori dei casi di concorso nei reati corruttivi - utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

L'inciso "fuori dei casi di concorso nei reati corruttivi" sta a significare che, qualora la condotta integri il più grave reato di concorso in corruzione il soggetto verrà punito a tale titolo e, viceversa, qualora la condotta di intermediazione non giunga ad integrare un concorso in corruzione il soggetto verrà punito per il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

La norma punisce il soggetto che, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [con tale terminologia deve pertanto intendersi qualsiasi procedura ad evidenza pubblica], ovvero ne allontana gli offerenti.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma punisce il soggetto che con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo **diretto a stabilire il contenuto del bando** o di altro atto equipollente **al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente** da parte della pubblica amministrazione.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Il reato punisce chiunque commetta frode (ad es. mediante artifici o raggiri) nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali fornitura conclusi con lo stato od altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. La pena è aumentata se la fornitura al soggetto pubblico concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Art. 377-bis c.p. (art. 25-decies D. lgs 231/01)

Tale disposizione punisce il soggetto che, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilità (quali ad esempio favori di natura sessuale, di natura politica, lavorativa e/o professionale), induce una persona a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria in un procedimento penale. Con riferimento alla commissione del delitto menzionato, l'art. 25-decies del D.Lgs 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 314 c.p. Peculato

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [così come definiti dagli artt. 357 e 358 c.p.] che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (la responsabilità 231 è esclusa nel caso di uso momentaneo del bene altrui).

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Articolo 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)

Tale ipotesi di reato punisce (fuori dai casi di peculato) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

È previsto un aumento di pena quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [così come definiti dagli artt. 357 e 358 c.p.] che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità. La pena è aumentata qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio³

Le fattispecie di reato di cui agli art. 314, 316 e 314 bis c.p. (sopra descritte) sono rilevanti unicamente nella eventuale ipotesi in cui il personale di UNICALCE dovesse, in virtù di specifiche concessioni pubbliche e/o contratti di natura pubblica svolgere effettivamente attività qualificabili come pubblico servizio.

Principi specifici di condotta e divieti

Al fine di attuare concretamente i principi di onestà, correttezza, trasparenza e legalità previsti per la gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le Società partecipate da Enti Pubblici ovvero concessionarie di pubblici servizi, è fatto divieto a tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Unicalce S.p.A. di:

- A. **assumere⁴ ovvero conferire incarichi professionali** (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc) a soggetti, ex dipendenti della P.A.⁵ o di Enti di diritto privato in controllo pubblico⁶ che, nei tre anni precedenti⁷ abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione

³ Reato abrogato dalla legge 114/2024.

⁴ Anche attraverso un contratto a tempo determinato, ovvero in forma autonoma.

⁵ Si evidenzia come l'art. 21 D. lgs 39/2013 preveda, ai soli fini dell'applicazione del presente divieto di collaborazione, che siano considerati come dipendenti pubblici – oltre ai soggetti previsti dal decreto medesimo – anche i “*soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.*”

⁶ L'art. 1, comma 2, lett. C) D. lgs 39/2013 definisce gli “*enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*”.

⁷ Per l'esatta individuazione di tale termine occorre tenere presente il momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto della P.A. o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero all'emissione di provvedimenti amministrativi o giudiziari) nei confronti di Unicalce S.p.A.⁸.

B. **stanziare o corrispondere finanziamenti a favore di partiti politici**, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati. E' fatto divieto altresì, di tenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici. In tal senso, Unicalce S.p.A. si astiene dall'erogare - sotto qualsiasi forma - contributi a partiti politici, fondazioni o movimenti agli stessi legati che hanno obiettivi politici. Sono escluse del predetto divieto le liberalità erogate a Fondazioni, Istituti od Associazioni che perseguono finalità di ricerca scientifica o promuovono iniziative umanitarie, di solidarietà e sportive.

C. **promettere, offrire o consegnare denaro od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione italiana o straniera, ai loro coniugi o parenti al fine di ottenere da essi un vantaggio od un favore attraverso la concessione di:**

- Regali od omaggi;
- Ospitalità, Viaggi per finalità di svago o rimborso di spese viaggi;
- Favoreggiamento di parenti per l'assunzione presso Unicalce S.p.A;
- Contributi a scopo di beneficenza o politici;
- Consulenze o assistenza personali ovvero altri benefici (ad es. ristrutturazione immobili etc) con costi a carico di Unicalce S.p.A.;
- Partecipazione ad eventi ovvero a corsi di formazione a pagamento con costi interamente a carico di Unicalce S.p.A.

In ogni caso, gli omaggi e le regalie ed i gadget aziendali consentiti non devono essere - o anche solo apparire - idonei ad influenzare l'autonomia decisionale del soggetto ricevente e devono essere concessi unicamente nei limiti e modalità previste dal protocollo PRT_08 *Protocollo per la gestione degli omaggi, gadget e regali per la promozione dell'immagine della Società*.

D. **utilizzare fondi, finanziamenti**, sussidi o qualsiasi contributo di natura pubblica (regionali, comunali, statali, dell'Unione Europea, etc.) per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati erogati;

E. **determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente** (mediante pressioni, promessi di favori, assunzioni, agevolazioni, sconti etc) i funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Società a questa riconducibili, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dei funzionari dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali;

F. **sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (anche stranieri)**, per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità (viaggi, regali, etc) come prezzo della propria mediazione illecita verso il medesimo

⁸ In relazione a tale divieto si faccia riferimento all'art. 53, comma 16-ter D. lgs 165/2001, così come modificato dalla legge anticorruzione L. n. 190/2012 ed applicato dall'art. 21 D. lgs 39/2013. In particolare l'ANAC ha avuto modo di precisare che tali disposizioni si applicano "non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

ovvero per remunerare il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- G. **promettere, cedere ovvero dare in alcun modo seguito alle pressioni, esortazioni, sollecitazioni** indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio. In tale evenienza il destinatario, oltre a non dar seguito al comportamento richiesto, informa tempestivamente, anche per posta elettronica, il proprio Superiore gerarchico o funzionale e l'Organismo di Vigilanza specificando:
- luogo e data dell'incontro;
 - nominativi dei partecipanti all'incontro ed Ente/Società di appartenenza;
 - finalità/oggetto dell'incontro;
 - fatti accaduti e criticità riscontrate (richieste anomale pervenute).
- H. **essere** inadempienti (anche solo parzialmente) mediante frode, artifici o raggiri, ad obbligazioni derivanti da pubbliche forniture ovvero da contratti di appalto per lavori, servizi e forniture previsti dal D. lgs 50/2016 ovvero dal D. lgs 36/2023 e smi "Codice dei contratti pubblici" o da qualsiasi altro contratto concluso con lo Stato od altro Ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- I. **impedire, turbare o comunque condizionare qualsiasi procedura ad evidenza pubblica** (ad es. gare, affidamenti diretti sottosoglia, inviti alla partecipazione etc) **con violenza, minaccia, doni, promesse o collusioni** (ad es. allontanare i potenziali partecipanti ad una gara o ad un lotto stringendo patti restrittivi della concorrenza, intervenire sulla formazione ovvero sul contenuto tecnico del bando o del disciplinare di gara al fine di orientare favorevolmente per la Società la scelta del contraente da parte della stazione appaltante etc).

Criteri per la scelta dei consulenti e dei collaboratori esterni

La scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire nel rispetto delle verifiche preventive disposte dal protocollo PRT-15 relativo alla selezione dei consulenti ed unicamente in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale definendo i relativi accordi per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine. I collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza di eventuali conflitti di interesse (Modulo *Autocertificazione insussistenza di conflitti di interesse ex D.LGS 231/01 – Consulenti e Professionisti* All. n. 5 al presente modello) nonché all'accettazione del Codice Etico e della relativa clausola risolutiva espressa del contratto, in caso di violazione dei precetti e delle regole contenute nel Codice e nel Modello.

Segnalazioni di fatti illeciti (Whistleblowing) ovvero di eventuali anomalie durante il rapporto con le Autorità Pubbliche

Si rinvia a quanto disciplinato dal cap. 4.7 del Modello Parte Generale e dalla Procedura n. **DIR07 POLICY WHISTLEBLOWING – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI ILLECITI D. LGS 24/2023** in quanto parte integrante del presente Modello Organizzativo.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Criteri e due diligence in caso di operazioni societarie straordinarie (fusioni ed acquisizioni)

Le fusioni ed acquisizioni sono attività di carattere straordinario perfezionate solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società, generalmente con l'assistenza di un consulente specializzato esterno. In ogni caso nessuna fusione od acquisizione può essere intrapresa senza un'adeguata *due diligence* preventiva anti-corruzione (anche attraverso check list ovvero questionari specifici) e fiscale. Inoltre, nella misura del possibile e nell'ambito delle relative responsabilità nelle fusioni ed acquisizioni, il personale della società deve collaborare con il team incaricato delle stesse per programmare, attuare ed analizzare le informazioni contenute nella due diligence sull'anticorruzione e adottare misure per garantire che la società ottenga durante le negoziazioni per l'acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda dichiarazioni, garanzie, indennità e diritti di recesso che proteggano la società nel caso in cui vengano accertate delle responsabilità anticorruzione presso la società destinataria. Sul punto appare opportuno ricordare che l'art. 29 D. lgs 231/01 prevede che "[...] *Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.*"

2. Le "attività sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Le attività di predisposizione di un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedono specifiche attività di risk assessment della realtà aziendale attraverso l'identificazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività/aree aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'adozione del presente Modello, ha permesso di identificare le seguenti aree della Unicalce S.p.A. qualificate come "sensibili" in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione:

- **Gestione dei flussi finanziari:** l'attività si riferisce alle modalità di gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie (pagamenti, incassi, gestione delle casse degli stabilimenti etc).
- **Gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali:** l'attività si riferisce alla gestione e verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali e tributari.
- **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio:** l'attività attiene al processo di formazione dei bilanci della Società, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali ex lege, dirette ai soci o al pubblico.
- **Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali:** il processo si riferisce alle attività di gestione delle controversie riguardanti la Società nei confronti di diversi soggetti (recupero del credito, altri procedimenti penali, civili od amministrativi sia di natura giudiziale che stragiudiziale);
- **Gestione attività emission trading e delle attività per l'ottenimento titoli efficienza energetica:** si tratta delle attività di predisposizione della documentazione necessaria per ottenere
 - per ogni impianto - l'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra (CO₂), delle misurazioni come da piano di monitoraggio, consuntivazione e certificazioni emissioni nonché delle operazioni di acquisto e vendita delle quote; nonché delle attività di presentazione del progetto per gli

interventi di efficientamento energetico, attuazione del progetto, consuntivazione e vendita dei TEE;

- **Gestione delle attività per attivazione credito d'imposta:** si tratta delle attività per l'ottenimento degli incentivi fiscali di legge per gli investimenti già effettuati nel settore della ricerca & sviluppo;
- **Gestione delle attività relative al processo di omaggistica e gadget aziendali:** si tratta dell'attività di spesa relativa agli omaggi/regalie effettuati per la promozione dell'immagine della Società all'esterno.
- **Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni od altre erogazioni liberali:** si tratta di tutte quelle attività volte a gestire le eventuali erogazioni liberali per iniziative a scopo sociale o sponsorizzazioni (ad es. sportive) per la promozione dell'immagine della Società;
- **Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le attività ispettive:** si tratta dell'attività relativa all'accoglienza e gestione delle visite ispettive delle pubbliche Autorità quali - a mero titolo esemplificativo - Amministrazioni con funzioni di Polizia Giudiziaria od amministrative (G.d.f., Carabinieri, Polizia di Stato, A.S.L., VVFF, Ispettorato del lavoro, A.R.P.A. etc).
- **Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, permessi:** si tratta di tutte quelle attività volte all'ottenimento dalle Autorità competenti delle autorizzazioni utili per l'esercizio delle attività aziendali (ottenimento autorizzazioni per l'attività estrattiva, autorizzazioni in campo ambientale AIA, in materia di salute e sicurezza, in materia edilizia ovvero paesaggistica etc).
- **Gestione della selezione e retribuzione del personale:** tale attività afferisce alla selezione, assunzione, gestione dei Dirigenti, dei quadri, impiegati ed operai dell'azienda nonché del riconoscimento della retribuzione variabile.
- **Gestione della selezione degli agenti:** Si tratta delle attività di selezione dell'agente, definizione e controllo delle provvigioni riconosciute.
- **Gestione delle spese di rappresentanza.** L'attività afferisce alle spese di rappresentanza (ristoranti, ospitalità etc) verso Terzi e/o Clienti sia attraverso il rimborso mediante note spese che l'effettuazione della spesa tramite carte di credito.
- **Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi:** si tratta di tutte le attività di acquisto di materie prime, di beni e servizi, di energia, di esplosivi, impianti e nuovi macchinari, di consulenze professionali etc
- **Gestione del processo commerciale e di vendita dei prodotti:** l'attività di riferisce alle attività relative all'attuazione della politica commerciale attraverso la gestione dei contratti attivi relativi alla calce ed ai premiscelati.
- **Gestione delle attività di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica:** l'attività attiene alla gestione delle fasi relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica, ai contatti con la stazione appaltante per i chiarimenti sino all'esecuzione del contratto di fornitura;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

3. La regolamentazione delle attività sensibili: protocolli specifici di controllo

Il presente Modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) prevede il rispetto dei seguenti protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Unicalce S.p.A. in relazione ai reati da prevenire di cui alla presente Parte Speciale:

PRT- 01 Protocollo per la gestione dei flussi finanziari

- Pagamenti ai fornitori attraverso sistema gestionale
- Pagamento ai dipendenti, Gestione casse singoli stabilimenti/cave e del reintegro di cassa,
- Incassi con metodi tracciabili (attraverso sistema bancario INBIZ, lettere di credito etc) nonché tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalla P.A.,
- Gestione degli incassi in contanti vendita al dettaglio presso stabilimenti
- Concessione fidi ai clienti

PRT-02 Protocollo per la gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali

- Gestione adempimenti fiscali derivanti da dichiarazione dei redditi, IVA, ritenute, etc;
- Adempimenti in comunicazioni di legge delle operazioni con l'estero, adempimenti doganali etc
- Gestione delle attività relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo (beni e servizi)
- Gestione adempimenti in tema di accise, esenzioni accise sul consumo di prodotti energetici

PRT-03 Protocollo per la gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti

- Gestione delle attività di predisposizione dei dati per la formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali
- Comunicazione, svolgimento e gestione delle Assemblee dei Soci e gestione dei rapporti con gli organi di controllo

PRT-04 Protocollo per la gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi

PRT-05 Protocollo per la gestione attività Emission Trading e per la gestione TEE;

PRT-07 Protocollo per la gestione per attivazione degli incentivi fiscali per investimenti nel settore ricerca & sviluppo

PRT-08 Protocollo per la gestione degli omaggi, gadget e regali per la promozione dell'immagine della Società

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

PRT-09 Protocollo per la gestione delle sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni ovvero per donazioni od altre erogazioni liberali.

- Sponsorizzazione di eventi, manifestazioni e/o squadre sportive
- Erogazioni o donazioni liberali

PRT-10 Protocollo relativo alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le attività ispettive delle Autorità Pubbliche

PRT-11 Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi

- Attività finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni per l'attività estrattiva e coltivazione delle cave
- Attività finalizzate all'ottenimento di altre tipologie di autorizzazioni

PRT-12 Protocollo per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

- Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente (cittadinanza U.E.), quali dirigenti, Quadri, impiegati, operai
- Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente proveniente da Paesi terzi (cittadinanza extra U.E.)
- Gestione del processo premiante, inteso come retribuzione variabile, del personale dipendente

PRT-13 Protocollo per la gestione delle spese di rappresentanza (verso Clienti o verso Terzi)

- Spese sostenute con carta di credito
- Spese rimborsate mediante modulo nota spese

PRT-14 Protocollo per la selezione e gestione degli agenti o rappresentanti di commercio

PRT-15 Protocollo per la gestione degli acquisti e delle consulenze professionali

- Acquisti di beni e servizi IT (hardware, software) o servizi (linea, voce, dati, consulenza o manutenzione impianti)
- Acquisto di beni, servizi, manutenzioni o lavorazioni per la produzione
- Selezione consulenti ed affidamento incarichi professionali

PRT-16 Protocollo per la gestione della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (forniture a clienti pubblici)

PRT-17 Protocollo per la gestione del processo commerciale e dei contratti attivi (vendita del prodotto) con i clienti di natura privata

- Gestione delle attività di negoziazione, della scontistica ed attuazione della politica commerciale nel settore della Calce
- Gestione delle attività di negoziazione, della scontistica ed attuazione della politica commerciale nel settore dei Premiscelati
- Gestione del processo relativo alle attività di vendita all'estero:

B. PREVENZIONE DEI REATI DI FALSITA' (ART. 25-BIS) E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL D. LGS. 231/2001)

1. Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente Sezione la Unicalce S.p.A. - al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle condotte che possono portare/comportare comportamenti illeciti - intende:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta per prevenire l'insorgere di comportamenti illeciti nelle attività sensibili esaminate.

A tal fine, si riporta, di seguito, una breve descrizione di alcuni dei reati richiamati dall'art. **25-bis** (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), dall'art. **25-bis.1** (*Delitti contro l'industria ed il commercio*), del D.Lgs. 231/2001 presi in considerazione in quanto ritenuti potenzialmente rilevanti rispetto all'attività svolta dalla Società.

Articolo 453 e 454 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Alterazione di monete) Tale fattispecie punisce la condotta di chi:

- 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chi, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 punisce infine chiunque altera le monete della qualità scemandone in qualsiasi modo il valore.

Articolo 455 e 457 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

La norma punisce chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione mentre l'art. 457 punisce la condotta di spendita o messa in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

Pertanto, qualunque notizia inerente l'uso o il possesso di monete, carte filigranate e valori di bollo falsificati o comunque alterati, ovvero di programmi informatici o strumenti destinati o idonei alla loro contraffazione, dovrà essere tempestivamente comunicata, attraverso gli appositi canali di comunicazione previsti, all'Organismo di Vigilanza.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Tale fattispecie di reato punisce la contraffazione o la alterazione, l'acquisto, la detenzione di valori di bollo contraffatti o l'introduzione, la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Tale fattispecie punisce chiunque contraffà la carta filigranata ovvero si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Tale fattispecie punisce chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Tale fattispecie punisce la persona che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, ne fa uso.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

La norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero chi li detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione.

I delitti contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del D. lgs 231/01.

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

La fattispecie punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

La fattispecie delittuosa punisce la persona che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

La fattispecie punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque - potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale - fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La norma punisce, inoltre, anche le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Risulta doveroso evidenziare che, ai fini della responsabilità ex D. lgs 231/01, tali fattispecie devono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

In relazione ai reati sopra citati è fatto assoluto divieto di:

- effettuare pagamenti od incassi in contanti di valore superiore a quello normativamente previsto dall'art. 49 D. lgs 231/07 nell'aliquota vigente (si rinvia al protocollo PRT 01);
- manipolare od alterare in alcun modo monete, valori di bollo e simili o spendere/introdurre nello Stato monete frutto di attività criminose;
- contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali o utilizzare gli stessi;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi (sia nazionali che esteri) che siano contraffatti o alterati; ovvero detenerli per la vendita, porli in vendita o metterli altrimenti in circolazione;
- compiere un qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
- consegnare intenzionalmente e senza motivazione all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che sia, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale ovvero introdurre gli stessi nel territorio dello Stato, detenerli per la vendita, venderli o metterli comunque in circolazione.

2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'analisi svolta nel corso del progetto per l'adozione del presente Modello, ha permesso di individuare le seguenti attività di Unicalce S.p.A. considerate "sensibili" in relazione al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione:

- **Gestione dei flussi finanziari relativamente a:**
 - a. Gestione casse singoli stabilimenti/cave e del reintegro di cassa;
 - b. Gestione incassi in contanti presso stabilimenti
- **Gestione dei sistemi informatici e del trattamento dei dati personali**
- **Gestione delle spese di rappresentanza (verso clienti o verso terzi)**
- **Gestione del processo commerciale e dei contratti attivi (vendita del prodotto) con i clienti di natura privata anche all'estero:**
 - a. Gestione dei contratti attivi nel settore della Calce;
 - b. Gestione delle attività operative legate alla vendita Calce a soggetti privati;
 - c. Gestione dei contratti attivi nel settore dei premiscelati;
 - d. Gestione delle attività operative legate alla vendita premiscelati a soggetti privati;
 - e. Gestione delle attività di vendita all'estero.
- **Gestione degli adempimenti legati alla produzione e commercializzazione sostanze chimiche.**
- **Gestione degli adempimenti legati alla tutela brevettuale dei prodotti ed alla verifica del rispetto della proprietà industriale altrui.**

3 I protocolli specifici di controllo

Il presente Modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) prevede il rispetto dei seguenti protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Unicalce S.p.A. in relazione ai reati da prevenire di cui alla presente Parte Speciale:

PRT-01 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

PRT-06 PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PRT-13 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA (VERSO CLIENTI O VERSO TERZI)

PRT-17 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO COMMERCIALE E DEI CONTRATTI ATTIVI (VENDITA DEL PRODOTTO) CON I CLIENTI DI NATURA PRIVATA

PRT-18 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE SOSTANZE CHIMICHE

PRT-19 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA TUTELA BREVETTUALE DEI PRODOTTI ED ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ALTRUI

C. PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI, CORRUZIONE PRIVATA DI CUI ALL'ART. 25-TER E DEI REATI TRIBUTARI, DOGANALI E IN MATERIA DI ACCISE PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001

1 Reati presupposto, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente parte speciale ed alla luce degli importanti e recenti interventi legislativi volti a contrastare i reati tributari e la corruzione tra privati, la Società intende aumentare la consapevolezza concreta delle condotte che possono ingenerare comportamenti illeciti ed in particolare:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione con particolare riferimento ai reati Societari, tributari e doganali;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta in relazione ai reati/attività sensibili esaminati.

A tal fine, si provvede ad illustrare:

A) **i reati societari rilevanti** (richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001) così come modificati dalla l. n. 69/2015, dalla L. n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", nonché dal D. lgs 38/2017 che ha modificato il reato di *corruzione privata* (previsto e punito dall'art. 2635 c.c., aggiornato da ultimo con la l.n. 3/2019) ed introdotto il nuovo reato di "*istigazione alla corruzione fra privati*" di cui all'art. 2635-bis c.c (art. 25-ter, co. 1 lett. S-bis D. lgs 231/01).

B) **i reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies** D. lgs 231/01 introdotti dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D. lgs 75/2020;

C) **i reati di contrabbando e in materia di accise di cui all'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001**

Si invita, per l'approfondimento normativo, alla consultazione dell'apposito catalogo dei reati allegato al presente Modello.

Si invita, per l'approfondimento normativo, alla consultazione dell'apposito catalogo dei reati allegato al presente Modello.

Reati societari e corruzione privata

Artt. 2621 (False comunicazioni sociali)

La norma, così come da ultimo modificata dall'art. 9 l.n. 69/2015, punisce - fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle Società quotate - i seguenti soggetti (salvo il concorso di terzi ex art. 110 c.p.):

- amministratori,

- direttori generali,
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
- i sindaci e i liquidatori

i quali, al **fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente **espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente idoneo ad indurre altri in errore**, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ed è quindi richiesto un dolo specifico;
- la condotta di esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere fatti rilevanti deve essere consapevole e concretamente idonea ad indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite⁹ il reato sussiste anche *"con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 l. 27 maggio 2015, n. 69. il reato è procedibile d'ufficio, salvo che si tratti di società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2 RD 267/1942 (Legge fallimentare) per le quali il delitto è procedibile a querela della Società, dei Soci o dei creditori.
- a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 69/2015 sono state eliminate le cosiddette "soglie di non punibilità" precedentemente previste per i casi che determinavano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% ovvero derivanti da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% rispetto a quella corretta;
- la medesima normativa ha introdotto sia per la persona fisica che per l'ente una attenuazione delle pene per i "fatti di lieve entità" di cui all'art. 2612-bis c.c. tenendo conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta nonché una ipotesi di "non punibilità" di cui all'art. 2621-ter c.c. in caso di "particolare tenuità del fatto" del fatto, valutata dal Giudice tenendo conto in modo prevaletto l'entità dell'eventuale danno cagionato alla Società.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)¹⁰

⁹ Sent. SSUU del 31 marzo 2016 (dep. 27 maggio 2016), n. 22474, Pres. Canzio, Rel. Fumo.

¹⁰ Tale fattispecie di reato è stata abrogata dal D.Lgs. n. 39/2010 ma è stata prevista, con alcune modifiche dall'art. 27 D. lgs 39/2010 creando non pochi dubbi in merito alla responsabilità amministrativa dipendente dalla commissione del suddetto reato stante il difetto di coordinamento della nuova norma con il D. lgs 231/01. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione Sezioni Unite che, con sentenza 22 settembre 2011 n. 34476, ha precisato come tale reato (così come modificato e previsto nell'art. 174-bis T.U.F.) non è da annoverarsi tra i reati presupposto del D.lgs 231/01.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

La fattispecie sanziona penalmente il precetto contenuto nell'art. 2391 c.c., che prevede un obbligo informativo in capo all'amministratore, finalizzato a dare notizia in modo specifico e dettagliato ad amministratori ed al collegio sindacale, di ogni interesse che questi abbia in una determinata operazione della Società. Nel caso invece si tratti di amministratore delegato, è stabilito inoltre, per quest'ultimo, un obbligo di astensione dal compimento dell'operazione.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Si fa presente che la punibilità della condotta risulta condizionata al verificarsi di un danno alla Società o a terzi, derivante dalla violazione stessa.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Art. 2635, comma 3 c.c. (Corruzione fra privati)

La norma (inserita nel codice civile dalla L. n. 190/2012, modificata dal D. lgs 38/2017 e da ultimo dalla L. n. 3/2019 che ha eliminato la procedibilità a querela di parte) punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È prevista altresì la punizione anche qualora il fatto sia commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Nel perimetro della responsabilità ex D. lgs 231/01, tuttavia, è contemplato unicamente il comma terzo dell'art. 2635 c.c., che prevede e punisce "*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*" (ovvero la figura del cd. corruttore).

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati).

La norma (inserita nel codice civile dal D. lgs 38/2017 e modificata dalla l.n. 3/2019 che ha eliminato la procedibilità a querela di parte) punisce chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Trattasi di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo. La prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, sotto qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di vigilanza. Si precisa che la prima ipotesi è imperniata su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza mentre la seconda ipotesi si presenta come un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera e dunque perpetrabile con qualsiasi modalità di condotta cosciente e volontaria, anche omissiva. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Art. 54 Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)

La norma, in attuazione della **Direttiva (UE) 2019/2121** punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla citata Direttiva (trattasi di documento accompagnatorio di operazioni straordinarie transfrontaliere), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. Per tale delitto l'art. 25 ter, comma s-ter) prevede la sanzione da centocinquanta a trecento quote.

In relazione ai principi comportamentali da tenere con riferimento all'area in esame è fatto **preciso obbligo** a tutti i dipendenti con particolare riferimento ai componenti degli Organi Sociali e di controllo, al

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

“Responsabile Amministrazione e Finanza”, agli addetti amministrativi, e a tutte le funzioni aziendali che intervengono a qualsiasi titolo nel processo di formazione delle comunicazioni sociali:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, delle procedure informatiche ed amministrative esistenti per la formazione dei dati che confluiscono nel bilancio e delle note integrative od altre comunicazioni rivolte al pubblico, fornendo - in ogni caso - informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- di riferire tempestivamente al Responsabile Amministrazione e Finanza ogni notizia ed informazione relativa ad errori, distorsioni informative od omissioni nel contesto della predisposizione delle comunicazioni sociali.
- di procedere ad una corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo;
- di agevolare ogni forma di controllo interno ed assicurando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- di non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari eventualmente posseduti;
- di non abusare di ogni eventuale informazione privilegiata di cui si dovesse, a qualsiasi titolo, entrare in possesso al fine di porre in essere, direttamente o indirettamente - per conto proprio o di terzi - operazioni su strumenti finanziari, ovvero comunicare indebitamente le stesse a terzi.

In relazione alla prevenzione dei reati societari è vietato espressamente e costituisce in ogni caso grave violazione del presente Modello:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati¹¹, idonei ad alterarne il prezzo (a tal proposito, si vedano gli artt. 185 e 187-ter del D. Lgs. 58/1998);
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate, ovvero sempre sulla base di quest'ultime, raccomandare o indurre altri al compimento delle operazioni di cui sopra (a tal proposito, si vedano gli artt. 184 e 187-bis del D. Lgs. 58/98).

¹¹ Ammessi alla negoziazione o per i quali, comunque, è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale e di revisione contabile da parte della Società incaricata;
- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della Società controllante fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- omettere di comunicare situazioni di conflitto di interesse nei casi di cui all'art. 2629 bis c.c.;
- procedere a formazione od aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la massima completezza, accuratezza e tempestività, tutte le comunicazioni/trasmmissione di dati/documenti previsti dalla normativa vigente alle Autorità di Vigilanza (o, comunque specificamente richiesti dalle predette Autorità);
- attestare nelle citate comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti od eventi rilevanti relativi alle informazioni richieste ovvero in ogni caso dovute;
- ostacolare lo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza mediante comportamenti attivi (occultamento di documentazione) od omissivi (non fornire la documentazione richiesta) durante l'acquisizione di dati e/o informazioni da parte della Pubblica Autorità;
- esercitare pressioni sui soggetti incaricati della revisione contabile e/o promettere agli stessi vantaggi di qualsiasi natura al fine di violare i doveri inerenti all'incarico conferito;
- formare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri ovvero rendere dichiarazioni false / omettere informazioni rilevanti nell'ambito del certificato preliminare di cui al D. lgs 19/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121.

In relazione alla prevenzione del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. è fatto divieto:

- sollecitare ovvero esercitare pressioni di qualsiasi natura, verso gli amministratori, i dirigenti (ad es. Ufficio Procurement) i sindaci ovvero qualsiasi altro soggetto di altre Società per compiere in favore di Unicalce S.p.A. atti in violazione degli obblighi del loro ufficio o di fedeltà verso la Società di appartenenza;
- promettere, offrire, dare o sollecitare denaro ovvero altre utilità (quali a mero titolo esemplificativo vantaggi di natura professionale, occupazionale, elettorale, sessuale, etc.) ad esponenti - a prescindere dal ruolo e dalle responsabilità - di altre Società al fine di ottenere favori (ad es. commesse e/o lavori per Unicalce S.p.A., vendita a prezzi maggiorati, informazioni privilegiate, informazioni sensibili etc);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- esercitare pressioni sui soggetti incaricati della revisione contabile e/o promettere agli stessi vantaggi di qualsiasi natura al fine di violare i doveri inerenti all'incarico conferito.

È bene ricordare che il presente Modello vieta non solo l'ipotesi di corruzione od istigazione alla corruzione privata in senso attivo (pagamento di una tangente) ma anche la ricezione di tangenti da parte di un dipendente e/o dirigente di Unicalce S.p.A. (ricevimento di una tangente).

A tal fine è pertanto vietato – e la Società si riserva il diritto, in caso di accertamento, di presentare denuncia-querela presso le Autorità Competenti – l'utilizzo della propria posizione aziendale per sollecitare, richiedere, accettare, ottenere indebitamente dei vantaggi impropri (ad es. per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti ai propri doveri d'ufficio o degli obblighi di fedeltà verso Unicalce S.p.A ai sensi degli articoli 2635 c.c. e 2635-bis c.c.) a danno dell'Azienda.

Reati Tributari

Le seguenti fattispecie di reati tributari previste dal D. lgs 74/2000 sono state introdotte dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 all'art. 25-quinquiesdecies del D. lgs 231/01, successivamente integrato dal D. lgs 75 del 14 luglio 2020 (recepimento direttiva PIF):

Articolo 2 D. lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (sanzione pecuniaria sino a 500 quote, oltre alle sanzioni interdittive) , se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila è prevista un'attenuazione con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (sanzione 231 sino a 400 quote, oltre alle sanzioni interdittive). Si consideri che il fatto si ritiene commesso avvalendosi *di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione fraudolenta (e la responsabilità 231 quindi decorre dalle dichiarazioni presentate dopo il 24.12.2019). In breve, la condotta consiste nell'indicazione in una delle dichiarazioni relative all'IVA o ai redditi di elementi passivi fittizi¹², giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹³, con cui vengono artificiosamente "gonfiate" le componenti negative di reddito al fine di diminuire l'imponibile e conseguentemente, l'imposta dovuta all'erario. La sanzione penale, secondo la Giurisprudenza della Corte di cassazione¹⁴ colpisce "ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura". In ordine alle modalità pratiche di realizzazione di tali condotte

¹² Per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

¹³ Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

¹⁴ Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2007, n. 1996.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A. 27/03/2025</i>
---	--	--

fraudolente, si osserva come sia possibile distinguere tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La prima ipotesi consiste nell'emissione di fatture o altri documenti a fronte di prestazioni i) mai effettuate ii) ovvero realmente effettuate¹⁵ ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentalmente indicati¹⁶. Un esempio pratico, portato alla luce dalla casistica giudiziaria, può rinvenirsi nelle Società delle c.d. cartiere, ossia società che sono solo formalmente esistenti, ma la cui funzione effettiva è proprio quella di emettere fatture per operazioni inesistenti, quindi ad un meccanismo fraudolento per abbattere l'imponibile dovuto all'erario (note anche come frodi carosello). La seconda ipotesi, invece, (inesistenza soggettiva) sussisterebbe quando a fronte di un'operazione commerciale effettivamente avvenuta ma che si "[...] riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi"¹⁷

Si pensi infatti al caso in cui uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non aver assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio ovvero di erogatore o percettore dell'importo della relativa prestazione.

Articolo 3 D. lgs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La norma punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente :

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in questo caso il reato si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si consideri, infine, che non costituiscono mezzi fraudolenti, ai sensi della citata norma, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

¹⁵ Secondo alcuna Giurisprudenza si avrebbe inesistenza oggettiva anche in caso di restituzione dal cessionario al cedente, sia in tutto che in parte, dei corrispettivi pagati. Cass. pen., sez. III del 7 luglio 2010, n. 35963.

¹⁶ Così Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2010, n. 45056. Simile inoltre il fenomeno della sovrapproduzione qualitativa o quantitativa, che si ha quando "la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti", così Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2013, n. 28352.

¹⁷ Art. 1, co. 1, lett. a) del D.lgs. 74/2000.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

Articolo 8 D. lgs 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma (speculare alle condotte previste dagli articoli di cui sopra) punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tuttavia qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila, si applica la sanzione attenuata della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 D. lgs 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili.

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 11 D. lgs 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La norma punisce con la medesima pena altresì colui che, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata **ai fini della procedura di transazione fiscale** elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". Tuttavia, qualora l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi risulti superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il D. lgs 75/2020 ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies D. lgs 231/01 prevedendo la responsabilità 231 anche in conseguenza dei seguenti ulteriori reati tributari, solo qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione infedele

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, **congiuntamente**:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Ai fini dell'applicazione della disposizione la norma prevede che non si tenga conto della errata classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Infine, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale (10%) non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità di cui ai precedenti punti A e B.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs 71/2000);

Il reato punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta - essendovi obbligato - una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Viene punito altresì colui il quale non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. La norma infine prevede che non si considera omessa la dichiarazione che sia comunque presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce la condotta di colui il quale non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D. lgs 241/1997 crediti non spettanti ovvero inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il D. lgs 87/2024 ha previsto che la punibilità dell'agente per tale reato è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Reati di contrabbando e reati in materia di accise ex art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001

Reati di contrabbando

Il Decreto Legislativo 26/09/2024, numero 141 - che ha introdotto le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione - punisce specifiche violazioni doganali introducendo le seguenti fattispecie di reato che, ai sensi dell'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001, divengono reati presupposto della responsabilità Amministrativa da reato in capo all'ente:

- **Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78):** la norma punisce il soggetto che *"omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*
 - a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
 - b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali".*

- **Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79):** la norma punisce il soggetto che *“dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.”*
- **Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80):**
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art.81):** la norma punisce *“Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione”*.
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82):** la norma punisce *“Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano”*.
- **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83):** la norma punisce *“Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti”*.

Reati in materia di accise

Il Decreto Legislativo 504/1995 (art. 40 e seguenti) punisce specifiche violazioni, introducendo le seguenti fattispecie di reato che, ai sensi dell'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001, divengono reati presupposto della responsabilità Amministrativa da reato in capo all'ente:

- **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art.40)¹⁸:** la norma punisce chiunque:
 - “a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;*
 - b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
 - c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;*
 - d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;*
 - e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;*
 - f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato (5) ;*
 - g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate”*.

¹⁸ Reato punito anche nella fattispecie tentata ex art. 50 comma 4 “Inosservanza di prescrizioni e regolamenti limitatamente” il quale prevede “L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati”.

- **Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46):** la norma punisce *"chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*
 - a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;*
 - b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione"* :
 - e "Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti".*
- **Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47);**
- **Irregolarità nella circolazione (limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 49 comma 1):** la norma prevede che: *" I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo spediteore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta".*

In relazione alla prevenzione dei reati tributari, doganali e in materia di accise di cui sopra è vietato espressamente e costituisce in ogni caso grave violazione del presente Modello:

- Rappresentare nella documentazione contabile o trasmettere per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali (Ires, Irap, Iva, Accise etc) dati o valori falsi, lacunosi o, comunque non rispondenti alla realtà commerciale ed economica della Società, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria ovvero dei prodotti energetici soggetti ad accise consumati e/o prodotti dalla società;
- Rappresentare nelle bollette doganali ovvero in altre dichiarazioni doganali dati od informazioni false ovvero parziali;
- Evitare di pagare i diritti di confine dovuti (sia dazi che IVA);
- Accordarsi con terzi (fornitori, consulente) per ottenere o produrre documentazione contabile (fatture, ma anche ordini di acquisto, DDT, bollette doganali etc) attestante prestazioni od operazioni non effettivamente esistenti ovvero poste in essere da altri soggetti;
- Accordarsi con terzi (fornitori, consulente) per alterare gli algoritmi utilizzati (ovvero la strumentazione per le misurazioni certificate) per il calcolo dei rimborsi accise;
- Rappresentare false dichiarazioni per ottenere rimborsi maggiori delle accise (ad es. gasolio);
- Omettere di dichiarare le modifiche impiantistiche comportanti un aumento del consumo superiore al 10% rispetto al consumo base indicato nelle Convenzioni, in violazione delle convenzioni ADM;
- Alterare la strumentazione di rilevamento dei consumi (h macchine) per aumentare i rimborsi dovuti;
- Effettuare attività attinente ai prodotti energetici che richiedono specifica autorizzazione e/o licenza in assenza di autorizzazione o licenza rilasciata dalla competente ADM;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- esercitare pressioni sui soggetti incaricati della revisione contabile e/o promettere agli stessi vantaggi di qualsiasi natura al fine di violare i doveri inerenti all'incarico conferito;
- attestare nelle dichiarazioni fiscali e/o doganali fatti non rispondenti al vero, ovvero indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti;
- ostacolare lo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza mediante comportamenti attivi (occultamento di documentazione) od omissivi (non fornire la documentazione richiesta) durante l'acquisizione di dati e/o informazioni da parte della Pubblica Autorità;
- distruggere, occultare le scritture contabili aziendali ovvero non conservare correttamente la relativa documentazione, anche extracontabile (ddt, contratti, ordini di acquisto, carico/scarico magazzino) atta a dimostrare la correttezza e l'esistenza delle operazioni contabilizzate;
- indicare in una procedura di transazione fiscale con l'Amministrazione finanziaria elementi attivi inferiori a quelli reali od elementi passivi fittizi ovvero comunicare dati all'Amministrazione dati od informazioni non veritiere per indurre la stessa in errore durante la procedura transattiva.
- formare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri ovvero rendere dichiarazioni false / omettere informazioni rilevanti nell'ambito del certificato preliminare di cui al D. lgs 19/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121.

In relazione ai principi comportamentali da tenere in relazione alla prevenzione dei reati tributari e doganali è fatto preciso obbligo a tutti i dipendenti con particolare riferimento ai componenti degli organi societari delegati, agli organi di controllo, al Responsabile Amministrativo, agli addetti amministrativi ed ai consulenti esterni che a qualsiasi titolo intervengono nel processo di formazione e/o predisposizione delle dichiarazioni fiscali:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale, doganale e dei principi contabili applicabili, delle procedure informatiche ed amministrative della Società per la formazione dei dati che confluiscono in qualsiasi dichiarazione fiscale;
- di riferire tempestivamente al Responsabile Amministrativo ogni notizia ed informazione relativa ad errori od omissioni nelle dichiarazioni fiscali e/o doganali;
- di procedere ad una corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, conservando la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo (così come prevista dal provvedimento Direzione Agenzia Entrate);
- verificare la correttezza e l'effettività sostanziale delle richieste di rimborsi fiscali, delle deduzioni e/o detrazioni fiscali ovvero di restituzione di diritti doganali;
- di agevolare ogni forma di controllo interno degli organi competenti ovvero controllo esterno (gdf, agenzia entrate, agenzia dogane etc) mettendo tempestivamente a disposizione tutta la documentazione richiesta;
- rispettare tutte le scadenze fiscali e doganali, annuali ed infrannuali, effettuando con tempestività, correttezza e buona fede nel rispetto dei termini di legge tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni fiscali previste dalla normativa tributaria applicabile;

2 Le "attività sensibili" ai fini del D.lgs 231/01

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'adozione del presente Modello Organizzativo ha permesso di individuare le attività che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

- **Gestione dei flussi finanziari:**
 - Pagamenti ai fornitori attraverso sistema bancario (INBIZ);
 - Pagamenti ai dipendenti;
 - Gestione casse singoli stabilimenti/cave e del reintegro di cassa;
 - Incassi con metodi tracciabili (attraverso sistema bancario INBIZ, lettere di credito etc) anche da P.A.;
 - Gestione incassi in contanti presso stabilimenti;
 - Concessione fidi ai clienti.
- **Gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali:**
 - Gestione adempimenti fiscali derivanti da dichiarazione dei redditi, IVA, ritenute, comunicazione operazioni con l'estero etc;
 - Gestione adempimenti doganali e pagamento diritti di confine;
 - Gestione processi infragruppo (definizione prezzo trasferimento beni e servizi infragruppo);
 - Gestione adempimenti in tema di accise sul consumo di prodotti energetici;
 - Gestione principali adempimenti imposte legate alla proprietà;
- **Gestione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti;**
- **Gestione dei procedimenti giudiziari e/o delle attività inerenti ai procedimenti fiscali**
- **Gestione attività Emission Trading e TEE;**
 - a. Gestione attività emission trading ai sensi del D.lgs 30/2013;
 - b. Gestione attività per titoli efficienza energetica.
- **Gestione degli omaggi, gadget e regali per la promozione dell'immagine della Società**
- **Gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni od altre erogazioni liberali:**
 - a. Erogazioni liberali a enti non lucrativi di rilevanza Sociale;
 - b. Sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni sportive locali;
- **Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**
 - a. Selezione di dirigenti, quadri e per gli impiegati da effettuare presso gli uffici della sede centrale di Lecco oppure Impiegati direttivi presso le altre sedi;
 - b. Selezione di operai, intermedi e per gli impiegati (fino all'area concettuale) presso le sedi diverse da quella centrale di Lecco;
 - c. Gestione del processo premiante, inteso come retribuzione variabile, del personale dipendente (dirigenti e dipendenti).

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- **Gestione delle spese di rappresentanza (verso clienti o verso terzi)**
- **Selezione e gestione degli agenti o rappresentanti di commercio.**
- **Gestione del processo commerciale e dei contratti attivi (vendita del prodotto) con i clienti di natura privata anche all'estero:**
 - f. Gestione dei contratti attivi nel settore della Calce;
 - g. Gestione delle attività operative legate alla vendita Calce a soggetti privati;
 - h. Gestione dei contratti attivi nel settore dei premiscelati;
 - i. Gestione delle attività operative legate alla vendita premiscelati a soggetti privati;
 - j. Gestione delle attività di vendita all'estero.
- **gestione degli acquisti e delle consulenze professionali**

3 I protocolli specifici di controllo

Il presente Modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) prevede il rispetto dei seguenti protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Unicalce S.p.A. in relazione ai reati da prevenire di cui alla presente Parte Speciale:

PRT- 01 Protocollo per la gestione dei flussi finanziari

- Pagamenti ai fornitori attraverso sistema gestionale
- Pagamento ai dipendenti, Gestione casse singoli stabilimenti/cave e del reintegro di cassa,
- Incassi con metodi tracciabili (attraverso sistema bancario INBIZ, lettere di credito etc) nonché tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalla P.A.,
- Gestione degli incassi in contanti vendita al dettaglio presso stabilimenti
- Concessione fidi ai clienti

PRT-02 Protocollo per la gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali

- Gestione adempimenti fiscali derivanti da dichiarazione dei redditi, IVA, ritenute, etc;
- Adempimenti in comunicazioni di legge delle operazioni con l'estero
- Gestione adempimenti doganali e pagamento diritti di confine;
- Gestione delle attività relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo (beni e servizi)
- Gestione dei principali adempimenti in tema di esenzioni accise sul consumo di prodotti energetici

PRT-03 Protocollo per la gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti

- Gestione delle attività di predisposizione dei dati per la formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali:
- Comunicazione, svolgimento e gestione delle Assemblee dei Soci e gestione dei rapporti con gli organi di controllo:

PRT-04 Protocollo per la gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi

PRT-05 Protocollo per la gestione attività Emission Trading e per la gestione TEE;

PRT-07 Protocollo per la gestione per attivazione dei incentivi fiscali per investimenti nel settore ricerca & sviluppo

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

PRT-08 Protocollo per la gestione degli omaggi, gadget e regali per la promozione dell'immagine della Società

PRT-09 Protocollo per la gestione delle sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni ovvero per donazioni od altre erogazioni liberali.

- Sponsorizzazione di eventi, manifestazioni e/o squadre sportive
- Erogazioni o donazioni liberali

PRT-12 Protocollo per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

- Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente (cittadinanza U.E.), quali dirigenti, Quadri, impiegati, operai
- Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente proveniente da Paesi terzi (cittadinanza extra U.E.)
- Gestione del processo premiante, inteso come retribuzione variabile, del personale dipendente

PRT-13 Protocollo per la gestione delle spese di rappresentanza (verso Clienti o verso Terzi)

- Spese sostenute con carta di credito
- Spese rimborsate mediante modulo nota spese

PRT-14 Protocollo per la selezione e gestione degli agenti o rappresentanti di commercio

PRT-15 Protocollo per la gestione degli acquisti e delle consulenze professionali

- Acquisto di beni, servizi e selezione consulenti / affidamento incarichi professionali

D. PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI O IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente Sezione la Unicalce S.p.A. - al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle condotte che possono portare/comportare comportamenti illeciti - intende:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta per prevenire l'insorgere di comportamenti illeciti nelle attività sensibili esaminate.

Vengono, pertanto, brevemente descritti i "delitti informatici" previsti all'art. 24-bis del D. lgs 231/01 - così come novellato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*" - ed i "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

DELITTI INFORMATICI

Art. 491-bis c.p. "Documenti informatici"

La norma prevede che *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"*.

L'art. 491-bis c.p. richiama pertanto i reati previsti dal Capo III del Codice Penale *"Della falsità in atti"*, quali, a mero titolo esemplificativo¹⁹, l'art. 481 c.p. *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*, art. 482 c.p. *Falsità materiale commessa dal privato*, art. 483 c.p. *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*, art. 484 c.p. *Falsità in registri e notificazioni*, art. 489 c.p. *Uso di atto falso*, qualora riguardino un documento informatico pubblico. In tal modo la norma estende la portata oggettiva, sotto il profilo degli atti suscettibili di essere falsificati, delle richiamate fattispecie di reato di falso aventi ad oggetto gli atti pubblici, disponendo che quando la falsità ivi previste riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici, con ciò rispondendo alla necessità di predisporre una protezione penale anche dei documenti informatici relativamente ai quali si era creato, infatti, un vuoto di tutela a seguito del rapido diffondersi delle tecnologie informatiche.

Art. 629 comma terzo c.p. "Estorsione informatica"

La norma punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro il soggetto che **costringe** taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno **mediante le condotte proprie di taluni reati informatici** (ovvero con la minaccia di compierle) ed in particolare:

- i) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui **all'art. 615-ter**,
- ii) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui **all'art. 617 quater**,
- iii) Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche di cui **all'art. 617 sexies**;
- iv) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui **all'art. 635 bis**;
- v) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di cui **all'art. 635 quater**; vi) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse di cui **all'art. 635 quinquies**.

Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

La norma prevede e punisce *"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni"*.

¹⁹ Per l'elenco completo si rinvia al *Catalogo dei Reati presupposto* in allegato 1 alla Parte Generale del presente Modello Organizzativo

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico. In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi di accesso. La condotta penalmente rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi dall'uso del sistema. L'introduzione si configura allorquando vengono oltrepassate le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema.

Art. 615-quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici"

La norma prevede e punisce "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

La norma in esame sanziona l'abusiva acquisizione e diffusione, con qualsiasi modalità, dei mezzi o codici di accesso preordinati a consentire a soggetti non legittimati l'introduzione nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, reprimendo una serie di condotte prodromiche all'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, con ciò ponendosi a presidio del domicilio informatico in una fase ancora più anticipata rispetto al momento dell'accesso abusivo (sanzionato dall'[art. 615-ter](#) cp).

Articolo 635-quater.1 c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

La norma prevede che "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

La condotta incriminata consiste nel procurarsi abusivamente, produrre, riprodurre, importare, diffondere, o comunque mettere in altro modo a disposizione di altri, o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che siano idonei a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero che siano idonei a favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del suddetto sistema.

Non è richiesto, ai fini della consumazione del reato, l'effettivo danneggiamento del sistema informatico o telematico o delle informazioni in esso contenute.

Art. 617-quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

La norma prevede che "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema"

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Art. 617-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

La norma prevede che "Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
--	--	---

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni"

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-quater c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato previsto dall'art. 617-quinquies c.p. è stato ravvisato dalla giurisprudenza in caso di utilizzazione di apparecchiature in grado di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico *"dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice."*

Art. 635-bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

La norma prevede che *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".*

Oggetto del danneggiamento possono essere dati, informazioni e programmi informatici in quanto concetti da declinarsi alla luce di nozioni tecniche:

- **per dato** deve intendersi qualunque rappresentazione non interpretata di un fatto codificata in modo da potere essere utilizzabile da parte dell'elaboratore;
- **per programma informatico** si intende una sequenza di istruzioni espresse in linguaggio comprensibile dall'elaboratore, progettate ed assemblate insieme in modo da potere ottenere dall'elaboratore il compimento di operazioni prestabilite;
- **per informazioni** si intende un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta di attribuire loro un particolare significato per chi utilizza l'elaboratore.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici che appartengono ad altri.

L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Sempre in tema di cancellazione la giurisprudenza ha più volte ritenuto che il reato in argomento è integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer **siano rimediabili** soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro, come ad esempio nel caso della cancellazione, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, di un rilevante numero di file, che poi vengano recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato.

Art. 635-ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico"

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato "chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Tramite il reato in argomento è stata prevista l'anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo per quelle condotte dirette a produrre la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di dati, informazioni o programmi informatici di interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un **delitto di attentato** volto a punire il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i suddetti beni, con la previsione di un aggravamento della pena qualora l'evento dannoso effettivamente si verifichi.

Art. 635-quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, "chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato".

L'art. 635-quater punisce la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui tramite le condotte previste nell'art. 635-bis (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Art. 635-quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse"

La norma prevede che "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena e' della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".

Il reato in argomento lede, oltre all'interesse patrimoniale del titolare del sistema informatico o telematico, l'interesse collettivo al corretto funzionamento dei suddetti sistemi.

Come nella fattispecie prevista dall'art. 635-ter, anche per questo reato è stata prevista l'anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo per quelle condotte dirette a produrre la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità anche parziale o l'ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Si tratta, quindi anche in questo caso, di un delitto di attentato volto a punire il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i suddetti beni, con la previsione di un aggravamento della pena nel caso in cui il danneggiamento si verifichi.

Art. 640-quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"²⁰

²⁰ Si rinvia al documento di Analisi dei rischi secondo il quale tale fattispecie di reato risulta astrattamente non applicabile alla Società che non svolge attività in qualità di certificatore di firma elettronica.

La norma prevede che *"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro"*.

La descrizione della condotta incriminata consiste in un rinvio alle violazioni degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato descritti nel codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore facendo rientrare, pertanto, nella sfera di applicazione del D.Lgs. 231/2001 i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione in genere di opere dell'ingegno (scientifiche, letterarie, cinematografiche, musicali ecc.). Sono di seguito elencate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies e contenute nella Legge n. 633 del 1941.

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Tutela penale del software e delle banche dati (Art. 171-bis l. 633/1941)

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Tutela penale delle opere audiovisive (Art. 171-ter l. 633/1941)

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del

noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

Responsabilità penale relativa ai supporti (Art. 171-septies l. 633/1941)

"La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge."

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171-octies l. 633/1941)

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Con riferimento alla commissione dei delitti menzionati, l'art. 25-novies del D. Lgs 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

È, altresì, prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore ad un anno. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941, il quale prevede la possibilità di disporre la sospensione

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato nell'ipotesi di commissione dei reati non colposi descritti, commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione.

E' espressamente vietato:

- alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli aventi efficacia probatoria, anche attraverso l'utilizzo illegittimo di password per accedere a postazioni/profili non autorizzati, ovvero la manipolazione/accesso non autorizzati al sistema informatico e/o elettronico;
- accedere abusivamente ad un qualsiasi sistema informatico o telematico altrui ovvero al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni di qualsiasi tipo;
- svolgere qualsiasi attività di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità.

Sotto il profilo dei principi di condotta da tenere, invece, i destinatari del presente Modello devono:

- conformarsi alle direttive aziendali per il corretto utilizzo della posta elettronica e dei beni IT di proprietà della Unicalce S.p.A. chiedendo delucidazioni al Responsabile IT in caso di dubbio sulla corretta applicazione delle disposizioni;
- rispettare le procedure a tutela della sicurezza delle informazioni ed a protezione dei dati personali (con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal Reg UE 679/2016);
- non scaricare dalla rete web programmi ovvero acquisire in altra maniera illecita - in violazione della legge sul diritto d'autore - software, ovvero qualsiasi altro materiale informatico, senza averne preventivamente acquisito i relativi diritti;
- rispettare le procedure a tutela della protezione dei dati personali (con particolare riferimento alla video-sorveglianza, al trattamento dei dati previo consenso ed informativa privacy, etc);
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature fornite dalla Unicalce S.p.A. esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica Unicalce S.p.A., senza la preventiva autorizzazione del Responsabile IT;
- evitare di introdurre e/o conservare nella Società, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile IT;
- astenersi dall'utilizzo di password personali ad altri utenti;
- rispettare le procedure di sicurezza, segnalando senza ritardo al Responsabile IT eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a propria disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni (ad es. alla navigazione etc);

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi informativi ed ai dati della Società e dei Clienti di Unicalce S.p.A. nonché quanto previsto dalle policy di sicurezza per la protezione ed il controllo dei sistemi stessi.
- agire costantemente nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione del diritto d'autore non violando - direttamente od indirettamente - tutti i diritti connessi al suo esercizio;
- non porre in essere, collaborare o dare in qualsiasi modo causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate.

2 Le "attività sensibili" ai fini del d. lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta, nel corso del Progetto per l'adozione del Modello Organizzativo, ha permesso di individuare le attività che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24-bis per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

- **Gestione dei sistemi informatici e del trattamento dei dati personali in conformità con il Reg. UE 679/2016**

3 I protocolli specifici di controllo

Il presente Modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) prevede il rispetto dei seguenti protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Unicalce S.p.A. in relazione ai reati da prevenire di cui alla presente Parte Speciale:

- **PRT-06 Protocollo di Gestione dei sistemi informatici e del trattamento dei dati personali in conformità con il Reg. UE 679/2016**

E. PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA DEL LAVORO ED IMPIEGO DI CITTADINI EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI DI CUI AGLI ARTT. 25-QUINQUIES E 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente Sezione la Unicalce S.p.A. - al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle gravi condotte prese in esame in questa sede - intende:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta per prevenire l'insorgere di comportamenti illeciti nelle attività sensibili esaminate.

Vengono, pertanto, brevemente descritti i reati richiamati dall'art. 25-*quiquies* (*Delitti contro la personalità individuale*) e dall'art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001 "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" modificato da ultimo dalla L. n. 161/2017, presi in considerazione in quanto ritenuti sensibili rispetto all'attività svolta dalla Società.

Il reato previsto dall'art. 25-duodecies D. lgs 231/01.

Il D.Lgs. n. 109/2012 ha introdotto nell'elenco dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, la fattispecie prevista dall'art. 22, comma 12-bis del D. lgs 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma punisce la condotta del Datore di Lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con il medesimo revocato, annullato o scaduto (salvo il caso di richiesta del rinnovo presentata, nei termini di legge, presso la Questura competente).

I reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-*quiquies* D. lgs 231/01.

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 1 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello al par. 1.1., allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quiquies*, poi aggiornato da ultimo con la legge n. 199/2016, il quale punisce le seguenti condotte:

Art. 600 c.p. (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (*Prostituzione minorile*)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisca o sfrutti la prostituzione, ovvero compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Art. 600-ter c.p. (*Pornografia minorile*)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre, commerciare o cedere consapevolmente ad altri materiale pornografico ovvero, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico o distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo precedente, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, commetta uno dei reati di cui agli artt. 600-ter e quater c.p. utilizzando immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo induce taluno mediante inganno o lo costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, per ridurlo in schiavitù;

Art. 602 c.p. (Acquisto ed alienazione di schiavi)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo acquisti o ceda un individuo già ridotto in condizioni schiavitù, anche per lo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Il nuovo reato punisce il soggetto che:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a **condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.**

La norma specifica alcune condizioni "indicative" di una situazione di sfruttamento, quali:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Art. 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni)

La norma punisce la condotta di colui che, allo scopo di commettere i reati di cui sopra, anche in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli citati, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento la norma specifica che deve intendersi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

E' vietato espressamente e costituisce grave violazione del presente Modello:

- navigare in siti pornografici e/o pedopornografici attraverso un qualsiasi dispositivo aziendale;
- aggirare i filtri e le impostazioni che limitano l'accesso alla rete imposte per conto della Unicalce S.p.A. dal Responsabile IT;
- organizzare viaggi di qualsiasi tipologia, nell'ambito delle attività svolte per la Unicalce S.p.A., in località note come meta per il turismo sessuale;
- avvalersi di forza lavoro irregolare (mediante il cd. caporalato) ovvero di immigrati clandestini per lo svolgimento delle attività lavorative;
- utilizzare intermediari per il reclutamento dei lavoratori diverse dalle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro.

2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'implementazione del presente Modello Organizzativo ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione. Di seguito, si riportano solo le attività che, ragionevolmente, possono essere considerate sensibili in quanto strumentali alla commissione di tali delitti. Le attività sensibili individuate sono:

- **Gestione dei sistemi informatici e degli accessi alla rete web**
- **Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**
 - a) Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente (cittadinanza U.E.) – selezione agenzie autorizzate per somministrazione lavoro
 - b) Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente proveniente da Paesi terzi (cittadinanza extra U.E.)
 - c) Gestione del processo premiante, inteso come retribuzione variabile, del personale dipendente

3 I protocolli specifici di controllo

Il presente Modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) prevede il rispetto dei seguenti protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Unicalce S.p.A. in relazione ai reati da prevenire di cui alla presente Parte Speciale:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- **PRT-06 Protocollo di Gestione dei sistemi informatici (controlli accessi rete)**
- **PRT-12 Protocollo per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**

F. PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente Sezione la Unicalce S.p.A. - al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle gravi condotte prese in esame in questa sede - intende:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità attuative dei reati rilevanti;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta per prevenire l'insorgere di tali comportamenti illeciti nelle attività sensibili esaminate.

Vengono, pertanto, descritti i reati richiamati dall'art. 25-octies (*ricettazione, riciclaggio e reimpiego ed autoriciclaggio*) ed art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), presi in considerazione in quanto ritenuti sensibili rispetto all'attività svolta dalla Società, con particolare riferimento alla gestione dei flussi finanziari.

I reati previsti dall'art. 25-octies d.lgs 231/01: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

Si tratta dei reati previsti dall'art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001, introdotti con il D. Lgs. 231/2007. Tale normativa ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146: pertanto il reato di riciclaggio è idoneo a fondare una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dal carattere transnazionale dell'illecito come invece previsto dalle norme abrogate contenute nella Legge 146/2006. Nello specifico, i reati contenuti nell'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001 sono:

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

La norma punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (fuori dei casi di concorso o commissione di tale reato-presupposto), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

La norma punisce il soggetto che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto²¹ (fuori dei casi di concorso o commissione di tale reato-presupposto) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648-ter.1. c.p. (Autoriciclaggio) La norma punisce chiunque - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica una pena attenuata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene maggiori se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 d. l. 152/1991 e smi (ad es. associazioni di stampo mafioso). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

1.A COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO

Al fine di prevenire concretamente i reati di cui alla presente sezione la Direzione amministrativa deve:

- verificare – attraverso l'ufficio crediti e nel rispetto del PRT-01 lett. F - l'attendibilità commerciale e professionale dei Clienti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate);
- verificare – anche a campione - la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- monitorare da un punto di vista formale e sostanziale i flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento ai pagamenti verso l'estero ed alle operazioni infragruppo estere. Nello specifico tali controlli evidenzieranno all'O.d.V.:
 - o la sede legale della società beneficiaria (ad es. paesi a fiscalità privilegiata, Paesi a rischio terrorismo, ecc.),
 - o gli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni);

²¹ Il D. lgs 195/2021, eliminando l'inciso "non colposi" dalla norma ha esteso l'ambito di applicazione del riciclaggio anche al denaro, beni o utilità provenienti da reati colposi.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- eventuali sospetti di utilizzo di schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- verificare il rispetto del limite all'utilizzo all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 D. lgs 231/07) e del divieto di frazionamento artificioso delle operazioni con particolare riferimento alla vendita di materiale al dettaglio anche attraverso specifici addetti presso ogni stabilimento;
- verificare l'effettività delle operazioni di sponsorizzazione ad ONLUS, ONG ovvero associazioni sportive e dell'affidabilità dei soggetti beneficiari come previsto dal relativo protocollo di controllo;
- astenersi dall'effettuare operazioni verso conti correnti cifrati segnalando tempestivamente all'O.d.V. eventuali richieste in tal senso.

I reati previsti dall'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si tratta dei reati previsti dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001, introdotti con il D. lgs 184/2021. Nello specifico, i reati che la società intende prevenire sono:

- A) **Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:** la fattispecie punisce colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera tali strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (sanzione 231 da 300 a 800 quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D. lgs 231/01);
- B) **Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.** La norma, introdotta sia nel codice penale che nel D. lgs 231/01, punisce colui che, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti **principalmente per commettere tali reati**, o sono specificamente adattati al medesimo scopo (sanzione 231 sino a 500 quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D. lgs 231/01);
- C) **Art. 640-ter. c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale:** trattasi di un reato che era già previsto e punito dal D. lgs 231/01 la cui fattispecie non aggravata risulta esaminata nella Parte Speciale, Sez. A del presente Modello, cui si rinvia. Il D. lgs 184/2021 estende semplicemente le ipotesi di frode informatica in forma aggravata al caso in cui il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione 231 sino a 500 quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D. lgs 231/01);

D) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: la norma punisce ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, purché abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti ed in particolare:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, è prevista la sanzione 231 pecuniaria sino a 500 quote;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione 231 prevista è la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

E) Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

La norma punisce il soggetto che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di riciclaggio cui sopra (articoli 648, 648-bis e 648-ter).

1.B REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

In relazione ai principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-octies.1, oltre a quanto già previsto dalle procedure amministrativo contabili di cui al Protocollo "Gestione flussi finanziari", si precisa che è fatto rigorosamente divieto:

- utilizzare carte di credito o strumenti di pagamento diversi dal contante (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante ovvero all'acquisto di beni o servizi) della Società o di terzi in maniera indebita ovvero senza l'autorizzazione del titolare (e per gli scopi unicamente autorizzati);
- falsificare o alterare tali strumenti di pagamento diversi dal contante ovvero possedere, cedere o acquisire in qualsiasi modo strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire ovvero mettere a disposizione in qualsiasi modo apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- partecipare, agevolare ovvero fornire il know-how informatico per commettere o far commettere reati contro la fede pubblica ovvero contro il patrimonio mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito si presenta il rischio, pur astrattamente inteso,

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'implementazione del presente Modello Organizzativo ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-octies (*reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio*). Le attività sensibili individuate sono:

- **Gestione dei flussi finanziari;**
- **Gestione degli adempimenti fiscali;**
- **gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;**
- **Gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi;**
- **Gestione delle attività legate alla compravendita di quote CO² e T.E.E.;**
- **Gestione delle attività legate all'attivazione degli incentivi fiscali per investimenti R&S;**
- **Gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni od altre erogazioni liberali;**
- **Gestione degli acquisti.**

3 I protocolli specifici di controllo

Il presente Modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) prevede il rispetto dei seguenti protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Unicalce S.p.A. in relazione ai reati da prevenire di cui alla presente Parte Speciale:

PRT- 01 Protocollo per la gestione dei flussi finanziari

- Pagamenti ai fornitori attraverso sistema gestionale
- Pagamento ai dipendenti, Gestione casse singoli stabilimenti/cave e del reintegro di cassa,
- Incassi con metodi tracciabili (attraverso sistema bancario INBIZ, lettere di credito etc) nonché tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalla P.A.,
- Gestione degli incassi in contanti vendita al dettaglio presso stabilimenti
- Concessione fidi ai clienti

PRT-02 Protocollo per la gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali

- Gestione adempimenti fiscali derivanti da dichiarazione dei redditi, IVA, ritenute, etc;
- Adempimenti in comunicazioni di legge delle operazioni con l'estero
- Gestione delle attività relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo (beni e servizi)
- Gestione adempimenti in tema di esenzioni accise sul consumo di prodotti energetici

PRT-03 Protocollo per la gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti

- Gestione delle attività di predisposizione dei dati per la formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali:
- Comunicazione, svolgimento e gestione delle Assemblee dei Soci e gestione dei rapporti con gli organi di controllo:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

PRT-04 Protocollo per la gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi

PRT-05 Protocollo per la gestione attività Emission Trading e per la gestione TEE;

PRT-07 Protocollo per la gestione per attivazione degli incentivi fiscali per investimenti nel settore ricerca & sviluppo

PRT-09 Protocollo per la gestione delle sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni ovvero per donazioni od altre erogazioni liberali.

PRT-15 Protocollo per la gestione degli acquisti e delle consulenze professionali

- Acquisti di beni e servizi
- Selezione consulenti ed affidamento incarichi professionali

G PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI CUI ALL'ART 24-TER DEL D.LGS. 231/2001 O CON FINALITA' DI TERRORISMO

1 Reati presupposto da prevenire, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente Sezione la Unicalce S.p.A. - al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle gravi condotte prese in esame in questa sede - intende:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta per prevenire l'insorgere di comportamenti illeciti nelle attività sensibili esaminate.

Vengono, pertanto, brevemente descritti i reati richiamati dall'art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*) e dall'art. 25-quater "*Reati con finalità di terrorismo*", presi in considerazione dal presente Modello in quanto la Società ritiene fondamentale attuare tutti gli sforzi necessari per assicurare la massima prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa al suo interno.

I delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti di criminalità organizzata sono stati inseriti nel novero dei reati-presupposto dall'art. 2, comma 29 della Legge 94/2009 e si tratta delle fattispecie di cui agli artt.:

1. Associazione per delinquere ex art. 416 c.p.;
2. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere, ex art. 416-bis c.p.;
3. Scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p.;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

4. Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ex art. 630 c.p.;
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
6. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.²² in riferimento alla L. n. 110/1975 .

In epoca antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 94/2009, le fattispecie di cui ai numeri 1,2,5 unitamente a quella di cui all'art. 377-bis c.p.²³ erano perseguibili, ex D. lgs 231/01, solo in presenza di un carattere transnazionale, in forza dell'art. 10, L. 146/2006. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 94/2009 e della L. n. 116/2009, invece, tali fattispecie sono perseguibili a prescindere dal loro carattere transnazionale²⁴.

Si riporta di seguito la descrizione di alcuni dei reati introdotti dall'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001.

1. Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

La fattispecie punisce l'associazione da parte di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Nello specifico, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. La semplice partecipazione all'associazione è punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La fattispecie comprende anche le associazioni finalizzate alla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o, comunque, volte ad effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

2. Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

E' punito chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere

²² Sono reati che si configurano allorché un membro del Personale o un rappresentante della Società o del Gruppo, illegalmente fabbrichino, introducano nello Stato, mettano in vendita, cedano, detengano o portino in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

²³ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" reato ora previsto dall'art. 25-novies D. lgs 231/01 ed inserito dall'art. 4, Legge n. 116/2009 di ratifica della Convenzione Onu in materia di corruzione. Previsto, nel presente documento a pag. 11, Cap. n. 2.

²⁴ Art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si rileva che le disposizioni del presente art. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

3. Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) così come modificato dalla Legge 17 aprile 2014 n. 62.

La norma ora punisce “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”. Pertanto, rispetto alla formulazione precedente è stata estesa l'area penalmente rilevante - anche ai fini del D. lgs 231/01 - alla promessa di erogazione (oltre che del denaro) anche di altre utilità (quali a mero titolo esemplificativo, l'erogazione di finanziamenti, l'aggiudicazione di forniture pubbliche). Pertanto, la Società oltre ad imporre il divieto espresso di procurare (o promettere di procurare) voti dietro promessa di qualsiasi beneficio da parte di un candidato alle elezioni amministrative o politiche dispone il rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli di controllo (finanziamenti pubblici, finanziamenti ai partiti, gare pubbliche, assunzione di personale etc) previsti alla Sez. A del presente Modello in relazione ai reati contro la P.A.

E' da sottolineare che Legge n. 146 del 16 marzo 2006 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite, contro il crimine organizzato transnazionale*”²⁵, inoltre, prevede le seguenti fattispecie di reato, che continuano ad essere perseguibili solo se aventi carattere transnazionale:

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/98 (Disposizioni contro l'immigrazione clandestina).

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo procuri illegalmente l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

In relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, l'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01 richiama le fattispecie previste dal Codice Penale, dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali²⁶ e, più precisamente, sono da intendersi richiamate le fattispecie previste dagli articoli:

²⁵ Così come modificata dal Decreto Legislativo di recepimento della III direttiva antiriciclaggio n. 231/07, approvato in data 21 novembre 2007.

²⁶ Nonché dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 09.12.1999.

1. 270-bis c.p., associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
2. 270-ter c.p., assistenza agli associati;
3. 270-quater c.p., arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
4. 270-quinquies c.p., addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
5. 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione;
6. 280-bis c.p. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
7. 289-bis c.p., sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
8. 302 c.p. c.p., istigazione a compiere taluno dei precedenti delitti.

2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'implementazione del presente Modello Organizzativo ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati dall'art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*) e dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 in relazione alle fattispecie di associazione a delinquere a carattere transnazionale, per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001.

Risulta necessario, in ogni caso, premettere che le fattispecie di reato a carattere associativo sopra menzionate potrebbero coinvolgere potenzialmente tutti i processi aziendali data la natura ontologicamente plurisoggettiva delle fattispecie ivi richiamate. Pertanto, di seguito, si riportano solo le attività che, ragionevolmente, possono essere considerate sensibili ovvero strumentali alla commissione di tali delitti. Le attività sensibili individuate sono:

- **gestione dei flussi finanziari;**
- **gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali;**
- **gestione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti**
- **gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi**
- **gestione attività Emission Trading e per la gestione TEE;**
- **gestione per attivazione degli incentivi fiscali per investimenti nel settore ricerca & sviluppo**
- **gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni od altre erogazioni liberali;**
- **gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, permessi, concessioni;**
- **selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (anche extra UE);**
- **gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;**
- **gestione delle attività di partecipazione a procedure di selezione ad evidenza pubblica;**

- **gestione degli esplosivi e relativi adempimenti di Pubblica Sicurezza per attività di estrattiva**

Più nel dettaglio il rischio di manifestazione dei reati previsti dall'art. 24 ter viene in rilievo in relazione alle attività della Società in caso di eventuali:

- infiltrazioni mafiose negli appalti della Società;
- scambio elettorale con candidati alle elezioni al fine di ottenere successivi benefici (aggiudicazione di contratti pubblici, autorizzazioni etc).

3 I protocolli comportamentali e di controllo

Il presente Modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) prevede il rispetto dei seguenti protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Unicalce S.p.A. al fine di prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nella Unicalce S.p.A.

E' vietato espressamente:

1. **stanziare o corrispondere finanziamenti a favore di partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati**. E' fatto divieto altresì, tenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici. In tal senso, Unicalce S.p.A. si astiene dall'erogare - sotto qualsiasi forma - contributi a partiti politici, fondazioni o movimenti agli stessi legati che hanno obiettivi politici. Sono escluse del predetto divieto le liberalità erogate a Fondazioni, Istituti od Associazioni che perseguono finalità di ricerca scientifica o promuovono iniziative umanitarie, di solidarietà o sportive.
2. **Fare propaganda o campagna elettorale all'interno della struttura aziendale** come ad esempio distribuire materiale e/o tenere comizi o presidi elettorali nelle strutture aziendali da parte di qualsiasi persona che abbia rapporti formali o informali direttamente con candidati. Ciò è vietato anche nel caso in cui un esponente aziendale sia impegnato in campagne elettorale o sia candidato alle elezioni amministrative, politiche od europee.

In relazione alla selezione degli appaltatori o fornitori al fine di evitare il rischio di infiltrazione mafiosa il presente protocollo prevede che la Unicalce S.p.A. si impegni costantemente a:

- i) **prevedere meccanismi di qualificazione etica dei fornitori** come, ad esempio, verificare e/o richiedere ai propri fornitori l'iscrizione nelle cosiddette *white list antimafia*²⁷ (consultabili sui portali delle Prefetture territorialmente competenti) con particolare riferimento a quei fornitori che rientrano nelle categorie "***maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa***" di cui all'art. 1 comma 53 legge n. 190/2012 ovvero:
 - a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
 - b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
 - c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
 - d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
 - e) *noli a freddo di macchinari;*
 - f) *fornitura di ferro lavorato;*

²⁷ Denominate dalla Legge: "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 nonché D.P.C.M. 18 aprile 2013)".

- g) noli a caldo;*
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
- ii) **Richiedere a detti fornitori una dichiarazione sostitutiva attestante** il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L.n. 136/2010, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente ai sensi del D. lgs 231/01;
- iii) Inserire nei contratti con i suddetti fornitori una clausola:
- risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice in sub-appalto di un contratto di lavori, servizi o forniture pubbliche precedentemente destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva ovvero di cancellazione dell'impresa dall'elenco delle white list di cui sopra;
 - che limiti al tempo strettamente necessario il termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva ovvero di cancellazione dell'impresa dall'elenco delle white list di cui sopra venga in concreto estromesso dal contratto.

3.1 DIVIETO DI INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGGETTI INSERITI NELLE SANCTION LISTS

Al fine di prevenire ogni eventuale coinvolgimento della Società con soggetti e/o controparti contrattuali eventualmente implicati in reati gravi (terrorismo, traffico di droga, proliferazione di armi di distruzione di massa etc.) ovvero oggetto di sanzioni imposte dall'Unione Europea la società non può intrattenere rapporti e/o stipulare qualsiasi accordo o transazione con soggetti inclusi nell'elenco dei soggetti sanzionati - UE consultabili all'indirizzo: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

In ogni caso rimane ferma l'osservanza dei seguenti protocolli decisionali di prevenzione:

PRT- 01 Protocollo per la gestione dei flussi finanziari

- Pagamenti ai fornitori attraverso sistema gestionale
- Pagamento ai dipendenti, Gestione casse singoli stabilimenti/cave e del reintegro di cassa,
- Incassi con metodi tracciabili (attraverso sistema bancario INBIZ, lettere di credito etc) nonché tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalla P.A.,

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- Gestione degli incassi in contanti vendita al dettaglio presso stabilimenti
- Concessione fidi ai clienti

PRT-02 Protocollo per la gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali

- Gestione adempimenti fiscali derivanti da dichiarazione dei redditi, IVA, ritenute, etc;
- Adempimenti in comunicazioni di legge delle operazioni con l'estero
- Gestione delle attività relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo (beni e servizi)
- Gestione dei principali adempimenti in tema di esenzioni accise sul consumo di prodotti energetici

PRT-03 Protocollo per la gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti

- Gestione delle attività di predisposizione dei dati per la formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali:
- Comunicazione, svolgimento e gestione delle Assemblee dei Soci e gestione dei rapporti con gli organi di controllo:

PRT-04 Protocollo per la gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi

PRT-05 Protocollo per la gestione attività Emission Trading e per la gestione TEE;

PRT-07 Protocollo per la gestione per attivazione degli incentivi fiscali per investimenti nel settore ricerca & sviluppo

PRT-09 Protocollo per la gestione delle sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni ovvero per donazioni od altre erogazioni liberali.

PRT-11 Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi

- Attività finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni per l'attività estrattiva e coltivazione delle cave
- Attività finalizzate all'ottenimento di altre tipologie di autorizzazioni

PRT-12 Protocollo per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

- Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente (cittadinanza U.E.), quali dirigenti, Quadri, impiegati, operai
- Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente proveniente da Paesi terzi (cittadinanza extra U.E.)
- Gestione del processo premiante, inteso come retribuzione variabile, del personale

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

dipendente

PRT-15 Protocollo per la gestione degli acquisti e delle consulenze professionali

- Acquisti di beni e servizi
- Selezione consulenti ed affidamento incarichi professionali

PRT-16 Protocollo per la gestione della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (forniture a clienti pubblici)

H PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART 25- SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)

1 Reati presupposto da prevenire e normativa speciale

Con la presente parte speciale Unicalce S.p.A. intende informare compiutamente i destinatari del presente documento in ordine alle fattispecie di reato che dipendono dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro descrivendo i reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. È previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. lgs. 81/2008.

Art. 590, comma 3, c.p. (Lesioni personali colpose)

Viene punito chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera *grave*:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è *gravissima* se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di talune delle fattispecie sopra considerate (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime), qualora il fatto si verifichi con

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, la Società potrebbe essere chiamata a rispondere ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il regime sanzionatorio applicabile per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

Stante la peculiarità della materia da disciplinare, incentrata sull'apprestamento di misure di "riduzione e mitigazione del Rischio di reati colposi" che possono essere commessi (a titolo omissivo) nello svolgimento dell'attività produttiva, la presente "Parte Speciale" presenta una struttura diversa da quella utilizzata per disciplinare i protocolli per le altre attività a rischio.

La società intende aderire ed applicare pienamente all'art. 30 D. lgs 81/01 il quale stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente - adottato ed efficacemente attuato - deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Pertanto, la presente sezione del modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008 prevede:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività e controlli sopra citati;
- un'articolazione di funzioni (in considerazione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta) che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (si veda il punto n. 5 Modello Parte Generale);
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere effettuati i) quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ii) in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La norma prevede altresì che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumano conformi ai requisiti di cui all'art. 30 comma 1, 2, 3 e 4 per le parti corrispondenti.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Per l'identificazione di tali "parti corrispondenti" Unicalce S.p.A. ha preso in considerazione, sin dalla primissima adozione del Modello 231, quanto disciplinato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 luglio 2011 e della relativa *"tabella di correlazione art. 30 D.lgs 81/08 – Linee guida UNI-INAIL – BS OHSAS 18001:2007"*, adeguandosi nel tempo **agli standard di controllo emessi successivamente (ISO 45001:2018).**

2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale impone l'obbligo, a carico dei destinatari del Modello ed in particolare delle figure aventi un incarico specifico in materia di sicurezza (delegati del datore di lavoro di I e II livello, Direttori responsabili, sorveglianti, RSPP, addetti pronto soccorso ed alle emergenze etc) dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, nel rispetto delle specifiche procedure e delle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono avere effetti negativi sulla sicurezza dei lavoratori;
- osservare scrupolosamente tutte le regole e procedure di sicurezza aziendali, attenendosi ad ogni indicazione o prescrizione contenute nelle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza nonché dei Documenti di Valutazione dei Rischi, dei DUVRI, dei DSS e DSS coordinati in relazione alle attività estrattive e dai piani di emergenza della Società.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La Unicalce persegue una politica di impegno all'attuazione di tutte le misure di sicurezza ad essa applicabili oltre a quelle previste dal D. lgs 81/08, con particolare riferimento alle Misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori così come previste dal D. lgs 624/96.

3 Unicalce S.p.A. ed il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente oltre che dal D. lgs 81/08 (ad es. D. lgs 624/96 specifico per l'ambito estrattivo), nonché attribuire le responsabilità relative a tali adempimenti alle specifiche funzioni aziendali, la Unicalce S.p.A. ha, sin dalla prima adozione del presente Modello, un processo di adeguamento del proprio Sistema di Gestione Sicurezza sul lavoro ai sensi dello standard BS OHSAS 18001:2007, mantenendo ed adeguando tale sistema di gestione agli standard di controllo successivamente entrati in vigore ai sensi della **UNI EN ISO 45001:2018 (di seguito anche solo ISO 45001) oggi vigente.**

Le finalità espresse della presente sezione, attraverso il sistema di gestione ISO 45001, ex art. 30 comma 5 del D. lgs 81/08 sono:

- il continuo miglioramento del livello di protezione dei lavoratori;
- la razionalizzazione dell'organizzazione delle attività relative alla sicurezza del lavoro tenuto conto dello specifico settore di operatività e della struttura aziendale;
- l'individuazione di un unico Datore di Lavoro e la chiara distribuzione di compiti e responsabilità attraverso un sistema di deleghe delle funzioni datoriali (tranne quelle indelegabili ex art. 17 D. lgs 81/08) predisposte secondo i principi di elaborazione normativa (art. 16 D. lgs 81/08) e giurisprudenziale quali, a mero titolo esemplificativo, effettività dell'autonomia decisionale e finanziaria del delegato; vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza da parte del Datore di Lavoro delegante etc;
- la costante verifica dell'attuazione degli adempimenti puntuali previsti dalla normativa specifica per il settore estrattivo (D. lgs 624/96) attraverso l'individuazione delle figure previste dalla norma (Titolare, Direttore responsabile e Sorveglianti) ed il conferimento di tutti i necessari poteri, per ogni sito, per lo svolgimento delle attività di controllo previste.

In relazione agli adempimenti specifici nel settore estrattivo e per il loro coordinamento con la disciplina del D. lgs 81/08 la Società ha tenuto conto della circolare del "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione Generale delle miniere" n. 317 del 26 maggio 1997 **recante "Chiarimenti relativi al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624"** assicurando la nomina delle figure previste dal D. lgs 624/96 ed in particolare, per ciascuna cava, l'individuazione di un:

- **Titolare** ex D. lgs 624/96 e D.P.R. 128/1959 il cui compito è quello di attuare gli adempimenti specifici di cui alle norme citate;
- **Direttore Responsabile** ex art. 6 D.P.R. 128/1959 ai cui spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- **Sorvegliante/i di cava** ex DPR 128/1959 e D. lgs 624/96.

A maggior tutela dell'effettività degli adempimenti e nel rispetto del principio della "segregation of duties" nelle verifiche e controlli in tema di salute e sicurezza sul lavoro la Unicalce S.p.A. **impone il divieto di conferire in capo al medesimo soggetto** - sebbene non escluso dalla normativa in vigore - la qualifica ed i compiti di "Titolare" o "Direttore responsabile" ex D. lgs 624/96 con la qualifica ed i compiti di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ex D. lgs 81/2008, **al fine di evitare ogni potenziale commistione di ruoli che potrebbe ingenerare malfunzionamenti o conflitti di interesse nei meccanismi di controllo e diminuirne l'efficacia.**

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

Di conseguenza Unicalce S.p.A. richiede che i due ruoli siano mantenuti ben distinti: il RSPP collabora alla valutazione dei rischi e partecipa alla riunione di prevenzione e protezione dai rischi svolgendo compiti di monitoraggio della sicurezza finalizzato alla riduzione dei rischi ed al miglioramento delle misure di tutela così come previsti dal D. lgs 81/2008 mentre il Direttore responsabile svolge i compiti sostanzialmente di carattere operativo assegnati dal D. lgs 624/96.

4 Le valutazioni dei rischi e le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/01

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Come evidenziato anche dalle Linee Guida di Confindustria, nella individuazione delle aree aziendali a rischio di tali reati, *“non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività”*, poiché i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione della normativa antinfortunistica possono *“di fatto investire la totalità delle componenti aziendali”*²⁸. Per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano che l’analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall’azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. D.lgs 81/2008. Pertanto, per l’analisi esaustiva delle attività a rischio in materia di salute e sicurezza, delle misure di prevenzione e protezione ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza si rinvia a quanto previsto nei singoli *documenti di valutazione dei rischi (DVR generale, specifici e DUVRI ex art. 26 e 28, comma 2, d.lgs. 81/08 s.m.i.)*, di tutti gli stabilimenti aziendali a norma del D. Lgs. 81/2008 nonché nei singoli Documenti di sicurezza e di salute (DSS e DSS coordinato ex art. 6 e 9 D. lgs 624/96) da considerarsi parti integranti del presente Modello esclusivamente per il profilo della valutazione dei rischi.

L’analisi dei processi aziendali, svolta nel corso delle attività progettuali (si veda il cap. 3 Modello Parte Generale) ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati e valutati come necessari ai fini di una corretta implementazione di un sistema di gestione e controllo ai sensi dell’art. 30 D. lgs 81/08:

- 1) **Pianificazione:** l’attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro è volta a:
 - fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
 - stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
 - definire e assegnare risorse.
- 2) **Attuazione e Funzionamento:** l’attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:
 - strutture organizzative e responsabilità;

²⁸ Ivi, pag. 17.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
 - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
 - modalità di controllo operativo;
 - gestione delle emergenze.
- 3) **Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a definire:
- misura e monitoraggio delle prestazioni;
 - la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
 - modalità di gestione delle registrazioni;
 - la reportistica dai delegati ex art. 16 D. lgs 81/08 verso il Datore di Lavoro;
 - la reportistica verso l'Organismo di Vigilanza;
 - modalità di esecuzione audit periodici.
- 4) **Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il Sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi di cui al presente Modello Organizzativo.

5 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza sul lavoro della Unicalce S.p.A.

La Società ha elaborato un complesso sistema di procedure aziendali per la gestione del sistema sicurezza in ottemperanza all'art. 30 D. lgs 81/01 ed allo standard ISO 45001:2018 (in sostituzione dell'abrogato standard BS OHSAS 18001:2007, conforme, per le parti corrispondenti" ai requisiti di cui all'art. 30 comma 1, 2, 3 e 4 D. lgs 81/08). Per l'identificazione di tali "parti corrispondenti" Unicalce S.p.A. ha, sin dalla prima emissione, preso in considerazione quanto disciplinato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 luglio 2011 e della relativa *"tabella di correlazione art. 30 D.lgs 81/08 – Linee guida UNI-INAIL – BS OHSAS 18001:2007"*. In particolare, la documentazione del sistema di gestione aziendale per la sicurezza - che deve essere gestita secondo la relativa procedura di sistema per la gestione delle registrazioni e della documentazione - **costituisce parte integrante e sviluppo operativo del presente Modello Organizzativo ed è così strutturata:**

- **Manuale del sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;**
- **Procedure applicabili trasversalmente a tutti gli stabilimenti (POS);**
- **Procedure gestionali per la sicurezza (PGS):** che descrivono come il singolo stabilimento applica quanto previsto nelle POS indicando i responsabili per la corretta esecuzione e gestione delle attività;
- **Procedure di lavoro sicuro (PLS):** trattasi di istruzioni specifiche di stabilimento che riportano i rischi/pericoli associati ad una determinata attività svolta indicando le misure di prevenzione e protezione da adottare al caso concreto al fine di mitigare il rischio;
- **Moduli (MOD):** hanno lo scopo di registrare con evidenze documentali le attività svolte in conformità con le procedure (POS; PGS; PLS etc) ovvero le relative NC/ AC.
- **Altra documentazione rilevante per il SGSL e la presente Sezione del Modello:**

- Tutta la documentazione relativa alle Valutazioni dei Rischi quale DVR, Valutazione dei rischi specifici, DUVRI, Documento Salute e Sicurezza, DSS Coordinato ai sensi del D. lgs 624/96;
- Tutta la documentazione relativa ai Piani di emergenza ed evacuazione;
- I Piani di Sicurezza (POS, Pimus), nomina del Coordinatore per la Progettazione e per l'esecuzione dei lavori in caso di cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del D. lgs 81/08;
- I programmi di informazione e formazione e la documentazione relativa agli attestati dei corsi di formazione effettuati;
- Tutta la documentazione relativa alle nomine delle figure aventi compiti e mansioni in materia di sicurezza (delegati del Datore di Lavoro, RSGSL, RSPP, RLS, MC, addetti alle misure antincendio, pronto soccorso ed alle emergenze, Titolare, Direttore Responsabile, Sorveglianti etc);
- Nonché altra documentazione rilevante come a mero titolo esemplificativo:
 - procedure tecniche di uso e manutenzione di macchine, impianti, utensili e attrezzature;
 - procedure tecniche di uso e stoccaggio di sostanze e preparati pericolosi;
 - procedure relative ai DPI;
 - registrazioni relative a rilevazione di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni pericolose (*near misses*);
 - schede di sicurezza dei prodotti pericolosi;
 - Certificato Prevenzione Incendi - CPI dell'edificio o dell'impianto che costituisce l'ambiente di lavoro;
 - Planimetrie tecniche di impianto;
 - conformità impianti di messa a terra;
 - conformità impianti elettrici e termoidraulici;
 - libretti caldaie;
 - verifiche eventuali apparecchi a pressione;
 - verifica attrezzature di sollevamento;
 - prescrizioni degli organi di vigilanza;

Il sistema dei controlli prevede, pertanto, che i processi e le attività sensibili sopra individuate, siano formalmente e sostanzialmente gestiti attraverso specifici protocolli, procedure gestionali ed istruzioni operative dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni per la Unicalce S.p.A.

Attesa la specificità delle procedure e delle istruzioni operative in relazione alle diverse peculiarità delle unità organizzative dislocate sul territorio nazionale vengono definiti i protocolli 231 e le POS (Procedure applicabili trasversalmente a tutti gli stabilimenti) che ogni unità organizzativa concretizza attraverso proprie specifiche procedure (PGS o PLS), che costituiscono parte integrante e sviluppo operativo del presente Modello Organizzativo:

5.1 Pianificazione

Per tale attività il protocollo del Modello Organizzativo prevede la seguente regolamentazione:

- 1. Politica e obiettivi:** la definizione di un documento di Politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro formalmente approvato dal Datore di Lavoro che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali da raggiungere e che:
 - prevede l'impegno a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
 - contiene l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi).

- 2. Piani annuali e pluriennali:** Il Datore di lavoro ed i delegati ex art. 16 D. lgs 81/08 predispongono ed approvano – ciascuno dell'ambito delle proprie competenze territoriali e nel rispetto delle funzioni e dei poteri agli stessi conferiti con la delega - un Piano degli Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che:
 - contenga una chiara individuazione delle scadenze e delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione (RSPP, RLS etc);
 - preveda le responsabilità in materia di esecuzione e rendicontazione delle spese in tema di salute e sicurezza.

- 3. Prescrizioni legali ed aggiornamento:** il rispetto delle prescrizioni della specifica procedura aziendale del SGSSL - in questa sede integralmente richiamata - per garantire costantemente:
 - l'aggiornamento in merito alla legislazione rilevante ed alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l'individuazione del perimetro di applicazione di tali prescrizioni (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse.

5.2. Attuazione e Funzionamento

Anche per tale attività il protocollo del Modello Organizzativo prevede l'osservanza di tutte le:

- **Procedure applicabili trasversalmente a tutti gli stabilimenti (POS);**
- **Procedure gestionali per la sicurezza (PGS);**
- **Procedure di lavoro sicuro (PLS)**

del SGSL, gestite attraverso l'apposito sistema informatico per garantire la massima tracciabilità delle operazioni (registrazioni attraverso i Moduli (MOD)), al fine di garantire il rispetto e l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo:

- 1. Gestione e controllo delle informazioni documentate:** il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione delle informazioni

documentate relative al sistema di gestione della salute e sicurezza e le modalità operative di gestione e archiviazione e conservazione della documentazione in conformità con la **POS – 01 Gestione e controllo delle informazioni documentate.**

2. Organizzazione e Responsabilità in ambito D. lgs 81/08: il protocollo prevede l'osservanza dei compiti assegnati dal Datore di Lavoro (individuato secondo specifiche competenze in relazione alla struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva) con le disposizioni organizzative, gli atti di delega ovvero di designazione con particolare riferimento:

- ai delegati del Datore di lavoro ex art. 16 D. lgs 81/08 (si veda protocollo relativo);
- al Rappresentante/i della Direzione (RSGSL) con il compito di assicurare che il sistema di gestione SSL sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della norma, assicurare che i report sulla performance del sistema di gestione SSL siano presentati al Datore di Lavoro o ai delegati per il riesame e usati come base per il miglioramento del sistema di gestione SSL.
- Ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), agli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Medici Competenti ed agli Incaricati della gestione delle emergenze, agli RLS in relazione agli Stabilimenti aziendali ed ai relativi Organigrammi della Sicurezza;

In relazione all'organizzazione e responsabilità in caso di attivazione di cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV D. lgs 81/08 devono essere preliminarmente verificati i requisiti professionali per la corretta:

- individuazione del Responsabile dei Lavori, quando previsto;
- individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore per la progettazione (art. 91 D. lgs 81/08) e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 D. lgs 81/08) nel rispetto dei requisiti di cui all'art 98 D. lgs 81/08;

Il Datore di lavoro od il delegato del Datore di Lavoro "Committente" devono garantire la registrazione della verifica dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

3. Organizzazione e Responsabilità in ambito D. Lgs 624/96: in relazione alle attività estrattive (Cave di proprietà aziendale) e con particolare riferimento alla attività di cui all'art. 1, comma 2 del D. lgs 624/96 il protocollo impone l'osservanza dei compiti e delle responsabilità affidate attraverso specifici atti di individuazione/nomina delle figure previste dal Decreto e dalle disposizioni organizzative aziendali nonché l'attuazione dei compiti di vigilanza previsti dalla norma speciale con particolare riferimento ai:

- **Titolari** di cava ex D. lgs 624/96 e D.P.R. 128/1959 la cui responsabilità è quella di attuare gli adempimenti specifici di cui alla norma ed in particolare con i seguenti compiti:
 - curare la predisposizione del DSS di cui all'art. 6, comma 2, o del DSS coordinato di cui all'art. 9, comma 2, individuando il luogo di lavoro e procedendo al computo del numero degli addetti;

- curare i necessari aggiornamenti del DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti (art. 6, comma 3),
 - effettuare l'attestazione annuale relativa alla sicurezza (art. 6, comma 2),
 - curare la trasmissione del DSS all'autorità di vigilanza prima dell'inizio delle attività ed in caso di aggiornamento (art. 6, comma 4; art. 18, comma 1), nonché in caso di DSS coordinato.
 - nominare il direttore responsabile (art. 20, comma 1 D. lgs 624/96, art. 6 DPR 128/59) e procedere con l'attestazione del possesso dei requisiti del direttore responsabile (art. 20, comma 8);
 - designare i sorveglianti sul luogo di lavoro (art. 20, comma 5; art. 2, comma 1, lettera c; art. 7, comma 1, lettera a) e procedere con l'attestazione del possesso dei requisiti dei sorveglianti (art. 20, comma 8);
 - procedere con la denuncia delle variazioni del direttore responsabile e sorveglianti (art. 20, commi 12 e 17);
 - procedere con la presentazione delle denunce di esercizio (art. 20, commi 11, 14, 15 e 18²⁹);
 - procedere con la trasmissione all'autorità di vigilanza competente del prospetto riassuntivo degli infortuni (art. 25, comma 8).
- **Direttori Responsabili** ex art. 6 D.P.R. 128/1959 ai cui spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - **Sorveglianti di cava** ex DPR 128/1959 e D. lgs 624/96;

4. Sistema di deleghe di funzioni datoriali ex art. 16 D. lgs 81/2008: Il Datore di Lavoro ha implementato un sistema di deleghe di specifiche funzioni, escluse le funzioni indelegabili ex art. 17 D. lgs 81/08, al fine di garantire la concreta attuazione di tutti gli obblighi di vigilanza e controllo, secondo riconosciuti principi di elaborazione giurisprudenziale quali:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

In particolare, il sistema di deleghe di funzioni implementato prevede l'attribuzione di specifici poteri mediante procura ed è finalizzato a:

- identificare in maniera precisa l'ambito d'operatività della delega;
- garantire la verifica della tracciabilità e della certezza dei poteri conferiti e l'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- formalizzare in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza e le relative condizioni;

²⁹ Si rinvia anche alla normativa specifica DPR 9 aprile 1959, n. 128 T.U. Polizia Mineraria

- garantire la coerenza tra funzioni delegate ed i poteri decisionali, direttivi e spesa effettivamente assegnati ai delegati (Direzioni di stabilimento);
- prevedere un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra Delegati e Datore di Lavoro Delegante si da permettere a quest'ultimo un'attività di vigilanza adeguata e formalizzata;
- sensibilizzare in merito all'obbligo di inviare i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza ex d. lgs 231/01 per quanto di competenza ed in ogni caso nel rispetto delle specifiche richieste dall'organismo di controllo.

5. Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali che identificano le responsabilità e le modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda e delle unità organizzative. In particolare, tali procedure:

- prevedono esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
- identificano ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identificano le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del DVR ex D. lgs 81/08 nonché del DSS ex D. lgs 624/96 (con i contenuti dell'art. 10), nonché l'attestazione che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro ex art. 6 comma 2 D. lgs 624/94;
- identificano modalità e criteri per la revisione periodica dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevedono la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente e del RLS nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevedono la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, specifici, ergonomici, di processo, organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevedono l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti nelle aree di proprietà aziendale;

6. Monitoraggio presenza ed adeguatezza del D.V.R. ex D. lgs 81/01 e del DSS ex D. lgs 624/96: Il protocollo prevede il monitoraggio in merito alla presenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi³⁰ ed alla sua adeguatezza in relazione alle disposizioni normative e le procedure aziendali (si veda sopra), e dovrà contenere almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;

³⁰ Per il D.Lgs. 81/08 si intende il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

In particolare, in considerazione dell'emergenza COVID-19 La società ha valutato i rischi biologici integrando (anche mediante apposita appendice) il DVR predisponendo specifiche misure di prevenzione e protezione.

In relazione alla valutazione del Documento di Sicurezza e di Salute ex art. 6 D. lgs 624/96, invece, lo stesso deve essere predisposto secondo le disposizioni normative ed in particolare deve:

- indicare le soluzioni individuate per ciascuno degli elementi di cui all'art. 10 del D. lgs 624/96;
- essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione (ex art. 18 624/96);
- essere trasmesso, all'Autorità di vigilanza, prima dell'inizio dell'attività ed in caso di aggiornamento dello stesso ex art. 6, comma 3 D. lgs 624/96.

7. Controllo operativo - affidamento di compiti e mansioni: il presente protocollo prevede che le mansioni possano essere affidate ai lavoratori o modificate solo in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, tenendo conto quanto di emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti e regolamentando le modalità di partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori. Il protocollo dispone, inoltre, la tracciabilità delle attività di assessment di cui sopra anche attraverso specifiche check list.

8. Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): il protocollo impone l'osservanza delle procedure aziendali definite per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza dei DPI ed in particolare le procedure definiscono:

- le modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI al fine di proteggere i lavoratori, in tutte le condizioni operative;
- criteri per fornire al lavoratore il DPI idoneo all'attività lavorativa condotta ed assicurarne l'uso ed il corretto utilizzo, anche attraverso training specifico, garantirne la disponibilità e controllarne la sua distribuzione e conservazione;
- le modalità per garantire la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI (es. elenchi dei DPI consegnati e condivisi con RSPP, verbali di consegna etc).

9. Gestione delle emergenze: il protocollo dispone l'osservanza dei Piani Gestione delle Emergenze ed evacuazione dei siti e degli stabilimenti aziendali e delle procedure per la gestione delle emergenze previste per mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tali Piani e procedure prevedono:

- la descrizione delle vie di esodo e l'indicazione delle modalità di abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- i compiti ed i riferimenti del personale incaricato dell'attuazione e del controllo del piano di emergenza;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- le specifiche procedure da attuare in caso di incendio/esplosione/fuga di gas/alluvione/terremoto ovvero altro evento imprevisto;
- le specifiche procedure da attuare in caso di infortunio/malore;
- l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza ed evacuazione.

Infine, il protocollo prevede il monitoraggio e la tracciabilità delle nomine, della formazione dei responsabili e degli incaricati alla gestione delle emergenze, delle verifiche sul funzionamento degli strumenti e delle attrezzature di comunicazione e di mitigazione e delle prove di evacuazione effettuate.

10. Gestione del Rischio incendio: il protocollo, oltre alle attività di valutazione del rischio incendio in conformità al D.M. 10/03/98 tenendo conto del tipo di attività, dei materiali immagazzinati e manipolati e delle attrezzature presenti, delle caratteristiche costruttive dei locali, delle dimensioni del luogo di lavoro e del numero di persone presenti, dispone l'osservanza delle procedure aziendali che definiscono le misure necessarie per la prevenzione degli incendi ed in particolare il rispetto:

- delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI) di competenza delle Direzioni di stabilimento, e delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni richieste dai VV.FF.;
- delle indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- delle specifiche modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio (ad es. manutenzione e verifica periodica delle attrezzature antincendio, attraverso specifici contratti a ditte specializzate, di verifica e ricarica degli estintori etc);
- delle specifiche indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

11. Effettuazione delle Riunioni periodiche: il protocollo prevede il rispetto della calendarizzazione annuale delle riunioni periodiche ex art. 35 D. lgs 81/08 con la partecipazione di tutte le figure competenti per ogni direzione di stabilimento (delegato DL, MC, RSPP, RLS, Direttore Responsabile Cava etc) nonché la regolare verbalizzazione di tali riunioni per la verifica della complessiva gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza ed una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

12. Consultazione e comunicazione: il protocollo impone il rispetto delle procedure aziendali che definiscono la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti

i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro con particolare riferimento:

- all'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- all'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

13. Informazione, Formazione e sensibilizzazione: il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali che regolamentano il processo di informazione e formazione in conformità con l'Accordo Stato-Regioni e la normativa tecnica applicabile. Tutte le evidenze (moduli per la registrazione delle attività svolte) e gli attestati dei corsi di formazione effettuati devono essere conservati accuratamente. In particolare, il protocollo prevede che le procedure in ambito formativo:

- definiscano le modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente e, laddove applicabili, istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- definiscano i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie ovvero sostanze pericolose);
- definiscano l'identificazione dell'ambito, dei contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto in materia di sicurezza all'interno della struttura organizzativa (RLS, ASPP, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso) nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni;
- definiscano i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale o pluriennale).

14. Addestramento: il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali che regolamentano l'addestramento, la registrazione e la conservazione accurata di tutte le evidenze delle attività di addestramento effettuate. In particolare, il protocollo prevede che le procedure di addestramento definiscano:

- i ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;
- la tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
- l'ambito i contenuti e le modalità dell'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.

15. Rapporti con fornitori e terzisti – qualifica: il protocollo dispone l'osservanza delle procedure che definiscono le modalità per la qualifica e la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei fornitori ex art. 26 D. lgs 81/08 (Visura CCIA, certificazione possesso requisiti, DURC, etc). In particolare, il protocollo prevede che tali procedure aziendali tengano conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori di cui agli artt. 26, comma 1 D. lgs 81/08 e dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98 d. lgs 81/08 per i cantieri temporanei o mobili;
- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

16. Rapporti con fornitori e terzisti – informazione e coordinamento: il protocollo dispone l'osservanza delle procedure che definiscono le modalità operative per condurre la valutazione dei rischi da interferenza, la gestione dello scambio informativo con gli appaltatori ed le relative misure di cooperazione e coordinamento (attraverso specifiche riunioni e/o sopralluoghi di cui deve essere registrata l'evidenza). In particolare, il protocollo prevede che tali procedure aziendali regolamentino:

- le modalità di registrazione e di verifica degli accessi dei fornitori;
- le modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che l'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine/contratto deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- i ruoli, le responsabilità, le modalità di elaborazione e consegna del DUVRI e del DSS coordinato che indichino le misure da adottare per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavoratori;
- la tracciabilità delle attività di attuazione delle misure di cooperazione e coordinamento (ex art. 26 D. lgs 81/08 od art. 93 D. lgs 81/08 per cantieri) mediante la registrazione delle evidenze delle attività svolte (verbali riunioni di coordinamento/sopralluoghi);
- la tracciabilità della sottoscrizione del DSS Coordinato da parte degli appaltatori ex art. 9 D. lgs 624/96.

17. Rapporti con fornitori e terzisti – clausole contrattuali: il protocollo dispone l'osservanza delle procedure che definiscono le responsabilità e le modalità operative al fine di specificare negli ordini/contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) per le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Il protocollo prevede inoltre, l'inserimento di specifiche clausole contrattuali per regolamentare le azioni da tenersi in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza (ad es. previsione di diffide ad adempiere, penali, inserimento di clausole risolutive espresse del contratto in attuazione del Sistema disciplinare verso terzi di cui al Cap. 5 Del Modello Parte Generale);

18. Gestione degli asset: Unicalce S.p.A. impiega e mette a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari ovvero quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di

prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D. lgs 81/08.

È fatto espresso divieto apportare modifiche alle macchine rispetto l'originaria condizione, alterare le condizioni di sicurezza (ad es. asportazione di meccanismi di protezione) delle attrezzature, delle macchine o degli impianti ovvero provvedere ad una manutenzione non conforme al manuale di istruzioni per l'uso del costruttore.

Il protocollo prevede l'esecuzione di verifiche periodiche degli impianti, delle attività di ispezioni e manutenzione degli impianti e dei macchinari aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza. In particolare, le procedure aziendali definiscono:

- le modalità operative per le verifiche periodiche di integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Il presente protocollo, inoltre, al fine di garantire il rispetto degli articoli 23, 70 e 72 del D. lgs 81/08 concernenti gli obblighi dei venditori, fornitori e concedenti in uso di macchine o attrezzature da lavoro, prevede - in caso di vendita, fornitura o concessione in uso di impianti e/o macchinari - **la preliminare verifica della conformità della macchina ai requisiti di sicurezza e la mancanza di pericolo per l'incolumità dei lavoratori**, fornendo all'acquirente o al concessionario tutta la documentazione e le informazioni necessarie al fine di renderlo edotto sia sui rischi specifici inerenti all'attrezzatura di lavoro sia sulle modalità di prevenzione dei danni. Tali adempimenti di verifica devono tenere conto del momento dell'immissione sul mercato delle macchine oggetto di compravendita o concessione in uso ed in particolare:

- relativamente alle macchine immesse sul mercato successivamente al 21 settembre 1996 (ovvero dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996) la verifica di conformità deve essere condotta con riferimento ai requisiti di sicurezza oggi dettati dal D. Lgs. n. 17/2010 (di recepimento della Direttiva 2006/42/CE) come - a mero titolo esemplificativo - la presenza e l'efficienza dei dispositivi di controllo e delle dotazioni di sicurezza della macchina, la rispondenza della macchina alla dotazione di sicurezza originaria (con riferimento, alle protezioni, ai dispositivi di arresto di emergenza ecc). È previsto, inoltre l'obbligo di fornire all'acquirente tutta la documentazione (in originale) correlata alla marcatura CE (sempre in via esemplificativa: dichiarazione di conformità, manuale di istruzioni per l'uso, fascicolo tecnico ecc.). Nel caso in cui la verifica di conformità abbia avuto esito negativo, è vietato commercializzare la macchina (potendo altrimenti incorrere nella contravvenzione di cui all'art. 57, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008)
- relativamente alle macchine prive della marcatura CE, in quanto immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996, il venditore o concedente in uso deve attestare che le macchine siano conformi - al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria - ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V D. lgs 81/08.

Asset non operativi

In relazione alla gestione dei cosiddetti "Asset Non operativi", il presente Modello identifica la procedura applicabile per la prevenzione degli infortuni nella **Procedura RE02 Gestione Asset Non Operativi**, cui si rinvia per il dettaglio delle norme comportamentali da mantenere.

19. Gestione emergenza COVID-19

Il presente protocollo prevede l'integrale applicazione delle disposizioni di natura emergenziali (sia di livello governativo che regionale applicabili in ragione della dislocazione territoriale degli stabilimenti aziendali) adottando specifici protocolli di contrasto interni - in questa sede interamente richiamati in quanto parti integranti del presente Parte Speciale - per attuare concretamente le misure previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" delle parti sociali del 14 marzo, aggiornato il 24 aprile 2020 e successive modifiche ed aggiornamenti da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

5.3. Controllo e azioni correttive

1. Misura e monitoraggio delle prestazioni - infortuni: il protocollo dispone l'osservanza delle procedure aziendali che prevedono le responsabilità e le modalità operative per l'esecuzione delle indagini in merito alle cause degli incidenti, infortuni e mancati incidenti nonché per la registrazioni delle attività svolte (moduli segnalazione incidenti, rapporti analisi incidente, Verbale di indagine, calcolo Indici infortunistici etc). In particolare, il protocollo prevede che le procedure aziendali disciplinino:

- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione ed investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai lavoratori e sorveglianti ai delegati del datore di lavoro, al Datore di Lavoro ovvero al Titolare (qualora diverso), al direttore responsabile ed al RSPP e da parte del Direttore responsabile ex D. lgs 624/96 alle Autorità di vigilanza nei casi previsti dall'art. 25 comma 3 del Decreto citato;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

2. Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni): il protocollo dispone l'osservanza delle procedure aziendali che prevedono la definizione di specifici parametri di monitoraggio non relativi ad incidenti – infortuni (Numero delle verifiche interne del RSPP; Numero degli eventi formativi erogati, Numero delle anomalie riscontrate, numero delle riunioni svolte con RLS/RSU, Riconoscimento di malattie professionali, Percentuale di attuazione degli audit interni programmati, Azioni correttive programmate, Azioni correttive effettuate etc) al fine di tenere sotto controllo le prestazioni del SGSSL. In particolare, il protocollo prevede che le procedure aziendali definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine);
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza).

3. Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause e controversie: il protocollo prevede che le procedure aziendali definiscano i ruoli, le responsabilità e le modalità di monitoraggio delle controversie/contenziosi pendenti relative agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

4. Audit: il protocollo dispone l'osservanza delle procedure aziendali per l'esecuzione delle verifiche di conformità della situazione reale con le procedure del SGSSL. In ogni caso il protocollo prevede che le procedure del SGSSL regolamentino:

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere sottoposta alla verifica ispettiva;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.

Il protocollo, infine, prevede che la gestione delle (NC) Non Conformità individuate e delle azioni correttive e preventive (AC) avvenga in maniera scrupolosa ed in ottemperanza alle specifiche procedure del SGSL.

5. Reporting: Il protocollo dispone la regolamentazione dei ruoli delle responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso il Datore di Lavoro (ad es. da parte dei RSPP, Dirigenti Delegati etc) e verso l'Organismo di Vigilanza secondo specifici flussi informativi elaborati secondo quanto previsto nel cap. n. 4.6 del Modello Parte Generale. Tali *report* devono garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati (incluse evoluzioni normative, mutamenti impiantistici, nel processo o nelle procedure aziendali che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura e il Modello);
- risultati degli audit (inclusi verbali di indagine di incidenti/infortuni, verbali di riesame ed eventuali comunicazioni/verbali provenienti dalle parti interessate esterne, quali Enti di Controllo e terzi).

5.4. Riesame della Direzione

1. Conduzione del processo di riesame: Il protocollo prevede l'osservanza delle procedure che regolamentano la conduzione del processo di riesame del SGSL, la registrazione delle relative evidenze al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Il protocollo dispone in ogni caso che le procedure prevedano la tracciabilità dello svolgimento della valutazione delle seguenti attività:

- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli Audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del SGSL (infortuni, altri dati);
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del SGSL in azienda;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

I PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES D. LGS 231/01

1 Reati presupposto da prevenire e normativa speciale

Il D. Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, recante *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"* ha introdotto l'art. 25-undecies nel D. Lgs. 231/2001 estendendo così la responsabilità degli enti anche in caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di alcune tipologie di reati ambientali.

Successivamente, in data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 68 *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"* (pubblicata in Gazz. Uff., 28 maggio 2015, n. 122) la quale introduce nel Codice penale il titolo VI-bis *"Dei Delitti contro l'ambiente"* prevedendo nuove fattispecie di reato quali: **l'inquinamento ambientale** (art. 452-bis) **e la sua forma aggravata da morte o lesioni** (art. 452-ter); **il disastro ambientale** (art. 452-quater); **i delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies); **il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies); **l'impedimento del controllo** (art. 452-septies); **l'omessa bonifica** (art. 452-terdecies). **Alcune di tali fattispecie sono state inserite nel D. lgs 231/01 dall'art. 1 comma 8, della L. n. 68/2015.**

Come noto la responsabilità di cui al D. lgs 231/01 per tali fattispecie di reato è prevista qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio della Società da parte di una persona fisica che abbia con l'ente rapporto organico (di tipo organizzativo-funzionale) e rivesta una posizione qualificata nell'ente.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

Di seguito vengono brevemente descritte (per la completezza delle fattispecie e delle norme collegate si rinvia ad apposito Catalogo dei reati presupposto allegato), a titolo di informativa necessaria e funzionale alla capacità preventiva del Modello e dei protocolli relativi, **le fattispecie di reato ora previste dall'art. 25-undecies così come aggiornato dalla Legge n. 68/2015:**

REATI PRESUPPOSTO NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena (così come modificato dalla legge 137/2023).

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

La norma punisce chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale con ciò intendendo alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena (così come modificato dalla legge 137/2023).

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

La norma prevede, con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, la punibilità a titolo di colpa delle condotte di inquinamento di cui ai due articoli precedenti.

Delitti associativi di cui all'art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

La norma prevede un aumento delle pene in caso di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dalla norma ed in particolare quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono altresì aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

La norma punisce colui che abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ovvero se dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Articolo 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (la pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività).

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

La norma sanziona le condotte di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (e, precisamente, quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE) salvo che riguardino una quantità trascurabile di esemplari e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione delle specie;

Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) punisce, invece, le condotte atte a compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto intendendo con ciò "qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

REATI PRESUPPOSTO NEL TESTO UNICO AMBIENTE (D. lgs 152/06)

(AUTORIZZAZIONI SCARICHI IDRICI Sanzioni penali) Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006

La norma sanziona chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (con riferimento agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. Ambiente).

Il comma terzo sanziona poi chi, al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato V alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4.

Il comma quinto sanziona invece chi - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del T.U. Ambiente e nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo T.U., oppure superi gli eventuali limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma. Qualora vengano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D. lgs 231/01 per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 11 prevede invece la punibilità di chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104. Il comma 13, da ultimo, sanziona lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 commi 1 lett a) e b), comma 3 e 5, comma 6 primo periodo del D.Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

La norma è volta a reprimere l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate e nello specifico:

Art. 256, co. 1, lett. a) e b)

Il comma 1 punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (rif. agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 T.U. Ambiente).

Art. 256, co. 3 (primo e secondo periodo) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

Il comma terzo punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del D. lgs 231/01 per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma quarto, invece, punisce le condotte di cui ai precedenti commi 1 e 3 ma nell'attenuata ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256, co. 5) Miscelazione non consentita di rifiuti;

Il comma quinto reprime invece attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (compresa l'attività di diluizione).

Art. 256, co. 6) Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

Il comma sesto, primo periodo, sanziona, invece, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), quale rinvia alle specifiche disposizioni contenute nel "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti)

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

La norma, modificata dalla L. n. 68/2015, sanziona le condotte di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss T.U. Ambiente oppure in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al medesimo articolo. Il comma 2, infine, estende la punibilità all'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, co. 4 D. Lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

La norma sanziona sia la condotta di chi - nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (483 c.p.) sia chi fa uso del certificato falso durante il trasporto.

Art. 259, co. 1 D.Lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.

Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo D.Lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Il comma sesto sanziona colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti - utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma settimo secondo periodo sanziona il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti mentre al secondo periodo viene sanzionato anche a colui che - durante il trasporto - fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il comma 8 primo periodo invece punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (in applicazione degli artt. 477 e 482 del codice penale). Il secondo periodo punisce le medesime condotte ma nel caso di rifiuti pericolosi.

In relazione alla presente fattispecie di reato si evidenzia come l'art. 260-bis ed il relativo SISTRI sia stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Tuttavia, si segnala un difetto di coordinamento normativo atteso che l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 ancora prevede come reato presupposto tale condotta (pur essendo il SISTRI abrogato), prevedendo in particolare le seguenti sanzioni 231 "g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6,

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	Data approvazione C.d.A. 27/03/2025
---	--	---

7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.”

Art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/2006 (Inquinamento atmosferico - Sanzioni)

La norma punisce chi nell’esercizio di uno stabilimento superi i valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione (ad es. AIA), dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’art. 271 o le altre prescrizioni imposte dall’Autorità competente qualora tale superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, co. 5)

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ESEMPLARI DI FLORA E FAUNA IN VIA DI ESTINZIONE E DETENZIONE ANIMALI PERICOLOSI

Art. 1 commi 1 e 2, Art. 2 commi 1 e 2, Art. 3-bis ed Art. 6 comma 4 della L. n. 150 del 1992

La norma recepisce la convenzione in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (con riferimento alle specie animali e vegetali indicate nelle tabelle A, B e C del Regolamento CE n. 338/1997 del Consiglio, 9 dicembre 1996 e ss. mm. si rinvia per il dettaglio al *Catalogo dei reati presupposto* in allegato) ed in particolare punisce:

- l’importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- la detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; il commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte precedenti sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

REATI PREVISTI DALLA L.N. 549/93 IN MATERIA DI TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Art. 3 comma 6, della L. n. 549 del 1993

La norma punisce la violazione delle disposizioni (art. 3, L. n. 549/93³¹) che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) delle

³¹ Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive) 1. La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

sostanze lesive dell'ozono stratosferico (sostanze elencate nella Tabella A allegata alla citata Legge e nel Regolamento n. 3093/94/CE, per le quali si rinvia al Catalogo dei reati presupposto).

2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello così come definiti dal cap. 3.3 della Parte Generale di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-*undecies* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali del Sistema di Gestione Ambientale della Unicalce S.p.A.

In particolare, nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi a quanto di seguito previsto:

- ogni attività (ad es. estrattiva) che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente e deve essere effettuata nel rigoroso rispetto dei progetti approvati dalle Autorità competenti;
- deve essere assicurata la massima tutela del suolo, del sottosuolo, la conservazione del territorio, nonché la tutela delle acque superficiali e sotterranee;
- sono fermamente proibiti gli scarichi di acque che non siano stati preventivamente autorizzati e comunque gli scarichi che contengano sostanze diverse ovvero in concentrazione maggiore rispetto a quanto previsto nella specifica autorizzazione e dalla normativa vigente in materia;
- devono essere adottate delle misure dirette alla prevenzione della produzione ed alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- i materiali, laddove possibile, devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati;
- i rifiuti, laddove possibile, devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento così diminuendo la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
- il deposito temporaneo ed il successivo conferimento dei rifiuti devono essere effettuati in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Unicalce cura che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme, verificando il possesso delle autorizzazioni dei fornitori per il trattamento dello specifico codice CER conferito;
- nelle attività inerenti al trattamento, conferimento e trasporto dei rifiuti oppure quelle aventi ad oggetto lo stoccaggio, l'uso ed il successivo prelievo devono essere impegnati esclusivamente

3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è **vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata** alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;

- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge e dalle specifiche autorizzazioni;
- devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi;
- è necessario agire sempre in modo da garantire la salvaguardia della fauna e della flora presenti negli ambienti ove la Unicalce opera, evitando qualunque attività non autorizzata dalle Autorità competenti possa provocare indebitamente un danneggiamento e degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori che prevedono aspetti ambientali rilevanti la Unicalce S.p.A., oltre ad imporre con specifiche clausole contrattuali il rispetto rigoroso della normativa prevista dal d.lgs. n.152/2006 e dal d.lgs. n. 231/2001, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

3 Unicalce S.p.A. ed il sistema di gestione ambientale

Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti gli adempimenti in materia ambientale, nonché attribuire le responsabilità relative a tali adempimenti alle specifiche funzioni aziendali, la Unicalce S.p.A. ha, sin dalla primissima emissione del Modello 231, avviato un processo di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito anche solo SGA) conforme allo standard UNI EN ISO 14001:2015 e di registrazione EMAS, perseguendo una politica finalizzata al costante miglioramento delle performance in campo ambientale.

In particolare, la documentazione del sistema di gestione aziendale per l'ambiente - che deve essere gestita secondo le relative procedure per il controllo documentale e le registrazioni ambientali - costituisce parte integrante e sviluppo operativo del presente Modello Organizzativo ed è così strutturata:

- **Manuale Ambientale:** descrive il Sistema di Gestione Ambientale e fornisce un riferimento alle Procedure Gestionali ed alle Istruzioni Operative.
- **Procedure gestionali (PGA):** trattasi delle procedure del sistema di gestione ambientale (SGA), definiscono le responsabilità (chi fa cosa), le attività e le relative modalità di attuazione e sono applicabili trasversalmente a tutti i siti e stabilimenti che hanno influenza sull'ambiente.
- **Istruzioni/procedure operative specifiche di stabilimento:** descrivono come il singolo stabilimento applica quanto previsto nelle PGA.
- **Modulistica e registri:** si tratta della documentazione per le registrazioni previste con le quali si dà evidenza degli interventi effettuati e dell'effettiva applicazione del SGA.

4 L'Analisi Ambientale Iniziale e le "attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Come evidenziato anche dalle Linee Guida di Confindustria aggiornate nel giugno 2021, i controlli preventivi in campo ambientale richiedono una preliminare attività di identificazione e valutazione di tutti gli aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti, della significatività degli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi e l'individuazione delle relative misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti a tale valutazione.

In questa sede, di conseguenza, si richiamano come parte integrante del presente Modello le valutazioni e le Analisi Ambientali per i siti effettuate nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale.

Inoltre, l'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso delle attività progettuali (si veda il cap. 3 Modello Parte Generale) ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati e valutati come necessari ai fini di una corretta implementazione di un sistema di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati ambientali rilevanti in relazione alle attività svolte negli stabilimenti e nelle Cave della Unicalce S.p.A.:

- 1) **Pianificazione:** l'attività di pianificazione è volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- 2) **Attuazione e Funzionamento:** l'attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:
 - strutture organizzative e responsabilità;
 - modalità di formazione e comunicazione;
 - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
 - modalità di controllo operativo;
 - gestione delle emergenze;
 - la selezione e il monitoraggio dei fornitori.

In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili specifiche - individuate durante il risk assessment del progetto - in relazione alle attività svolte negli stabilimenti e nelle cave dell'azienda sono:

- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni nel rispetto delle autorizzazioni (AIA);
- gestione degli impianti di scarico delle acque (domestiche, meteoriche, reflue etc), delle acque di prima pioggia, identificazione punti di scarico, adempimenti autorizzativi,

monitoraggio degli scarichi e del rispetto delle autorizzazioni (AIA ovvero autorizzazioni specifiche);

- gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e combustibili che potrebbero comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee e delle eventuali comunicazioni agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante;
- gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale laddove previsto nei casi disciplinati dalla normativa vigente;
- acquisizione/dismissione di siti/aree potenzialmente contaminate;
- gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- Realizzazione di nuove opere/cave/stabilimenti o manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali o che coinvolgano habitat naturali o specie selvatiche protette;
- Realizzazione degli interventi di ri-ambientamento/rinaturalizzazione dell'area interessata dall'attività di coltivazione nel rispetto del progetto approvato.

3) **Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali.

4) **Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi di cui al presente Modello Organizzativo.

5 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia ambientale della Unicalce S.p.A.

La Unicalce S.p.A. prevede un sistema articolato di criteri per la valutazione degli aspetti ambientali, di procedure aziendali, istruzioni operative e registri per la gestione e tenuta sotto controllo degli aspetti ambientali rilevanti. Ai fini di cui al D. lgs 231/01 lo standard di riferimento - secondo le best practice - è la norma UNI EN ISO 14001:2015.

Il sistema dei controlli prevede, pertanto, che i processi e le attività sensibili sopra individuate, siano formalmente e sostanzialmente gestiti attraverso specifici protocolli, procedure gestionali ed istruzioni operative dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni per la Unicalce S.p.A.

Attesa la specificità delle procedure e delle istruzioni operative in relazione alle diverse peculiarità delle unità organizzative dislocate sul territorio nazionale vengono definiti i protocolli 231 e le **procedure identificate con la sigla PGA** (Procedure Sistema Gestione Ambiente e, segnatamente da PGA 01 a PGA 12) applicabili trasversalmente a tutti gli stabilimenti che ogni unità organizzativa concretizza attraverso proprie specifiche procedure o istruzioni operative che costituiscono parte integrante e sviluppo operativo del presente Modello Organizzativo.

5.1 Pianificazione

Per tale attività il Modello Organizzativo prevede i seguenti protocolli:

1. **Politica e obiettivi:** il protocollo prevede la definizione di un documento di Politica in materia ambientale formalmente approvato dall'Alta Direzione, comunicata internamente ed esternamente nel rispetto delle procedure del SGA e revisionata qualora necessario in occasione del Riesame della Direzione secondo le relative procedure. In ogni caso il protocollo aziendale prevede che tale Politica debba:
 - essere appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
 - contenere l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
 - essere attuata e mantenuta attiva ed adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
 - essere formalmente approvata dall'Alta Direzione aziendale e resa disponibile al pubblico;
2. **Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali:** il protocollo dispone il rispetto delle procedure aziendali (ad es. PGA 01 - VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ) definite per la definizione dei criteri e delle modalità di operative per l'identificazione, valutazione e registrazione (negli appositi Registri riportante l'elenco degli aspetti ambientali significativi) degli aspetti ambientali per definirne l'importanza e gli obiettivi da raggiungere. Il protocollo dispone che tali procedure disciplinino ruoli, responsabilità e metodologie per:
 - l'identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza;
 - la valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
 - la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.
3. **Prescrizioni legali:** il protocollo dispone il rispetto delle procedure aziendali definite (ad es. PGA 02 - "Prescrizioni Legali") e che individuano ruoli, responsabilità e modalità operative per identificare le prescrizioni legali, normative e autorizzative applicabili nonché la raccolta, in appositi registri (ad es. "Registro delle Norme Ambientali" e "Registro Autorizzativo"), di tutte le prescrizioni, autorizzazioni e concessioni ambientali che ciascun Sito deve rispettare. Il protocollo dispone che tali procedure disciplinino ruoli, responsabilità e metodologie per l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni della loro diffusione e della verifica periodica degli aggiornamenti normativi.
4. **Obiettivi e programma ambientale:** il protocollo dispone il rispetto delle procedure aziendali (ad es. PGA 03 - "Obiettivi e programma ambientale") che prevedono i metodi e le responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi ambientali programmati, che devono essere formalizzati negli appositi "Programmi Ambientali" (specifici per ogni sito). Per ogni obiettivo individuato devono essere definiti: gli interventi da effettuare i costi e gli investimenti, i tempi di attuazione, le responsabilità e lo stato di attuazione degli interventi. Il protocollo, in particolare prevede che gli obiettivi ed i traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali siano:

- coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
- misurabili (ove possibile) e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
- adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione.

Il protocollo prevede, infine, il rispetto del sistema delle deleghe dei poteri conferiti con le procure ai Direttori di Stabilimento in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente attraverso la relativa reportistica verso la Direzione Generale per il controllo dello stato di avanzamento dei programmi.

5.2. Attuazione e funzionamento

Per tale attività il Modello Organizzativo prevede i seguenti protocolli:

1. **Sistema di deleghe di funzioni:** La società è dotata di un articolato sistema di deleghe di funzioni e dei poteri - conferiti con apposite procure al Direttore operativo ed ai Direttori di Stabilimento, suddivisi per aree geografiche - per l'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in materia ambientale per il controllo dello stato di avanzamento dei programmi in linea con i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale ed esperienza in materia ambientale del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza da parte del delegante;
 - certezza, specificità e consapevolezza degli obblighi e dei doveri delegati.

In particolare, il protocollo prevede che il sistema di deleghe di funzioni e di poteri in materia ambientale:

- identifichi in maniera precisa l'ambito d'operatività (competenza territoriale, funzionale e compiti delegati) della delega;
- garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- indichi in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare specifiche funzioni in materia ambientale nei limiti della delega "madre" prevedendo il divieto di ulteriore sub-delega;
- garantisca la coerenza tra le funzioni delegate ed i poteri decisionali, direttivi e spesa effettivamente assegnati ai delegati (Direzioni di stabilimento);
- prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegati e delegante si da permettere a quest'ultimo un'attività di vigilanza adeguata e formalizzata;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- sensibilizzi in merito all'obbligo di inviare i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza ex d. lgs 231/01 per quanto di competenza ed in ogni caso nel rispetto delle specifiche richieste dall'organismo di controllo.

2. **Ruoli e Responsabilità:** il protocollo prevede il rispetto dei ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale per la gestione delle tematiche ambientali così come definito dal sistema delle deleghe di funzioni e dal manuale ed organigrammi in materia ambientale del SGA. In ogni caso ogni attribuzione di responsabilità in materia ambientale deve:

- essere documentata e comunicata all'interno dell'organizzazione in modo formalizzato;
- essere coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del soggetto tenendo in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- rispettare i requisiti tecnico-professionali eventualmente richiesti dalle disposizioni normative per il compito attribuito.

3. **Competenze e Formazione:** il protocollo prevede oltre al rispetto delle disposizioni aziendali che determinano le competenze per le funzioni in materia ambientale, l'osservanza delle procedure che definiscono ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare adeguata informazione e formazione al personale (ad es. PGA 04 – "Formazione del personale", Programmi di formazione, Registri etc). In particolare, il protocollo prevede che le procedure definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per conto della Unicalce S.p.A., compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;

Inoltre, il protocollo prevede la predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:

- tutti gli adempimenti normativi applicabili alla Unicalce S.p.A. (ovvero alla specifica unità organizzativa di riferimento per la risorsa da formare) ed i contenuti delle procedure/istruzioni operative specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili;
- l'importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale e del presente Modello Organizzativo;
- gli aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività della Unicalce S.p.A. (ovvero della specifica unità organizzativa di riferimento per la risorsa da formare);
- i poteri delegati, ruoli e responsabilità nell'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale;
- le conseguenze di potenziali di comportamenti non in linea rispetto alle procedure specificate ai sensi del sistema disciplinare di cui al Modello Organizzativo Parte Generale.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

4. **Comunicazione e reclami:** il protocollo dispone l'osservanza delle procedure aziendali (ad. es. PGA – 05 "Comunicazioni e Reclami") che definiscono i ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna ed esterna (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo) e della gestione di reclami da parte di terzi nonché le registrazioni delle relative evidenze.

 5. **Documentazione:** il protocollo dispone l'osservanza delle procedure aziendali (ad es. PGA – 06 "Controllo della Documentazione") che definiscono le responsabilità e le modalità di operative di gestione (approvazione, diffusione, riesame, aggiornamento e controllo) e conservazione della documentazione rilevante in materia ambientale (AIA, autorizzazioni, comunicazioni, registrazioni obbligatorie, riesame della direzione etc) con particolare riferimento alle modalità di identificazione e gestione dei documenti obsoleti per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.

 6. **Controllo operativo:** il protocollo prevede il rispetto di tutte le procedure aziendali specifiche implementate per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, con specifico riferimento alle attività che a maggiore rischio reato 231 in quanto afferenti ad attività sensibili in relazione ai ambientali previsti nel d. lgs. 231/01, così come aggiornato al D. lgs 68/2015. In particolare, sono previsti i seguenti controlli.
- a) Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero:** il presente protocollo prevede il rispetto di tutte le procedure ed istruzioni operative del SGA applicabili per la gestione dei rifiuti in relazione alle peculiarità di ogni sito (quali, a mero titolo indicativo, POA 03 – gestione dei rifiuti, POA 10 – gestione rifiuti di estrazione, POA 04 – gestione lubrificanti, POA 14 – gestione rifiuti legnosi destinati all'operazione di recupero energetico etc).
- In ogni caso, per tutti i Siti il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla gestione dei rifiuti prodotti in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti e che le procedure/istruzioni operative del Sito definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative per:
- identificare tutte le tipologie di rifiuto per l'attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
 - assicurare la più completa osservanza del D. lgs 117/2008 in Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
 - monitorare e verificare la corretta attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi (AIA) in capo al Sito dell'Azienda;
 - gestire – laddove necessario - il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di assicurare l'osservanza:
 - 1) dell'AIA e dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle

aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione);

2) del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;

- gestire (in alternativa al deposito temporaneo) lo stoccaggio/deposito preliminare dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione (AIA);
- effettuare la verifica iniziale e periodica del possesso delle autorizzazioni (iscrizioni Albo Nazionale etc) previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti dalla Unicalce S.p.A. (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi al fine di controllare che lo stesso sia autorizzato al trasporto del codice CER conferito);
- regolamentare, qualora necessario, le attività di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, al fine di garantire l'osservanza della normativa applicabile (Regolamento CE n.1013/2006);
- procedere preliminarmente - in caso di trasporto in conto proprio di rifiuti – alla richiesta delle abilitazioni previste dalla normativa (es. autorizzazione ed iscrizione albo in relazione al codice CER trattato);
- predisporre e conservare la documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, mud, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
- verificare il ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e, in caso contrario, comunicare alle autorità competenti il mancato rientro entro i 90 giorni della IV° copia);
- garantire la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

b) Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni: il presente protocollo prevede il rispetto delle procedure ed istruzioni operative del SGA per la gestione delle emissioni in atmosfera (sia convogliate che diffuse) in relazione alle peculiarità di ogni sito/impianto a livello di stabilimento (quali a mero titolo indicativo: IO-02 Gestione delle emissioni in atmosfera, IO02-01 Registro delle Analisi alle emissioni IO02-02 Registro delle fasi critiche dei forni Maerz, POA 01 "Gestione emissioni in atmosfera", POA 02 "contenimento e prevenzione polverosità diffusa" POA 16 – Gestione sistema SME: casistica e modalità di comportamento che definisce le modalità di gestione del Sistema di Monitoraggio Emissioni per il controllo delle emissioni del forno MAERZ 3, POS-077 gestione emissioni in atmosfera).

In ogni caso, per tutti i Siti ed impianti il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alle necessarie attività di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera in conformità ai requisiti normativi ed all'AIA vigente e che

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

le procedure/istruzioni operative definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificare tutti i punti di emissione in atmosfera (convogliate e diffuse) attivi nell'ambito delle attività svolte da ciascun Stabilimento;
- procedere tempestivamente all'attivazione – in caso di nuovi punti di emissione in atmosfera ovvero modifica delle emissioni esistenti – del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione e/o modifica (sostanziale o meno) dell'autorizzazione esistente;
- attuare tutte le prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili (AIA, autorizzazioni singole etc), con particolare riguardo alla periodicità e modalità delle manutenzioni/sostituzioni (ad es. filtri) ed al Piano di Monitoraggio e Controllo così come approvato dalle autorizzazioni;
- condurre le analisi delle emissioni in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- verificare i risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera in relazione ai limiti di emissione autorizzati, archiviare la documentazione e la comunicazione interna ed agli enti competenti dei risultati;
- provvedere alla manutenzione degli impianti/attività che generano emissioni in atmosfera (es. piano di manutenzioni, verifica corretto funzionamento impianti di abbattimento delle emissioni) al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;
- determinare le casistiche che rendono necessario l'acquisizione dei dati relativi alla qualità dell'aria in prossimità delle attività svolte dalla Unicalce S.p.A. (es. tramite ricerche bibliografiche, richieste agli enti, monitoraggi diretti);
- gestire e analizzare eventuali reclami da parte del vicinato in relazione alla qualità dell'aria;
- attivare tutti gli interventi necessari e le comunicazioni di legge (o prescritte dalle Autorità), in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- procedere alla taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
- assicurare la tracciabilità e la registrazione delle attività svolte per la gestione delle emissioni in atmosfera;
- monitorare tutte le attività che possono generare emissioni diffuse in atmosfera ed individuare tutte le misure di mitigazione della diffusione di polveri/fumi/odori.

c) Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi: il presente protocollo impone il divieto di effettuare scarichi di acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e dagli atti autorizzativi. Il protocollo prevede, altresì, l'osservanza di

tutte le procedure ed istruzioni operative del SGA per la gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue (specialmente se industriali) al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili in relazione alle peculiarità di ogni sito/impianto e stabilimento (quali, a mero titolo indicativo POA 11 – GESTIONE SCARICHI IDRICI; POA 12 – GESTIONE VASCHE INTERRATE; POA 08 – GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE DI LAVAGGIO, POA 06 – LAVAGGIO E RIFORNIMENTO MEZZI; POS-076 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE; IO01 – 01 GESTIONE DEI BACINI DI SEDIMENTAZIONE LIMI).

In ogni caso, per tutti i Siti ed impianti il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili e che le procedure/istruzioni operative definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- Identificare tutti i punti di scarico delle acque (domestiche, meteoriche, di prima pioggia, industriali) attivi nell'ambito delle attività svolte negli stabilimenti e procedere alla verifica che tutti i punti di scarico siano autorizzati (ad es. in AIA o con autorizzazioni singole laddove previsto);
- procedere tempestivamente all'attivazione – in caso di nuovi punti di scarico ovvero modifica dei punti esistenti – del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione e/o modifica (sostanziale o meno) dell'autorizzazione per i punti esistenti. Ogni richiesta, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque, dovrà tenere conto in debito anticipo:
 - 1) delle scadenze delle autorizzazioni;
 - 2) dei tempi necessari per la predisposizione della documentazione necessaria per l'iter autorizzativo;
 - 3) dei tempi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni;
- attuare tutte le prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili al Sito (AIA; autorizzazioni singole etc), con particolare riguardo alla periodicità e modalità del monitoraggio della qualità delle acque reflue industriali scaricate (se presenti) e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni;
- condurre il monitoraggio delle acque reflue industriali scaricate - se esistenti - in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- verificare i risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate (e delle eventuali sostanze pericolose), in relazione ai limiti imposti dalle autorizzazioni applicabili, archiviando e conservando la documentazione relativa;
- provvedere alla manutenzione degli impianti/attività che generano o scaricano acque reflue (es. corretto funzionamento degli impianti di depurazione, rispetto dei piani di manutenzione etc) al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico;
- attivare tutti gli interventi necessari e le comunicazioni di legge (o prescritte dalle Autorità), in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, ed assicurare il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- procedere alla corretta taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
- assicurare la tracciabilità e la registrazione delle attività svolte per la gestione alla gestione degli scarichi idrici.

d) Gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e combustibili che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee:

Il protocollo prevede l'osservanza di tutte le procedure ed istruzioni operative del SGA applicabili a singoli siti o stabilimenti (IO05-01 CONTROLLO INDIRETTO SUI SERBATOI, POA 05 – Sversamenti di sostanze contaminanti, POA 04 – GESTIONE LUBRIFICANTI, POA 12 – GESTIONE VASCHE INTERRATE, IO 09 GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE etc) per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte negli stabilimenti che possano comportare un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.

e) Comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante

Il protocollo prevede l'osservanza di tutte le procedure ed istruzioni operative del SGA (POA 05 – Sversamenti di sostanze contaminanti, modulo POA05.1 – RAPPORTO DI INCIDENTE, IO 07 Emergenze ambientali) per la tempestiva effettuazione delle comunicazioni di legge agli Enti (art. 242 del D. Lgs. 152/2006, secondo le modalità di cui all'art. 304 comma 2) in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. In particolare, il protocollo prevede che le procedure/istruzioni operative definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- comunicare alle funzioni aziendali competenti l'evento potenzialmente contaminante e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
- predisporre entro i termini previsti dalla normativa adeguata comunicazione agli enti competenti (Agenzie Regionali per l'Ambiente, Provincia, Regione Prefettura del cui territorio si prospetta l'evento lesivo) avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione (generalità dell'operatore, caratteristiche del sito interessato, matrici ambientali presumibilmente coinvolte, descrizione degli interventi da eseguire);
- documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo di comunicazione alle Autorità competenti.

f) Gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale:

il protocollo prevede la definizione dei ruoli, responsabilità e modalità operative per l'effettuazione degli interventi di bonifica – nei casi previsti dalla normativa vigente - in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Concentrazione Soglia di Rischio, CSR). In particolare il protocollo impone che l'iter da attuare in caso di potenziale contaminazione sia condotto in conformità a quanto

prescritto dalla normativa vigente determinandone le responsabilità e modalità operative per gli adempimenti relativi (messa in opera di misure di prevenzione, indagine preliminare per verifica rispetto/superamento Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), piano di caratterizzazione, analisi di rischio per verifica rispetto/superamento CSR, predisposizione e presentazione agli Enti del progetto di bonifica/messa in sicurezza) garantendo la documentazione e la tracciabilità delle attività svolte.

g) Acquisizione/dismissione di siti ovvero aree potenzialmente contaminate: il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali che definiscono ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione, in fase di acquisizione/dismissione di siti della presenza di potenziali contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali dovute ad attività pregresse.

h) Gestione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono: Il protocollo prevede l'osservanza delle procedure ed istruzioni operative del SGA (quali, a titolo indicativo, la POA 13 – GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE) per la gestione e controllo degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra e gas dannosi per lo strato di ozono, l'identificazione dei gas utilizzati, gli elenchi delle macchine/impianti presenti contenenti tali gas, le operazioni di controllo da effettuare, le azioni conseguenti e la comunicazione relativa al Regolamento F-Gas, qualora applicabile. In ogni caso, per tutti i Siti, il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla gestione degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra e gas dannosi per lo strato di ozono in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili e che le procedure/istruzioni operative definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono (es. impianti di condizionamento e refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio) utilizzati nell'ambito dello Stabilimento di competenza e registrazione della tipologia e dei quantitativi delle sostanze in essi contenute (es. cfc, halon, hcfc, hbfc);
- verifica che le sostanze presenti nello Stabilimento di competenza non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e tempestiva dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata degli asset nel rispetto della normativa vigente (verifiche semestrali/annuali in funzione dei quantitativi di gas contenuti);
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

i) Realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione dell'area interessata dall'attività di coltivazione in ottemperanza al progetto paesaggistico approvato dalle Autorità competenti

In relazione alle attività di coltivazione delle cave negli ambiti estrattivi autorizzati il protocollo - oltre a quanto già disciplinato nel protocollo n. 11 relativo al rispetto delle autorizzazioni per le attività estrattive - impone l'attuazione degli interventi di ri-ambientamento/rinaturalizzazione dell'area interessata così come da progetto approvato dalle Autorità competenti al fine di scongiurare qualsiasi rischio o pericolo di alterazione, distruzione o deterioramento - fuori dai casi consentiti - di un habitat all'interno di un sito protetto e/o di specie selvatiche protette (ai fini del presente protocollo per «*habitat all'interno di un sito protetto*» si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE).

In particolare, il protocollo prevede il rispetto delle procedure ed istruzioni operative aziendali (quali a titolo indicativo la POA 09 – opere di rinaturalizzazione delle cave, IO 08 Ri-ambientamento della cava, PGA02-03 scadenziario autorizzazione alla coltivazione di cava) che definiscono ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'esecuzione delle operazioni di rinaturalizzazione delle cave identificando dettagliatamente i compiti a carico delle ditte appaltatrici;
- l'identificazione degli interventi in area esterna al fronte di cava;
- l'individuazione degli interventi sul fronte di cava;
- la verifica che i Direttori responsabili dei lavori di ri-ambientazione forniscano annualmente per ciascuna cava di competenza una perizia sullo stato di avanzamento dei lavori, che deve essere inviata alle Autorità competenti;
- la verifica del rispetto dell'estensione e della profondità dell'attività estrattiva come da autorizzazione alla coltivazione (mediante rilievi dai punti fissi individuati e reali come da progetto) attraverso una perizia affidata ad un Tecnico abilitato.

j) Realizzazione di nuove opere quali stabilimenti/impianti o manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali o che coinvolgano habitat naturali o specie selvatiche protette.

In relazione alla realizzazione di nuovi impianti, stabilimenti o manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali o che coinvolgano habitat naturali o specie selvatiche protette il presente protocollo prevede che le procedure aziendali disciplinino ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificare le aree e le tipologie di attività (es. realizzazione nuovi impianti, manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti) che potrebbero potenzialmente compromettere un habitat (ai fini del presente protocollo per «*habitat all'interno di un sito protetto*» si intende

qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE) e/o specie selvatiche protette, e verificare il possesso e della validità di autorizzazioni/comunicazioni previste per lo svolgimento delle attività stesse;

- assicurare e verificare il rispetto durante le attività di cui sopra (specie se affidate in appalto: si veda il relativo protocollo fornitori) delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi e dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali attività;
- conservare per un periodo non inferiore ad anni 20 la documentazione relativa agli interventi effettuati.

7. **Gestione delle emergenze ambientali:** il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali (ad es. PGA-08 Emergenze ed incidenti etc) per la gestione di emergenze ambientali (es. incidenti operativi che possano causare sversamenti, superamenti dei limiti all'emissione in atmosfera e agli scarichi idrici etc). In ogni caso, per tutti i Siti, il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla gestione delle emergenze ambientali in conformità con le procedure del SGA che devono:

- stabilire le modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- identificare ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
- identificare ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
- identificare tempistica e frequenza delle attività di revisione e riesame delle procedure/istruzioni operative di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- individuare programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
- indicare le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento di esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.

8. Selezione e gestione dei fornitori in materia ambientale (PGA 07) e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale

a) Selezione dei fornitori - Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti:

il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali per la selezione di trasportatori/smaltitori/intermediari e/o recuperatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini le verifiche preliminari all'affidamento dei contratti. In particolare per tutti i Siti, il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
--	--	--

competenti provvedano alla gestione delle attività in conformità alle procedure aziendali che, in ogni caso devono definire ruoli, responsabilità e modalità operative per la:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/ trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
 - 1) acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei sistemi di gestione alle norme internazionali;
 - 2) verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta (es. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, verifica dei codici CER autorizzati, verifica dei mezzi autorizzati per singola tipologia di rifiuto);
 - 3) tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

In caso di selezione di intermediari il presente protocollo prevede la definizione di clausole contrattuali che impongano all'intermediario la trasmissione dei documenti attestanti la propria abilitazione, l'attestazione che i trasportatori utilizzati e gli impianti cui saranno destinati i rifiuti sono autorizzati;

b) **Selezione dei fornitori - Laboratori di analisi:** il presente protocollo dispone che le Direzioni competenti per ogni sito - in caso di necessità di selezione dei laboratori di analisi in materia ambientale e successivo affidamento di contratti – verifichino preliminarmente l'idoneità dei laboratori di analisi un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo provvedano a vincolarli contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dalla Unicalce S.p.A. In particolare, il protocollo prevede, in tali casi, che le procedure definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative per la:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei laboratori di analisi per la verifica dell'idoneità tecnica, attraverso la:
 - 1) acquisizione della documentazione che attesti l'eventuale accreditamento dei laboratori per le prove analitiche di interesse;
 - 2) definizione di clausole contrattuali che prevedano per i laboratori di analisi l'obbligo di fornire i certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le analisi chimiche (oppure una auto-certificazione in merito) e l'obbligo per gli stessi – in caso di affidamento dell'attività di prelievo dei campioni - di adottare metodiche riconosciute e validate che garantiscano la rappresentatività dei campioni prelevati.
- tracciabilità di tutte le attività svolte per la selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti.

c) **Selezione dei fornitori – terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale:** il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali per l'attività di selezione e successivo

affidamento dei contratti a fornitori che incidono su aspetti ambientali rilevanti affinché sia verificato preliminarmente l'idoneità di questi da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dalla Unicalce S.p.A.

In particolare per tutti i Siti, il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla gestione delle attività in conformità alle procedure aziendali applicabili definendo responsabilità e modalità operative per la:

- preliminare identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (es. realizzazione scavi cave, costruzioni, demolizioni, spurghi e pulizie caditoie, manutenzioni, ovvero altre attività che possono comportare un aspetto ambientale rilevante);
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (es. idoneità tecnica, possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie, disponibilità di mezzi idonei da parte degli appaltatori, adozione di sistemi di gestione certificati);
- definizione delle informazioni e delle procedure ambientali che devono essere date ai fornitori e che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree i (es. modalità per la gestione delle sostanze pericolose, dei rifiuti eventualmente prodotti durante l'attività appaltata, procedure di emergenza ambientale etc);
- definizione di specifiche clausole contrattuali per vincolare il fornitore alle procedure ambientali Unicalce S.p.A. applicabili all'attività appaltata ovvero ad altre specifiche tecniche necessarie per garantire il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle del presente Modello Organizzativo per prevenire i reati ambientali previsti dal d. lgs. 231/01)
- attribuzione di responsabilità in materia ambientale durante l'attività appaltata (es. responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore dei rifiuti eventualmente generati nel corso delle attività appaltate, obblighi di informativa tempestiva alla committente in caso di eventi contaminanti, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata etc);
- archiviazione di tutti i documenti idonei a dimostrare l'effettiva esecuzione delle attività di cui al presente protocollo.

d) Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale:

il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dalla Unicalce S.p.A. In particolare, per tutti i Siti, il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla gestione di tali in conformità alle procedure aziendali definendo responsabilità e modalità operative per garantire:

- il monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività, eventualmente anche presso le loro sedi;

- la segnalazione di eventuali scostamenti delle attività svolte rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti ovvero dalle procedure ambientali del SGA e del presente Modello Organizzativo;
- la definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi di tali scostamenti;
- la corretta archiviazione di tutti i documenti idonei a dimostrare l'effettiva esecuzione delle attività di cui al presente protocollo.

5.3 Controllo ed Azioni correttive

Per tale attività il Modello Organizzativo prevede i seguenti protocolli:

- 1) **Sorveglianza e misurazione:** il protocollo prevede che le Direzioni di stabilimento competenti in relazione a ciascun sito effettuino le verifiche e le analisi nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dai Piani di Monitoraggio e controllo applicabili ed approvati dalle Autorità competenti (AIA etc). Tali attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure / istruzioni operative del SGA di riferimento (ad es. PGA 09 – "Sorveglianza ambientale") al fine di assicurare la corretta esecuzione e registrazione delle attività di sorveglianza e misurazione delle prestazioni ambientali dello stabilimento di competenza (certificati analitici, report di analisi in continuo, report di misurazioni, verbali etc).
- 2) **Incidenti, non conformità ed azioni correttive:** il protocollo prevede l'osservanza delle procedure aziendali per la rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali, e per l'individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC) e preventive (AP). In particolare, per tutti i Siti, il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla gestione delle non conformità, delle azioni preventive e correttive nel rispetto delle relative procedure aziendali (ad es. PGA 10 – non conformità, azioni correttive e preventive) garantendo le registrazioni delle relative evidenze attraverso gli appositi moduli del SGA. In ogni caso il protocollo prevede che le procedure definiscano responsabilità e modalità operative per:
 - identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
 - esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
 - valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
 - identificare ruoli e responsabilità a cui competono l'attuazione delle azioni e la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
 - registrare i risultati delle AC e delle AP intraprese, e riesaminarne l'efficacia.
- 3) **Controllo registrazioni:** il protocollo prevede l'osservanza delle procedure/istruzioni operative del SGA per il controllo delle registrazioni predisposte in materia ambientale (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione ed eliminazione delle registrazioni). In particolare, per tutti i Siti, il presente protocollo dispone che le Direzioni di Stabilimento competenti provvedano alla conservazione dei documenti di registrazione ambientale soggetti ad archiviazione, così come identificati dalle procedure del SGA e nel rispetto delle relative modalità operative (attraverso gli appositi registri). Il protocollo prevede che tali procedure aziendali definiscano:

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

- le tipologie di registrazioni che devono essere conservate (es.: certificati analitici, registri di controllo e manutenzione, registrazioni relative alla gestione rifiuti, registrazioni di audit e riesami, registrazioni relative all’addestramento in campo ambientale, etc.);
- le responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
- le modalità e le tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
- le modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.

4) **Valutazione del rispetto delle prescrizioni ed esecuzione Audit:** il protocollo prevede l’osservanza delle procedure, dei programmi e dei piani aziendali che disciplinano le responsabilità e le modalità relative alla verifica periodica del rispetto delle prescrizioni applicabili in materia ambientale e del rispetto delle procedure del SGA (ad es. PGA 11 – “Audit Ambientali”) nonché la registrazione delle relative evidenze negli appositi “Rapporti di verifica”. Il protocollo prevede che tali procedure aziendali definiscano:

- le responsabilità a cui compete la valutazione del rispetto delle prescrizioni, la frequenza della stessa e le modalità di conservazione delle registrazioni dei relativi risultati;
- la periodicità degli audit e le tempistiche per la programmazione delle attività;
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività che deve essere verificata;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’Alta Direzione aziendale.

5) **Reporting:** Il protocollo dispone la regolamentazione dei ruoli delle responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l’Organismo di Vigilanza (secondo specifici flussi informativi elaborati secondo quanto previsto nel cap. n. 4.6.3 del Modello Parte Generale). Tali *report* devono garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al funzionamento del sistema di gestione ambientale con particolare riferimento all’invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli audit (inclusi verbali di riesame ed eventuali comunicazioni/verbali provenienti dalle parti interessate esterne, quali Enti di certificazione e terzi);
- modifiche (es. evoluzioni normative in materia ambientale applicabile allo stabilimento, modifiche strutturali/impiantistiche che richiedano una variazione sostanziale delle autorizzazioni) ovvero incidenti che richiedono la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.

5.4. Riesame della Direzione

Per tale attività il Modello Organizzativo prevede il seguente protocollo:

Riesame: il protocollo prevede l’osservanza delle procedure aziendali (ad es. PGA 12 – “Riesame della Direzione”) che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame in

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A.</i> 27/03/2025
---	--	--

relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda, in particolare il protocollo prevede che tali procedure definiscano:

- la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda impone;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi e traguardi, l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli Audit e l'analisi dei risultati del monitoraggio delle performance ambientali;
- lo stato delle azioni correttive e preventive, oltre che lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del SGA in azienda;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI EX ART. 6 COMMA 2 LETT. B) D. LGS 231/01

PRT- 01 Protocollo per la gestione dei flussi finanziari

OMISSIS

**PRT-02 Protocollo per la gestione degli adempimenti agli obblighi
fiscali**

OMISSIS

**PRT-03 Protocollo per la gestione delle comunicazioni sociali previste
dalla legge e delle Assemblee degli Azionisti**

OMISSIS

**PRT-04 Protocollo per la gestione dei procedimenti giudiziari e degli
accordi transattivi**

OMISSIS

**PRT-05 Protocollo per il monitoraggio e la gestione delle quote CO₂
emesse e per la gestione TEE**

OMISSIS

**PRT-06 Protocollo di Gestione dei sistemi informatici e del trattamento
dei dati personali in conformità al Reg. UE 679/2016**

OMISSIS

**PRT-07 Protocollo per la gestione per attivazione dei incentivi fiscali
per investimenti nel settore ricerca & sviluppo, eventuali altri
finanziamenti**

OMISSIS

**PRT-08 Protocollo per la gestione degli omaggi, gadget e regali per la
promozione dell'immagine della Società**

OMISSIS

**PRT-09 Protocollo per la gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni
od altre erogazioni liberali**

OMISSIS

PRT-10 Protocollo relativo alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le attività ispettive delle Autorità Pubbliche

OMISSIS

PRT-11 Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi

OMISSIS

PRT-12 Protocollo per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

OMISSIS

PRT-13 Protocollo per la gestione delle spese di rappresentanza (verso Clienti o verso Terzi)

OMISSIS

PRT-14 Protocollo per la selezione e gestione degli agenti o rappresentanti di commercio

OMISSIS

PRT-15 Protocollo per la gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze professionali

OMISSIS

PRT-16 Protocollo per la gestione della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (forniture a clienti pubblici)

OMISSIS

PRT-17 Protocollo per la gestione del processo commerciale e dei contratti attivi (vendita del prodotto)

OMISSIS

PRT-18 Protocollo per la gestione degli adempimenti legati alla produzione e commercializzazione sostanze chimiche

OMISSIS

PRT-19 Protocollo per la gestione degli adempimenti legati alla tutela brevettuale dei prodotti ed alla verifica del rispetto della proprietà industriale altrui

OMISSIS

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/01	<i>Data approvazione C.d.A. 27/03/2025</i>
---	--	---

PRT-20 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza sul lavoro della Unicalce S.p.A.

OMISSIS

PRT-21 I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia ambientale della Unicalce S.p.A.

OMISSIS

All. n. 4 "Mod. 231 Verifica conflitti interessi con P.A. assunzioni personale / consulenti e professionisti